UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA E SCIENZE POLITICHE, ECONOMICHE E SOCIALI

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA

TESI DI LAUREA

“IL COLLOCAMENTO DELL’ANIMALE DI AFFEZIONE NEI CASI DI CRISI FAMILIARE”

Firmato digitalmente da Rodrigo Antonio Miguez Nunez
Data: 30.06.2026 10:57:36 CEST
Organizzazione: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE/01943490027

Relatore:

Chiar.mo Prof. Rodrigo Míguez Núñez

Candidata:

Marika Maria Vasile

ANNO ACCADEMICO 2025/2026

A Mamma e Papà,
che hanno trasformato le loro ore di instancabile lavoro nella mia libertà.
A voi, che ci siete sempre stati,
consumando i vostri giorni per costruire i miei.
Siete l'inizio e il senso di ogni mia vittoria.
Questo traguardo è vostro.

A mia sorella Giorgia,
il mio polo opposto.
Alla nostra eterna guerra e a quella bizzarra forma di amore
che non ha bisogno di essere spiegata.

A Manuel,
custode incrollabile di ogni mia tempesta e
motore immobile di ogni mio successo.
Ci siamo scelti da bambini e continuiamo a sceglierci ogni giorno.
Al nostro passato, e al futuro che scriveremo insieme.

A Martina e Sofia,
compagne indiscusse di vita,
testimoni di ogni mio ieri e certezze di ogni mio domani.

Al piccolo Edo,
che porta la bellezza e la luce là dove c'era il buio.

Ad Aron,
il mio migliore amico a quattro zampe.
Nel caos di un mondo che fa troppo rumore,
il tuo silenzio mi ha insegnato l'amore più puro.

Ed infine, a chi si sente travolto dall'ingranaggio di questo tempo.
A chi è rimasto soffocato dall'ombra degli altri.
A chi, nel silenzio, ha pensato di arrendersi per sempre.
A chi cammina sul filo del rasoio, convinto di cadere,
e invece, un millimetro alla volta, ritrova il proprio baricentro.
A chi non ci scommetteva un soldo, e oggi respira ancora.

SOMMARIO

INTRODUZIONE **1**

I. L'EVOLUZIONE DEL RAPPORTO UOMO-ANIMALE: PROFILI STORICI, SOCIALI E GIURIDICI **4**

1.1. Premessa 4

1.2. Il mutamento del rapporto tra uomo e animale 5

1.3. Una storia antropocentrica 6

1.4. La qualificazione dell'animale tra *res* ed essere senziente 12

1.5. Verso una nuova sensibilità giuridica dell'animale 19

1.5.1. (Segue) I riconoscimenti internazionali e sovranazionali *19*

1.5.2. (Segue) La tutela degli animali in Italia *22*

1.5.3. (Segue) La tutela penale *25*

1.6. La nozione di animale d'affezione 28

1.7. La rilevanza del rapporto affettivo tra uomo e animale 32

1.8. Dal diritto *sull'animale* al diritto *dell'animale* 35

1.9. Il benessere animale 37

II. LA GESTIONE DEGLI ANIMALI DI AFFEZIONE IN CASO DI CRISI FAMILIARE NEGLI ORDINAMENTI STRANIERI: ESPERIENZE A CONFRONTO **40**

2.1. Premessa 40

2.2. Inquadramento generale dell'affidamento degli animali di affezione nello scenario europeo ed extra europeo 41

2.3. La gestione del collocamento dell'animale di affezione nel modello spagnolo 43

2.3.1. (Segue) Brevi cenni sulla considerazione giuridica dell'animale in seguito alla Ley n. 17 del 2021 ..... *44*

2.3.2. (Segue) Disciplina in materia di convenio regulador *46*

2.3.3. (Segue) Disciplina in caso di mancato accordo *50*

2.3.4. (Segue) L'evoluzione dei criteri di affidamento: «interés de los miembros de la familia» e «bienestar del animal» *52*

2.3.5. (Segue) Affidamento esclusivo o congiunto e ripartizione degli oneri *56*

2.3.6. (Segue) E le coppie di fatto? *58*

2.4. Cenni alla disciplina del collocamento degli animali di affezione in Francia e in Belgio 61
2.5. Il collocamento degli animali di affezione nei paesi di *Common Law* 63
2.5.1. (Segue) La sorte dell'animale di affezione nel Regno Unito *64*
2.5.2. (Segue) Gli Stati Uniti e il criterio del "miglior interesse dell'animale" *65*
2.6. Armonizzazione europea come prospettiva futura 72

III. IL RUOLO DELLA GIURISPRUDENZA ITALIANA NELLA REGOLAMENTAZIONE DELL'AFFIDAMENTO DEGLI ANIMALI DI AFFEZIONE. 74

3.1. Premessa 74
3.2. L'assenza di una disciplina di riferimento 75
3.3. Le varie proposte di legge in materia 76
3.3.1. (Segue) Il d.d.l. n. 3231 della XVI Legislatura e il d.d.l. n. 795 della XVII Legislatura *76*
3.3.2. (Segue) Le iniziative più recenti: il d.d.l. n. 587 e il d.d.l. n. 1556 della XIX Legislatura *82*
3.4. L' Intervento del diritto giurisprudenziale 86
3.5. L'analisi delle principali decisioni giurisprudenziali 88
3.5.1. (Segue) L'affidamento dell'animale di affezione nella separazione consensuale . 89
3.5.2. (Segue) L'affidamento dell'animale di affezione nella separazione giudiziale 94
3.5.3. (Segue) L'affidamento dell'animale di affezione nelle crisi delle coppie di fatto 101
3.6. Prospettive future in merito all'affidamento degli animali di affezione 107
3.7. Conclusioni 110

CONCLUSIONI 111

BIBLIOGRAFIA 114

RINGRAZIAMENTI 132

INTRODUZIONE

Negli ultimi decenni il rapporto tra uomo e animale ha conosciuto una profonda evoluzione che ha comportato un progressivo mutamento della sensibilità sociale a essi riservata.

Gli animali, da sempre presenti nella vita dell'uomo per ragioni economiche, produttive o comunque di mera utilità, sono progressivamente entrati a far parte della sfera affettiva degli individui, assumendo un ruolo sempre più rilevante all'interno dei nuclei familiari.

In particolare, gli animali di affezione vengono oggi frequentemente considerati componenti della famiglia a tutti gli effetti, destinatari di cure, attenzioni e relazioni che trascendono la tradizionale dimensione proprietaria.

Tale trasformazione sociale ha inevitabilmente posto nuove questioni giuridiche, rispetto alle quali il diritto è stato chiamato a confrontarsi.

Tra queste, assume particolare rilievo il problema dell'individuazione della sorte dell'animale di affezione nel momento in cui viene meno il rapporto affettivo che unisce i membri della famiglia con i quali esso vive.

Si tratta di una questione che, pur avendo acquisito crescente importanza nella prassi, continua a scontrarsi con l'assenza, quantomeno nell'ordinamento italiano, di una disciplina specifica e organica, dando luogo, così, a significative incertezze in ordine ai criteri da utilizzare nell'assegnazione dell'animale di affezione nei casi di crisi familiare.

L'elaborato si propone di analizzare siffatto fenomeno nella sua complessità, ricostruendo il percorso evolutivo che ha interessato la considerazione giuridica dell'animale e verificando in quale misura l'ordinamento sia, oggi, in grado di fornire risposte adeguate alle relative problematiche.

L'indagine è sviluppata secondo un approccio che combina l'analisi teorica dei principi coinvolti con l'esame della casistica giurisprudenziale più significativa: alla disamina delle categorie concettuali e delle soluzioni normative si affianca, infatti, lo studio delle pronunce che hanno contribuito a delineare, in assenza di un intervento legislativo espresso, i criteri a cui fare riferimento nella regolamentazione dell'affidamento degli animali di affezione.

Alla luce di quanto premesso, il primo capitolo sarà dedicato all'analisi dell'evoluzione del rapporto tra uomo e animale sotto il profilo storico, sociale e giuridico. In questa prospettiva verrà dapprima ricostruito il progressivo mutamento della considerazione dell'animale nel

corso del tempo, evidenziando il radicamento di una concezione antropocentrica che ha lungamente relegato l'animale alla categoria delle *res*. Successivamente, l'attenzione si concentrerà sulla graduale affermazione di una nuova sensibilità giuridica, orientata al riconoscimento dell'animale quale "essere senziente" e destinatario di forme di tutela sempre più incisive. A tal fine, verranno esaminati i principali interventi internazionali, sovranazionali e nazionali in materia, nonché gli strumenti predisposti dall'ordinamento italiano, compresa la tutela penale. Particolare rilievo sarà, inoltre, attribuito alla nozione di animale di affezione, alla specificità del legame affettivo che lo unisce all'essere umano e all'insorgere del principio del benessere animale, sempre più centrale nel dibattito giuridico contemporaneo.

Nel secondo capitolo si amplierà la prospettiva di indagine attraverso un'analisi comparatistica delle soluzioni adottate in altri ordinamenti. Lo studio prenderà in considerazione le esperienze più significative sviluppatesi sia in Europa sia nei Paesi di *Common Law*, al fine di individuare modelli normativi e orientamenti interpretativi suscettibili di offrire spunti utili per l'ordinamento italiano. Particolare attenzione sarà riservata all'esperienza spagnola, la quale rappresenta uno degli esempi più avanzati di regolamentazione della materia, soprattutto a seguito delle innovazioni introdotte dalla *Ley* n. 17 del 2021. L'analisi si estenderà, inoltre, agli ordinamenti Francese e Belga, nonché al Regno Unito e agli Stati Uniti, ove si registrano approcci differenti in merito alla gestione del collocamento dell'animale di affezione nelle controversie familiari. Tramite l'esame delle esperienze straniere si evidenzierà la progressiva affermazione di criteri che valorizzano il benessere dell'animale e, in alcuni casi, il suo "miglior interesse", aprendo la riflessione sulle possibili prospettive di armonizzazione a livello europeo.

Nel terzo e ultimo capitolo si affronterà, infine, il tema centrale dell'elaborato, dedicandosi all'analisi del ruolo svolto dalla giurisprudenza italiana nella regolamentazione dell'affidamento dell'animale di affezione.

Invero, dopo aver evidenziato l'assenza di una disciplina normativa specifica e aver ricostruito le principali proposte di riforma presentate nel corso degli anni, l'attenzione sarà rivolta all'opera creativa della giurisprudenza, chiamata a colmare il vuoto normativo attraverso soluzioni spesso innovative.

In tale contesto, verranno esaminate le decisioni più significative in materia di separazione consensuale, giudiziale e cessazione delle convivenze di fatto, mettendo in luce gli orientamenti emersi e le persistenti divergenze interpretative.

L'analisi della casistica consentirà di evidenziare come i giudici, in mancanza di un'apposita normativa, abbiano progressivamente cercato di superare una visione meramente

proprietaria dell'animale, valorizzando il rapporto affettivo instaurato con i membri della famiglia e, sempre più frequentemente, le esigenze connesse al suo benessere.

I. L'EVOLUZIONE DEL RAPPORTO UOMO-ANIMALE: PROFILI STORICI, SOCIALI E GIURIDICI

SOMMARIO: 1.1. Premessa – 1.2. Il mutamento del rapporto tra uomo e animale – 1.3. Una storia antropocentrica – 1.4. La qualificazione dell'animale tra *res* ed essere senziente – 1.5. Verso una nuova sensibilità giuridica dell'animale – 1.5.1. (Segue) I riconoscimenti internazionali e sovranazionali – 1.5.2. (Segue) La tutela degli animali in Italia – 1.5.3. (Segue) La tutela penale – 1.6. La nozione di animale d'affezione – 1.7. La rilevanza del rapporto affettivo tra uomo e animale – 1.8. Dal diritto *sull'animale* al diritto *dell'animale* – 1.9. Il benessere animale

1.1. Premessa

L'evoluzione del rapporto tra uomo e animale rappresenta oggi uno dei fenomeni più significativi del diritto contemporaneo, in cui si riflettono mutamenti culturali, sociali e giuridici di ampia portata.

In particolare, il progressivo superamento della tradizionale visione antropocentrica ha condotto ad una crescente valorizzazione dell'animale, non più considerato esclusivamente quale oggetto di utilità per l'uomo, ma come essere vivente dotato di una propria sensibilità e, come tale, meritevole di tutela.

In tale contesto, l'ordinamento giuridico ha elaborato strumenti di protezione sempre più incisivi, sia sul piano sostanziale che su quello processuale, fino a riconoscere rilievo anche alla dimensione relazionale ed affettiva che lega l'uomo all'animale, soprattutto con riferimento agli animali di affezione.

Alla luce di tali premesse, il presente capitolo si propone di analizzare il percorso evolutivo della tutela giuridica degli animali, muovendo dalle radici storiche e culturali della concezione antropocentrica, per poi esaminare i principali sviluppi normativi a livello internazionale, sovranazionale e interno, con particolare attenzione anche alla tutela penale.

Successivamente, l'attenzione sarà rivolta alla nozione di animale di affezione e alla rilevanza del rapporto affettivo con l'uomo, per giungere, infine, all'analisi del benessere animale e delle sue più recenti applicazioni, soprattutto con riguardo ai contesti di crisi dei rapporti familiari.

1.2. Il mutamento del rapporto tra uomo e animale

Da sempre gli "*esseri animali*" rivestono un ruolo fondamentale all'interno della società, ma è solo negli ultimi decenni che è mutata l'attenzione posta nei loro confronti.

Invero, con il passare del tempo, la loro posizione all'interno del tessuto sociale ha subito modificazioni profonde che hanno progressivamente ridefinito la considerazione riservata ad essi e che hanno condotto al riconoscimento di una centralità che, in epoche passate, sarebbe apparsa del tutto inimmaginabile.

Queste trasformazioni hanno trovato espressione in una crescente sensibilità culturale nei confronti della figura animale e si sono concretizzate in un rafforzamento della sua tutela anche sul piano normativo.

Se, sin dagli arbori della civilizzazione umana, gli animali assumevano rilievo esclusivamente quali fonti di nutrimento, forza lavoro, protezione dal freddo e materiale per il vestiario – configurandosi, dunque, il rapporto con l'uomo come una relazione prevalentemente improntata al dominio e allo sfruttamento[1] – con l'affermarsi dell'età contemporanea, si è assistito ad una inversione di tendenza.

L'essere umano ha iniziato, infatti, a maturare un diverso modo di relazionarsi al mondo animale, non più esclusivamente fondato su logiche meramente strumentali e utilitaristiche. Ne è scaturito un legame che ha condotto l'animale ad inserirsi nella sfera familiare e personale del detentore, sino a contribuire alla definizione della sua identità personale.[2]

A riprova di ciò, recenti indagini[3] mostrano che, in Italia, oltre 10 milioni di famiglie hanno almeno un animale domestico. Il fenomeno assume, quindi, dimensioni rilevanti atteso che si stima la presenza di oltre 25 milioni di esemplari all'interno dei nuclei familiari italiani.

Ma ciò che è di fondamentale importanza per comprendere il mutamento culturale avvenuto nel rapporto tra uomo e animale è quanto emerge dal *Rapporto Italia 2019* di Eurispes[4], secondo il quale la maggior parte di coloro che possiede un animale domestico lo

---

[1] V. POCAR, *Gli animali non umani. Per una sociologia dei diritti*, Milano, Editori Laterza, 2003, pag. 10.

[2] I. FANLO CORTÉS, G. SAVORANI, *Il lento cammino di "dereificazione" degli animali non umani tra interrogativi filosofici e ruolo del diritto. Introduzione,* in I. Fanlo Cortés - G. Savorani (a cura di), *Il benessere degli animali non umani. Valore autonomo o strumentale? Questioni bioetiche e ruolo del diritto*, Genova, Genova University Press, 2024, pag. 17.

[3] ISTAT (Istituto Nazionale di Statistica), *Gli animali domestici in Italia,* Statistiche Report, 18 dicembre 2025, su dati dell'Indagine multiscopo "*I cittadini e il tempo libero*" 2024, disponibile su www.istat.it.

[4] Cfr. EURISPES, Rapporto Italia 2019 – Percorsi di ricerca nella società italiana, Bologna, 2019, in www.eurispes.eu, 685-686.

considera un vero e proprio membro della famiglia, arrivando spesso ad equipararlo ad un migliore amico o addirittura ad un figlio.[5]

Ecco che tali dati risultano particolarmente significativi poiché contribuiscono a mettere in discussione quella tradizionale e predominante visione antropocentrica, in base alla quale l'uomo è al centro dell'universo e portatore di una superiorità valoriale rispetto ad ogni altra forma di vita, che verrà analizzata nel paragrafo che segue.

1.3. Una storia antropocentrica

La storiografia, per lungo tempo, ha adottato una prospettiva marcatamente antropocentrica, considerando il mondo in cui viviamo come il mondo dell'uomo per eccellenza.

Le altre specie viventi, al contrario, sono state relegate a presenze marginali – quasi ospiti – da impiegare secondo le necessità umane.[6]

In tale contesto, gli animali non potevano che apparire sullo sfondo della narrazione, considerati unicamente come strumenti al servizio dei bisogni primari ed essenziali dell'uomo.

Come scrisse la grande filosofa del diritto e attivista Silvana Castignone, nota per i suoi studi in tema di etica animale e per il contributo offerto al dibattito giuridico sul riconoscimento della loro tutela, «si riflette sempre troppo poco sull'enorme peso che gli animali hanno avuto nella nostra storia e nel nostro processo di civilizzazione: e quindi sul debito di riconoscenza che l'umanità ha verso di loro, in termini di sopravvivenza e a causa dell'immane carico di fatica di cui abbiamo sempre gravato le loro spalle, scaricandolo dalle nostre».[7]

In effetti, la concezione antropocentrica del mondo affonda le proprie radici in epoche molto lontane. Preme, quindi, domandarsi per quale motivo l'uomo sia stato collocato in una posizione di superiorità rispetto alle altre specie viventi.

Si può dire che questa concezione si fondi principalmente su due presupposti: in primo luogo, che solo gli esseri umani siano dotati di anima, e, in secondo luogo, che siano gli unici in possesso di capacità raziocinanti.[8] Di conseguenza, la possibilità che gli animali provino

[5] P. DONADONI, *Il «danno interspecifico» per la perdita della relazione con l'animale di affezione – I parte,* in Responsabilità civile e previdenza, n. 4, 2022, pag. 1281.
[6] E. GRANITO, *Introduzione*, in E. Granito e F. Manzione (a cura di), *Per una storia non antropocentrica. L'uomo e gli altri animali*, Salerno, Plectica editrice, 2010, pag. 5.
[7] S. CASTIGNONE, *Povere bestie. I diritti degli animali*, Venezia, Marsilio, 1999, pag. 17.
[8] V. POCAR, *Gli animali non umani. Per una sociologia dei diritti*, cit., pag. 12.

emozioni e siano in grado di elaborare pensieri è stata a lungo negata dalla maggior parte degli studiosi dei secoli scorsi, circostanza che ha portato a considerarli esseri di natura inferiore.

Occorre, pertanto, ripercorrere le principali posizioni filosofiche e religiose che si sono succedute nel tempo e che hanno profondamente condizionato il modo di rapportarsi agli esseri animali, ora riconoscendo loro diritti, ora negandoli.

Già Aristotele, nella *Politica*[9], sosteneva «bisogna ammettere chiaramente che le piante sono fatte per gli animali e gli animali sono fatti per gli uomini; quelli domestici perché li usi e se ne nutra; quelli selvatici, se non tutti, almeno la maggior parte, perché se ne nutra e se ne serva per gli altri bisogni, ne tragga vesti e altri arnesi. E poiché la natura non fa niente di imperfetto e senza scopo, è per l'uomo che li ha fatti tutti quanti».[10]

Nella prospettiva aristotelica, quindi, la natura è gerarchicamente ordinata e l'uomo occupa il vertice di tale ordine in virtù della propria razionalità.

Una concezione analoga emerge anche nel libro della Genesi (versetto 1:28) il quale narra che Dio, una volta creati l'uomo e la donna a Sua immagine e somiglianza, disse loro: «Siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra; soggiogatela e dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e su ogni essere vivente, che striscia sulla terra».[11]

Su tali premesse si inserisce il pensiero di Tommaso d'Aquino che, nella *Summa Theologica,* riprendendo l'impostazione aristotelica e armonizzandola con la tradizione cristiana, riproponeva tra gli umani e gli animali la discriminante dell'anima[12]: solo l'uomo, al vertice della scala del creato, è dotato di una anima razionale; gli animali, invece, della sola anima sensitiva, destinata a perire con il corpo.[13]

Ed è proprio per questo motivo che il teologo e filosofo sosteneva che «viene eliminato l'errore di chi ammette essere peccato per l'uomo l'uccidere gli animali, poiché la divina provvidenza li ha dati ad uso dell'uomo nell'ordine naturale, onde l'uomo se ne serve senza colpa, uccidendoli o adoperandoli in altra maniera…».[14]

Tuttavia, appare doveroso sottolineare che con Tommaso d'Aquino si ebbe anche una svolta di carattere più benevolo nei confronti degli animali. Egli, infatti, affermava che questi non dovessero essere maltrattati, non perché fossero titolari di una qualche rilevanza morale o

[9] Cfr. ARISTOTELE, *La politica*, in R. Laurenti (a cura di), Bari, Laterza, 1966.
[10] M. T. SPERANZA, *L'animale che dunque sono? Intorno a Derrida per una genealogia del rapporto uomo-animale,* in Scienza&Filosofia, n. 7, 2012, pag. 64.
[11] I. MERZAGORA, P. CARUSO, *Soffrono anche loro. I crimini contro gli animali,* in Rassegna italiana di criminologia, n. 1, 2025, pag. 16.
[12] V. POCAR, *Gli animali non umani. Per una sociologia dei diritti,* cit., pag. 13.
[13] L. GANGALE, *I diritti degli animali da Aristotele a Martha Nussbaum*, in Filosofia e nuovi sentieri, 2024.
[14] T. D'AQUINO, *Summa theologica*, vol. XVII, questione 64, art. 1 e vol. XV, questione 65, art. 3, in V. POCAR, *Gli animali non umani. Per una sociologia dei diritti,* cit., pag. 13.

perché esistessero specifici doveri nei loro confronti[15], bensì per evitare il rischio che l'uomo, abituandosi ad infliggere sofferenza, potesse indurire il proprio animo e risultare così maggiormente incline ad esercitare violenza anche nei confronti di altri esseri umani.[16]

Ma è soprattutto con Cartesio (XVII secolo) che si consolida definitivamente la giustificazione del trattamento degli animali quali risorse da sfruttare nell'interesse dell'uomo.

Cartesio, invero, li assimilava a semplici meccanismi biologici[17], a «bruti privi di pensiero»[18] in balia del proprio istinto: gli animali, oltre a non possedere il linguaggio né la capacità di pensare, non sarebbero stati in grado di provare sensazioni, come il dolore e il piacere, ma avrebbero agito esclusivamente come macchine o automi. Erano, più precisamente, paragonati dal filosofo ad orologi e i loro versi – quando sottoposti a torture, fatiche o ad esperimenti – considerati come semplici rumori meccanici, simili al cigolio degli ingranaggi, anziché come manifestazioni di sofferenza.[19]

Come si può immaginare, una simile concezione contribuì a rafforzare ulteriormente la visione antropocentrica del rapporto tra uomo e animale, esercitando una significativa influenza anche sul piano giuridico. Per lungo tempo, infatti, gli ordinamenti giuridici rimasero ancorati a tale impostazione, attribuendo prevalenza assoluta agli interessi dell'uomo e negando agli animali qualsiasi forma di riconoscimento o tutela giuridica.

---

[15] Il medesimo tipo di argomentazioni venne successivamente ripreso anche da Kant. Il filosofo sosteneva, infatti, che possano sussistere doveri dell'uomo nei confronti degli animali; non si tratta, però, di doveri personali riservati ad essi, bensì di doveri «che sono doveri indiretti verso l'umanità […]». Di conseguenza, un atto di crudeltà nei confronti di un animale non costituirebbe una violazione di un dovere verso l'animale stesso, il quale, secondo Kant, è privo di giudizio e di ragione e può pertanto essere utilizzato a discrezione dell'uomo, ma «lederebbe nella loro intrinseca natura quella socievolezza e umanità, che occorre rispettare nella pratica dei doveri verso il genere umano. Per non distruggerla, l'uomo deve mostrare bontà di cuore verso gli animali, perché chi usa essere crudele verso di essi è altrettanto insensibile verso gli uomini». Egli, dunque, affermava che «si può ammettere che gli animali siano considerati come strumenti dell'uomo, ma è assolutamente inaccettabile che essi ne costituiscano il gioco». È evidente che, in una simile impostazione, anche gli animali possano trarre un certo beneficio; tuttavia, tale vantaggio si configura come puramente indiretto, rappresentando una conseguenza positiva di comportamenti motivati esclusivamente da interessi umani. Sul punto di veda I. KANT, *Lezioni di Etica*, in V. POCAR, *Gli animali non umani. Per una sociologia dei diritti,* cit., pag. 14.

[16] S. CASTIGNONE, *Animali e diritto: da "cose a soggetti"*, in E. Granito - F. Manzione (a cura di), *Per una storia non antropocentrica. L'uomo e gli altri animali*, Salerno, Plectica editrice, 2010, pag. 192.

[17] E. BATTELLI, *Animali non "res inanimate" ma "esseri viventi" non umani: una prospettiva funzionale di tutela del benessere degli animali oltre la soggettività,* in E. Battelli - M. Lottini - G. Spoto - E. M. Incutti (a cura di), Nuovi orizzonti sulla tutela degli animali, Roma, Roma TrE-press, 2022, pag. 20.

[18] R. DESCARTES, *Gli animali sono macchine. Discorso sul metodo*, in G. CAMPEGGIO, *La natura e la tutela degli animali: dalla legge di modifica costituzionale italiana alla «storica» sentenza dell'Ecuador*, in Diritto e Giurisprudenza Agraria Alimentare e dell'Ambiente, n. 5, 2022, pag. 5.

[19] A. MEDEO, *La tutela penale degli animali contro i maltrattamenti*, in I. Fanlo Cortés - G. Savorani (a cura di), *Il benessere degli animali non umani. Valore autonomo o strumentale? Questioni bioetiche e ruolo del diritto*, Genova, Genova University Press, 2024, pag.148.

Bisognerà attendere l'inizio del XVIII secolo affinché si registrino i primi mutamenti, anche se solo sul piano etico-filosofico[20] e non ancora giuridico, circa il modo di pensare al rapporto tra uomo e animale.

Iniziano, infatti, a svilupparsi teorie in grado di conciliare il riconoscimento della superiorità umana con un iniziale apprezzamento della capacità degli animali di percepire e provare sensazioni: «accanto al razionalismo si fece strada l'empirismo, che metteva in primo piano le sensazioni e non più la ragione, ponendo alla base della conoscenza e delle azioni umane le impressioni sia esterne (dei cinque sensi) che interne (le passioni), e permettendo così di cogliere le somiglianze tra natura umana e quella animale».[21]

Una delle prime espressioni di questo orientamento può essere ricondotta a David Hume, il quale, già nel 1740, nel Suo *Trattato sulla natura umana*, attribuiva agli animali pensiero e ragione: «[è] ridicolo negare una verità evidente, così come affaticarsi troppo a difenderla. Nessuna verità sembra a me più evidente di quella che le bestie son dotate di pensiero e di ragione al pari degli uomini: gli argomenti sono a questo proposito così chiari che non sfuggono neppure agli stupidi e agli ignoranti».[22]

Il filosofo scozzese, autore della c.d. "morale della simpatia", soffermandosi sull'osservazione empirica invece che sulla razionalità astratta, notava che gli animali mostravano di essere guidati, nelle loro azioni e nelle loro scelte, da una certa razionalità, che si distingueva da quella umana esclusivamente per un grado di complessità minore.[23]

Secondo l'Autore, pertanto, risultava difficilmente sostenibile, dal punto di vista empirico, negare che gli animali fossero in grado di provare sensazioni, quali gioia e dolore.

Appare evidente, dunque, che tale impostazione rappresenta un significativo passo in avanti in quanto consente di superare il tradizionale dualismo che separava nettamente l'uomo dalle altre specie viventi, lasciando emergere elementi di continuità tra la natura umana e quella animale.

Un ulteriore sviluppo di tale visione si rinviene nel pensiero di Jeremy Bentham, fondatore dell'utilitarismo, che individuava nella capacità di soffrire degli animali il criterio

---

[20] Già il pensiero di Voltaire si poneva in netto contrasto con quello di Cartesio. Il filosofo – a fronte di chi li paragonava a macchine – ne evidenziava i sentimenti. Notava come gli animali abbiano differenti espressioni del bisogno, della sofferenza, della gioia, della paura, dell'amore, della collera e di tutte le loro affezioni e affermava come «sarebbe strano che esprimessero così bene ciò che non sentono». Cfr. VOLTAIRE, *Trattato sulla tolleranza – Estrema tolleranza degli ebrei*, in G. CAMPEGGIO, *La natura e la tutela degli animali: dalla legge di modifica costituzionale italiana alla «storica» sentenza dell'Ecuador*, cit., pag. 5.

[21] S. CASTIGNONE, *Animali e diritto: da "cose a soggetti",* cit., pag. 192.

[22] D. HUME, *Trattato sulla natura umana*, in I. MERZAGORA, P. CARUSO, *Soffrono anche loro. I crimini contro gli animali,* Rassegna italiana di criminologia, n. 1, 2025, pag. 16.

[23] V. POCAR, *Gli animali non umani. Per una sociologia dei diritti*, cit., pag. 17.

decisivo per la loro considerazione morale. Celebre è la frase che pronunciò nel 1789: «l'importante non è chiedersi se gli animali sappiano ragionare e neppure se sappiano parlare, bensì se sappiano soffrire».[24]

Ecco, dunque, che tali "esseri" vengono così a configurarsi quali destinatari di doveri da parte dell'uomo e, in virtù della loro capacità di provare dolore, diventa eticamente inaccettabile arrecare loro sofferenza.

In questo senso, Bentham può essere considerato il precursore teorico della difesa dei diritti degli animali, i quali iniziano ad essere considerati portatori di interessi fondamentali.[25]

Il clima stava, dunque, lentamente mutando: la sensibilità collettiva e l'opinione pubblica si erano andate evolvendo ulteriormente e la questione animale è divenuta sempre più oggetto di dibattito.[26]

Ed infatti, a partire dalla fine degli anni 90, anche grazie al contributo di numerosi studiosi[27], è iniziato un processo di decentramento dell'uomo che ha interrogato sempre di più l'etica e il diritto e che ha introdotto, nel dibattito contemporaneo, nuovi orientamenti di pensiero che si sono posti in significativa discontinuità rispetto alla prospettiva antropocentrica[28] che, per lungo tempo, ha caratterizzato il pensiero dominante.[29]

Fondamentale è fare riferimento alla teoria neoutilitarista di Peter Singer che rappresenta, ancora oggi, una delle interpretazioni filosofiche più rilevanti circa l'emancipazione degli animali.

Singer, infatti, in continuità con il pensiero di Bentham, e, sulla scorta dell'assunto che questi provassero emozioni, riteneva doverosa l'estensione del principio di uguaglianza al

---

[24] J. BENTHAM, *Introduzione ai principi della morale e della legislazione*, in S. CASTIGNONE, *Animali e diritto: da "cose a soggetti",* cit., pag. 193.

[25] A. MEDEO, *La tutela penale degli animali contro i maltrattamenti*, cit. pag. 148.

[26] S. CASTIGNONE, *Animali e diritto: da "cose a soggetti",* cit., pag. 193.

[27] Meritano di essere citati, tra gli altri, Peter Singer, Tom Regan, Donald Griffin. Quest'ultimo, in particolare, nel 1986, nel suo libro "*cosa pensano gli animali?"* notava che è il nostro sistema educativo ad insegnare agli studenti che è «ascientifico chiedersi che cosa un animale pensi o quali siano i suoi sentimenti» e, secondo egli, ciò comportava un impoverimento del progresso scientifico in quanto limitava ogni ricerca sulla vita cognitiva degli animali con la conseguenza di «trascurare comportamenti che più sembravano suggerire forme di pensiero cosciente, pianificazione, innovazione e flessibilità […]», in A. D'ORSI, *Trasformazioni nelle scienze del comportamento animali: verso il riconoscimento di emozioni, intenzionalità, pensiero e coscienza*, in Antropologia Pubblica, n. 7, 2021, pag. 77.

[28] Contro l'antropocentrismo si scagliò, altresì, Charles Darwin e la sua opera "*On the Origin of the Species*" (*Sull'origine delle specie)*, 1859, ebbe un impatto molto forte sul modo di considerare il rapporto uomo – animale. Con essa, infatti, vengono creati le basi di una interconnessione fra l'essere umano e gli animali. Lo scienziato, pertanto, attribuiva emozioni e facoltà anche a questi ultimi ed era convinto che «[…] la differenza fra la mente dell'uomo e quella degli animali fosse di grado e non di genere». Sul punto E. BATTELLI, *Animali non "res inanimate" ma "esseri viventi" non umani: una prospettiva funzionale di tutela del benessere degli animali oltre la soggettività,* cit., pag. 21.

[29] A. D'ORSI, *Trasformazioni nelle scienze del comportamento animali: verso il riconoscimento di emozioni, intenzionalità, pensiero e coscienza*, cit., pag. 73-74.

rapporto tra la specie umana e quella animale. A parere del filosofo, il riconoscimento di elementi di somiglianza tra uomo e animale – alla luce degli studi etologici che ne avevano evidenziato capacità cognitive e, soprattutto, la natura di essere senzienti, capaci di provare piacere e dolore – avrebbe dovuto comportare, in termini logici e razionali, che anche ai secondi fossero estesi i medesimi diritti dei primi, con conseguente necessità di eliminare, per quanto possibile, qualsiasi tipo di sofferenza.[30] Proprio per questo Singer critica il c.d. specismo[31], inteso come quella forma di discriminazione fondata sulla specie di appartenenza, che attribuisce un valore superiore all'uomo escludendo gli animali dalla piena considerazione morale. Invero, «come il razzista attribuisce maggior peso agli interessi dei membri della sua razza ed il sessista favorisce gli interessi dello stesso sesso, così lo "specista" permette che gli interessi della sua specie prevalgano sugli interessi dei membri di altra specie».[32]

Come si può osservare, sia la "morale della simpatia" di Hume sia l'utilitarismo e il neoutilitarismo di Bentham e Singer conducono a considerare gli animali, in virtù della loro capacità di provare sofferenza, come destinatari di doveri diretti in capo all'uomo, ma non pervengono ancora a riconoscere in capo a questi ultimi una titolarità di diritti in senso proprio.

Si arriva così al 1983 quando il filosofo statunitense, Tom Regan, con la sua opera "*The Case for Animal Rights*" diede vita alla "teoria del valore", postulando l'esistenza di veri e propri diritti in capo agli animali. Secondo questi, infatti, «basarsi sui doveri morali degli uomini è un primo passo, ma non sufficiente»[33], occorre proteggerli in qualsiasi circostanza.

A parere del filosofo, ogni essere vivente – in particolare quelli che siano dotati di percezioni, emozioni, memoria, desideri – possiede un valore intrinseco e, quindi, dei diritti morali fondamentali: primo fra tutti, il diritto ad essere rispettati nella loro natura e quello di condurre una vita senza essere ostacolati da parte di alcuno.[34]

Ecco che le riflessioni sin qui svolte consentono di ricostruire, in termini sintetici, le principali fasi evolutive del rapporto tra uomo e animale: *in una prima fase*, l'animale veniva

---

[30] P. SINGER, *Liberazione animale*, in V. POCAR, *Gli animali non umani. Per una sociologia dei diritti*, cit., pag. 19.

[31] Tale termine fu coniato nel 1970 dallo psicologo Richar Ryder, sostenitore della difesa dei diritti degli animali, per assimilare la discriminazione verso gli animali a quella di talune categorie di esseri umani. Ed infatti la "degradante oggettivazione" degli animali si è basata sullo stesso pregiudizio su cui si sono basate la schiavitù e la discriminazione razziale. Così I. MERZEGORA, P. CARUSO, *Soffrono anche loro. I crimini contro gli animali,* cit., pag. 16. Sul punto di veda anche V. POCAR, *Gli animali non umani. Per una sociologia dei diritti*, cit., pag. 20 e G. CAMPEGGIO, *La natura e la tutela degli animali: dalla legge di modifica costituzionale italiana alla «storica» sentenza dell'Ecuador*, cit., pag. 9.

[32] F. RESCIGNO, *I diritti animali nella prospettiva contemporanea: l'antispecismo giuridico e la soggettività animale,* in L. Scaffardi - V. Zeno-Zencovich (a cura di), *Cibo e diritto. Una prospettiva comparata*, volume II, Roma, Roma TrE-PRESS, 2020, pag. 834.

[33] S. CASTIGNONE, *Animali e diritto: da "cose a soggetti",* cit., pag. 194.

[34] *Ibidem*, pag. 194.

utilizzato dall'uomo quale fonte di sostentamento indispensabile alla sopravvivenza; *in una seconda fase*, protrattasi fino all'età contemporanea, si assiste alla domesticazione e all'allevamento di alcune specie, impiegate dall'uomo per trarne alcune utilità (cibo, caccia, sperimentazione medica e cosmetica); infine, *in una terza fase*, tipica dell'epoca attuale, accanto a tali funzioni si afferma un ruolo ulteriore, di natura non meramente materiale, in cui l'animale assume valore affettivo, di compagnia e di supporto al benessere psicologico dell'individuo e del nucleo familiare.[35]

Si assiste, dunque, al passaggio da una concezione rigidamente antropocentrica ad una impostazione più inclusiva, nella quale l'essere umano non è più l'unico destinatario di considerazione morale, progressivamente estesa anche ad altri esseri viventi.

Una simile evoluzione non resta, ovviamente, priva di conseguenze in ambito giuridico, mettendo in discussione la tradizionale qualificazione dell'animale e aprendo il dibattito alla possibilità che questi sia considerato soggetto di diritto.

1.4. La qualificazione dell'animale tra *res* ed essere senziente

In coerenza con la visione antropocentrica sin qui illustrata, gli animali, per lungo tempo, sono stati ricondotti all'interno della categoria giuridica delle *res*, ossia considerati come 'cose' al servizio degli interessi umani.

Appare doveroso, però, fare alcune precisazioni circa la qualificazione giuridica di 'cosa'. Tale nozione, infatti, si inserisce in una più ampia impostazione teorica del diritto fondata sulla tradizionale dicotomia tra *persone* e *cose*.[36]

Spesso si dice che «'cosa' è tutto ciò che non è 'persona', ragione per cui l'uomo giuridico risulta definito come la 'non cosa' per eccellenza»[37].

In questa prospettiva, la *summa divisio* si configura come una opposizione tra due categorie, nell'ambito della quale tutto ciò che non rientra nella categoria principale della 'persona' viene automaticamente ricondotto, in via residuale, alla categoria della 'cosa'.[38]

---

[35] V. TENORE, *Gli animali in giudizio. Contenzioni costituzionali, civili, penali, amministrativi, contabili, tributari, comunitari sugli "esseri senzienti non umani". Normativa, giurisprudenza, dottrina*, Torino, Giappichelli, 2023, pag. 3.

[36] Impostazione che trae le sue origini nelle "*Institutiones*" di Gaio e di Giustiniano (GAIO, Inst. I, 8; GIUSTINIANO, Inst. I, 2.12.) e che vede la tripartizione di tutto lo *ius* in persone, cose, azioni. Sul punto si veda R. MÍGUEZ NÚÑEZ, *Le avventure del soggetto. Contributo teorico-comparativo sulle nuove forme di soggettività giuridica,* Milano, in Mimesis Edizioni, 2019, pag. 15.

[37] *Ivi*, pag. 17.

[38] In questo senso si vedano le riflessioni di Rochfeld commentate da R. MÍGUEZ NÚÑEZ, *Le avventure del soggetto. Contributo teorico-comparativo sulle nuove forme di soggettività giuridica,* cit., pag. 18.

Occorre, tuttavia, sottolineare che la distinzione tra *res* e persone, oggettività e soggettività, quantomeno nel diritto romano, non si configurava come una contrapposizione rigida[39], priva di possibili interferenze[40]: la categorizzazione degli animali come 'cose' non si fondava su una valutazione della loro natura intrinseca, bensì sulla funzione loro attribuita nel contesto sociale. Si trattava, dunque, di un criterio di tipo funzionale e non ontologico, che comportava, pertanto, un inquadramento giuridico non rigido né immutabile.[41]

È solo con l'età moderna, ed in particolare con la costituzione del soggetto astratto di diritto, che si consolida storicamente una netta separazione tra *res* e persona, all'interno della quale prende forma la dicotomia tra uomo e animale: «l'animale non umano è annesso alla categoria delle cose, è bene destinato alla produzione, alla circolazione, allo scambio. È, in sintesi, merce-animale».[42]

Di conseguenza, non stupisce, come l'animale sia stato qualificato, in ambito giuridico, quale 'bene' oggetto di diritti altrui, funzionale al soddisfacimento di bisogni umani, anziché come soggetto di diritto[43].

Numerosi sono, infatti, gli ordinamenti che hanno sottoposto, e tutt'ora sottopongono, l'animale al regime dei beni. Si pensi agli artt. 524 e 528 del *Code Civil* francese nella loro versione originaria[44], o ancora, alla codificazione civile italiana che, all'art. 812 c.c., nel

[39] A conferma di ciò, «si pensi agli animali, agli insetti, alle navi, pietre e statue, personificati (a scopo di condanna) nella prassi delle corti pre-moderne per evitare che la responsabilità del loro uso o della loro azione ricadesse sui terzi o sui proprietari, ovvero per rimediare a semplice lacune di responsabilità», così R. MÍGUEZ NÚÑEZ, *Né persone né cose: lineamenti decostruttivi per un rinnovamento concettuale della «summa divisio»,* in Rivista Critica Del Diritto Privato, n. 3, 2021, pag. 362.

[40] P. P. ONIDA, *Il problema della qualificazione dogmatica dell'animale non umano nel sistema giuridico-religioso romano*, in E. Granito e F. Manzione (a cura di), *Per una storia non antropocentrica. L'uomo e gli altri animali*, cit., pag. 163.

[41] G. PELEGATTI, *Dignità e diritti degli animali. Prospettive biotiche e giuridiche,* in www.dirittifondamentali.it, 2017, pag. 11.

[42] *Ibidem*, pag. 11.

[43] Appare doveroso precisare che il nostro ordinamento non fornisce una definizione di "soggetto di diritto". Ne consegue che tale nozione è stata elaborata dalla dottrina, la quale ha inteso per "soggettività giuridica" l'idoneità ad essere titolari di diritti ed obblighi giuridici. Si può sostenere che tale titolarità presupponga, quindi, la capacità giuridica: «la soggettività indica la qualità del soggetto, e cioè di centro di imputazioni giuridiche, mentre la capacità indica l'attitudine a ricevere imputazioni giuridiche», in questo senso C. M. BIANCA, *Diritto civile. I. La norma giuridica – i soggetti*, in M. COSSUTTA*, L'essere umano tra soggettività giuridica ed oggettività economica. Note sulla non-cittadinanza fra diritti fondamentali ed incapacità giuridica speciale,* in Etica & Politica, n. 2, 2014, pag. 723.

[44] È interessante sottolineare, però, che il *Code Civil* francese, così come modificato nel 2015, agli artt. 515-514, riconosce oggi la senzienza animale. Tuttavia, nonostante consideri gli animali quali «esseri viventi dotati di sensibilità», continua ad assoggettarli al regime dei beni: «fatte salve le leggi che li proteggono, gli animali sono soggetti al regime dei beni». In questo senso, E. BATTELLI, *Animali non "res inanimate" ma "esseri viventi" non umani: una prospettiva funzionale di tutela del benessere degli animali oltre la soggettività,* cit., pag. 17.

classificare le diverse tipologie di beni, colloca, in via residuale, gli animali tra "gli altri beni mobili".[45]

Ne deriva, dunque, quantomeno nel diritto italiano, l'applicazione del medesimo regime previsto per i beni (art. 810 c.c.). Ci si riferisce, in particolare, agli articoli dal 923 al 926 c.c., che, nel qualificare gli animali come possibile oggetto di acquisto a titolo originario per occupazione o invenzione, confermano la volontà del legislatore di ricondurli alla categoria dei beni piuttosto che a quella dei soggetti. Tale impostazione trova ulteriore riscontro in altre disposizioni del codice civile: gli animali possono, infatti, costituire pertinenze, qualora siano destinati in modo durevole a servizio o a ornamento di un'altra cosa; i parti degli animali sono considerati frutti naturali ai sensi dell'art. 820 c.c.; il proprietario di un animale risponde dei danni che lo stesso ha cagionato ad altri secondo il regime di responsabilità previsto dall'art. 2052 c.c.; ancora, al compratore è riconosciuta la tutela di cui all'art. 1496 c.c.[46] qualora essi presentino vizi.[47]

Ebbene, le disposizioni citate testimoniano, tutte, la chiara prospettiva utilitaristica che continua a caratterizzare il trattamento dell'animale nella legislazione civile italiana.[48]

Un siffatto inquadramento, tuttavia, seppur radicato nel sistema codicistico – alla luce dei profondi mutamenti culturali e sociali che hanno progressivamente incrinato la tradizionale separazione ontologica e gerarchica tra il mondo delle 'persone' e quello delle 'cose'[49] ed in sintonia con il processo dottrinale e giurisprudenziale di "dereificazione" dell'animale – mostra, oggi, evidenti segni di crisi.[50]

---

[45] D. CERINI, *Lo strano caso dei soggetti-oggetti: gli animali nel sistema italiano e l'esigenza di una riforma*, in «dA. Derecho Animal (Forum of Animal Law Studies)», vol. 10/2, 2019, pag. 33.

[46] In particolare, in tema di vendita di animali, si prevede che «la garanzia per i vizi è regolata dalle leggi speciali, o in mancanza, dagli usi locali», ma se neppure questi dispongono, si osservano le norme che precedono, vale a dire le norme che disciplinano le cose.

[47] In questo senso, E. BATTELLI, *Animali non "res inanimate" ma "esseri viventi" non umani: una prospettiva funzionale di tutela del benessere degli animali oltre la soggettività,* cit., pag. 31; G. SPOTO, *Benessere e tutela dell'animale: da "oggetto di protezione" a "soggetto di diritti",* in E. Battelli - M. Lottini - G. Spoto - E. M. Incutti (a cura di), Nuovi orizzonti sulla tutela degli animali, Roma, Roma TrE-press, 2022, pag. 58.

[48] C. SARTORIS, *Il regime giuridico degli animali di affezione. Il problema dell'interesse tutelato*, in dirittoesalute Rivista di sanità e responsabilità medica, n. 2, 2024, pag. 100.

[49] R. MÍGUEZ NÚÑEZ, *Né persone né cose: lineamenti decostruttivi per un rinnovamento concettuale della «summa divisio»,* cit., pag. 360.

[50] Basti pensare alla modifica della disciplina processualcivilistica riguardante il pignoramento mobiliare che va nella direzione di non considerare più l'animale in termini di res. V. art. 514 c.p.c., così come modificato dall'art. 77 della l. 28 dicembre 2015 n. 221, su cui, per prime considerazioni in chiave teorico-comparata, v. F. FONTANAROSA, *I diritti degli animali in prospettiva comparata,* in DPCE Online, n. 1, 2021, pag. 179.

Si registrano, invero, delle entità che vengono ricondotte nella categoria delle 'cose' esclusivamente perché non possono essere ritenute persone: si tratta di 'realtà intermedie', di "cose scomode" o "per difetto"[51], tra le quali rientra, ovviamente, anche l'animale.

In tali ipotesi, «l'interprete ravvisa la presenza di un "essere umano", di un'umanità degna di rispetto, di un interesse da proteggere, nozioni che richiedono una categoria intermedia o che possono essere ben compresse nel genus della soggettività».[52]

Ecco, dunque, che la qualificazione dell'animale come bene giuridico risulta sempre meno convincente e pone al giurista l'esigenza di riflettere sull'adeguatezza della disciplina codicistica del 1942, tenendo conto anche di quanto avviene nello scenario sovranazionale ed europeo.[53]

Fondamentale, in questo senso, è fare riferimento al Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 che, nel modificare il Trattato sull'Unione Europea ed il Trattato che istituisce la comunità Europea, all'art. 13 del risultante Trattato sul funzionamento della Comunità Europea stabilisce che «Nella formulazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione nei settori dell'agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e dello sviluppo tecnologico e dello spazio, l'Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti [sottolineatura aggiunta], rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale».[54]

Dal tenore di tale disposizione emerge chiaramente come la volontà delle istituzioni europee sia quella di riconoscere l'animale come essere senziente, e non più cosa mobile, il cui benessere deve essere preso in considerazione nell'azione dell'Unione, garantendo, quindi, loro, una tutela sempre più indipendente e svincolata dalla prominenza degli interessi umani.[55]

---

[51] Si pensi «al caso del bambino nato senza vita, al concepito, al defunto e al suo cadavere, al degente che si trova in stato vegetativo, agli animali», così R. MÍGUEZ NÚÑEZ, *Né persone né cose: lineamenti decostruttivi per un rinnovamento concettuale della «summa divisio»,* cit., pag. 368.

[52] *Ibidem*, pag. 371.

[53] D. CERINI, *Lo strano caso dei soggetti-oggetti: gli animali nel sistema italiano e l'esigenza di una riforma,* cit., pag. 30.

[54] In questo senso, V. TENORE, *Gli animali in giudizio. Contenzioni costituzionali, civili, penali, amministrativi, contabili, tributari, comunitari sugli "esseri senzienti non umani". Normativa, giurisprudenza, dottrina*, cit., pag., 13-14.

[55] L. MOLINARO, *L'attività politico-normativa dell'Unione Europea a seguito del principio di tutela del benessere animale sancito dall'art. 13 TFUE. Analisi della politica agroalimentare e della disciplina inerente alla sperimentazione animale,* in E. Battelli - M. Lottini - G. Spoto - E. M. Incutti (a cura di), Nuovi orizzonti sulla tutela degli animali, Roma, Roma TrE-press, 2022, pag. 99. Si veda, sul punto, anche V. CARACCIOLO LA GROTTERIA, *Benessere animale e strumenti di tutela,* in diritto e giurisprudenza agraria alimentare e dell'ambiente, n. 4, 2022, pag. 1.

In questa direzione, in Europa, meritano di essere segnalati i modelli normativi austriaco, tedesco e svizzero, che hanno superato la qualificazione dell'animale come 'cosa', attribuendo ad essi uno statuto giuridico differente rispetto a quello dei beni.[56]

Nel 1988, l'ABGB austriaco (§ 285 a) è stato il primo ad intervenire in tal senso, disponendo che: «Gli animali non sono cose; sono protetti da leggi apposite: Le disposizioni valide per le cose sono valide solo se non esistono disposizioni contrarie».[57]

A tale impostazione si è successivamente allineato il BGB tedesco (§90) che, a seguito della riforma del 1990, ha ribadito, con analoga formulazione, che gli animali non sono cose, riconoscendo all'art. 20 della Costituzione rango primario al sistema di tutela degli animali [58] e così ancora il codice svizzero nel 2003.[59]

Parimenti, giova richiamare quanto già osservato in ordine all'evoluzione dell'ordinamento giuridico francese, che, nel 2015, con l'introduzione dell'art. 515-14 nel *Code Civil*, ha riconosciuto agli animali la natura di essere senzienti. Occorre, tuttavia, sottolineare che, sebbene tale intervento rappresenti un significativo indice della mutata sensibilità nei confronti degli animali, le sue ricadute sul piano applicativo risultano di non agevole individuazione.[60] La riforma, infatti, pur riconoscendo come l'animale non sia cosa, ma essere sensibile, continua a far rimanere inalterato il suo statuto giuridico.

Ci sono anche altri ordinamenti europei che si orientano verso il riconoscimento della natura senziente degli animali.[61] È il caso della Spagna, che con la l. n. 17/2021, entrata in vigore il 5 gennaio 2022, ha definito il regime giuridico degli animali adeguandolo alla maggiore sensibilità sociale che oggi esiste nei loro confronti.[62] Ed infatti, la riforma, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 13 TFUE, ha mutato la considerazione giuridica degli

---

[56] G. SPOTO, *Benessere e tutela dell'animale: da "oggetto di protezione" a "soggetto di diritti",* cit., pag. 59.
[57] *Ibidem*, pag. 59.
[58] Sul punto si veda, E. BATTELLI, *Animali non "res inanimate" ma "esseri viventi" non umani: una prospettiva funzionale di tutela del benessere degli animali oltre la soggettività,* cit., pag. 18; G. SPOTO, *Benessere e tutela dell'animale: da "oggetto di protezione" a "soggetto di diritti",* cit., pag. 59; D. CERINI, *Lo strano caso dei soggetti-oggetti: gli animali nel sistema italiano e l'esigenza di una riforma,* cit., pag. 30.
[59] In particolare, il codice civile svizzero contiene una disposizione analoga ai codici tedesco ed austrico, prevedendo che «gli animali non sono cose. Salvo discipline particolari, le prescrizioni applicabili alle cose sono parimenti valide per gli animali». Inoltre, merita di segnalare che la Svizzera nel 2005 ha varato una legge federale sulla tutela degli animali, affermando all'art. 1 che «scopo della presente legge è di tutelare la dignità e il benessere degli animali». Così, M. PITTALIS, *Diritto degli esseri animali. Lezioni e commenti*, Bari, Cacucci Editore, 2022, pag. 19.
[60] F. FONTANAROSA, *I diritti degli animali in prospettiva comparata,* cit., pag.180.
[61] Sul punto si veda, D. CERINI, *Lo strano caso dei soggetti-oggetti: gli animali nel sistema italiano e l'esigenza di una riforma,* cit., pag. 31; F. FONTANAROSA, *I diritti degli animali in prospettiva comparata,* cit., pag.181.
[62] L. MIGLIETTI, *In Spagna gli animali non sono più cose. Qualche osservazione sul caso di Tuco, il primo animale d'affezione riconosciuto come essere senziente ai sensi della legge 17/2021,* in Rivista di Diritti Comparati, n. 2, 2022, pag. 589.

animali da semplici cose ad «esseri viventi dotati di sensibilità»[63]; o ancora, il codice civile della Catalogna (2006) e quello portoghese (così come modificato dalla l. n. 8 del 3 marzo 2017) che riconoscono espressamente gli animali quali esseri senzienti.[64]

Anche il formante giurisprudenziale ha contribuito in modo significativo al processo evolutivo della qualificazione giuridica degli animali, mettendo in discussione la loro tradizionale riconduzione alla categoria dei beni.

Come si avrà modo di evidenziare, numerosi sono stati i giudici, soprattutto nell'ambito delle relazioni familiari, ed in particolare, nelle fasi patologiche delle stesse, che si sono espressi nel senso di non voler considerare gli animali alla stregua degli altri beni mobili oggetto di ripartizione nell'ambito dei procedimenti di separazione o divorzio.[65]

In tale contesto, merita, sin d'ora, di essere segnalata la decisione del Tribunale di Milano del marzo 2013, con la quale, il giudice, omologando un accordo di separazione, ha messo in evidenza come gli animali, sulla scorta del dato normativo di cui al Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, non possano più essere considerati delle mere cose, bensì "esseri senzienti".[66]

L'animale sembra, dunque, collocarsi in una posizione intermedia: non più riconducibile alla categoria delle 'cose', ma neanche considerato soggetto di diritto. Una conferma in tal senso proviene anche dal nuovo art. 3.38 del codice civile belga: «[l]e cose, naturali o artificiali, corporee o incorporee, si distinguono dagli animali. Le cose e gli animali si distinguono dalle persone».[67]

In questo modo, la riforma belga, entrata in vigore il 1° settembre 2021, ha introdotto, nel codice civile, una terza categoria, rompendo la tradizionale dicotomia tra persone e cose.

Nel nostro ordinamento, invece, pur a fronte dei numerosi progressi compiuti in materia di tutela degli animali[68] e del rafforzamento dei doveri di protezione posti a carico dell'uomo,

---

[63] *Ivi,* pag. 590.
[64] Così, F. FONTANAROSA, *I diritti degli animali in prospettiva comparata,* cit., pag. 181.
[65] A. A. MOLLO, *La soggettività giuridica degli essi non umani: gli animali*, in European Journal of Privacy Law & Technologies, n. 2., 2022, pag. 297.
[66] *Ibidem*.
[67] R. MÍGUEZ NÚÑEZ, *Né persone né cose: lineamenti decostruttivi per un rinnovamento concettuale della «summa divisio»,* cit., pag. 373.
[68] È da segnalare al riguardo la recente modifica di cui alla Legge Costituzionale, 11 febbraio 2022, n.1., degli artt. 9 e 41 Cost., con l'introduzione di una riserva di legge statale in materia di tutela degli animali. Tutela che, però, è ancora allo stato iniziale, alla luce dello scarno dato normativo e in attesa di una più concreta attuazione delle disposizioni di cui all'art. 9 Cost. Sul punto si veda V. TENORE, *Gli animali in giudizio. Contenzioni costituzionali, civili, penali, amministrativi, contabili, tributari, comunitari sugli "esseri senzienti non umani". Normativa, giurisprudenza, dottrina*, cit., pag. 25.

l'animale continua ad essere considerato *res.*[69] A conferma di ciò, si pone il ragionamento della Suprema Corte, laddove l'animale, «per quanto sia un essere senziente»[70] è qualificato come bene di consumo ai sensi dell'art. 128 del d.lgs. n. 206 del 2005[71]; ancora, «riconoscere i cani come esseri senzienti non muta affatto, in maniera vincolante sul legislatore nazionale e sul giudice, il loro regime giuridico*»*[72], ossia quello di *res*.

Alla luce di quanto esposto, sembra, dunque, potersi affermare, che, allo stato attuale, non sia ancora possibile riconoscere agli animali una soggettività giuridica equiparabile, in termini di titolarità di diritti, a quella propria dell'uomo.[73] In questa direzione, una parte della dottrina[74], ha evidenziato le difficoltà concrete che ostacolerebbero tale attribuzione, la principale delle quali risiederebbe nella concreta attuabilità della tutela delle pretese ad essi riferibili, tradizionalmente ricondotta al concetto di persona.[75]

In altre parole, gli animali, come appare evidente, non sarebbero in grado di esercitare direttamente quei diritti che si intende loro attribuire.

Ma una cosa è certa: «l'animale […] risulta innalzato di un grado, si colloca cioè in una condizione intermedia, con l'effetto di uscire assolutamente dalla condizione di cosa, di non soggetto di diritto».[76]

---

[69] Si tratta di una situazione destinata a cambiare grazie alle riforme e proposte di legge attualmente in atto volte a riconoscere gli animali come essere senzienti. Si veda a proposito il ddl n. 93 del 2018 contenente il "Codice delle disposizioni per la tutela degli animali di affezione, la prevenzione e il controllo del randagismo" – a cui si sono aggiunte in data 27 aprile 2018, la proposta di "Introduzione del titolo XIV-bis del Libro Primo del Codice civile e altre disposizioni per la tutela degli animali", che mira a riconoscere loro diritti e dignità in quanto esseri senzienti; o ancora il ddl presentato il 19 febbraio 2019, n.1078, recante "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, nonché altre disposizioni in materia di tutela degli animali"*,* volto a far diventare oggetto di tutela l'animale medesimo, e non più la persona legata ad esso emotivamente o sentimentalmente, aumentando le pene già previste per i delitti contro gli animali e prevedendo nuove fattispecie di reato. Così V. TENORE, *Gli animali in giudizio. Contenzioni costituzionali, civili, penali, amministrativi, contabili, tributari, comunitari sugli "esseri senzienti non umani". Normativa, giurisprudenza, dottrina*, cit., pag. 25.

[70] Cfr. Cass. Civ., sez. II, 25 settembre 2018, n. 22728.

[71] R. MÍGUEZ NÚÑEZ, *Né persone né cose: lineamenti decostruttivi per un rinnovamento concettuale della «summa divisio»,* cit., pag. 373.

[72] Cfr. Cass. Pen., 20 ottobre 2016, n. 54531.

[73] F. P. TRAISCI, F. FONTANAROSA, *I diritti degli animali: da oggetto di consumo agroalimentare a soggetti giuridici con diritti propri,* in L. Scaffardi, V. Zeno-Zencovich (a cura di), *Cibo e diritto. Una prospettiva comparata*, volume II, Roma, Roma TrE-PRESS, 2020, pag. 866.

[74] In questo senso, G. P. CIRILLO, *Sistema istituzionale di diritto comune,* II ed., Padova, Cedam, 2021, pag. 232 ss., il quale evidenzia «[…] gli animali non hanno quelle posizioni giuridiche naturali nell'ordinamento, ossia l'autonomia negoziale e men che meno la potestà. Pertanto assicurare ad essi la personalità giuridica, che è uno strumento tecnico come tanti altri, significa fare un salto non consentito nell'ordinamento giuridico, in quanto il meccanismo dell'attribuzione della stessa o comunque di una soggettività, piena ma forse anche parziale, postulerebbe, oltre a quanto testé detto, la loro capacità di percepire le norme e i meccanismi formativi del diritto nei gruppi organizzati; cosa che non è nella realtà delle cose, com'è facile intuire».

[75] F. P. TRAISCI, F. FONTANAROSA, *I diritti degli animali: da oggetto di consumo agroalimentare a soggetti giuridici con diritti propri,* cit., pag. 866.

[76] R. MÍGUEZ NÚÑEZ, *Né persone né cose: lineamenti decostruttivi per un rinnovamento concettuale della «summa divisio»,* cit., pag. 373.

Quanto appena rilevato consente di cogliere, in sintesi, come la tradizionale contrapposizione tra persone e beni, su cui si fonda il nostro codice civile, risulta verosimilmente superata; si fa strada, infatti, l'esigenza di riconoscere una terza categoria, che presenta tutti i requisiti per essere accolta a pieno titolo dal nostro ordinamento: quella degli animali, ossia di soggetti non umani, ma comunque titolari di diritti.[77]

Pertanto, «occorre prendere atto che il cammino per riconoscere l'animale come essere senziente meritevole di una specifica tutela […] rimane travagliato»[78], ma ciò si rivela necessario poiché l'esistenza di vincoli giuridici sovrannazionali, quale il menzionato art. 13 TFUE, richiedono un adeguamento, ormai non più rinviabile, verso una qualificazione civilistica più coerente dell'animale.[79]

1.5. Verso una nuova sensibilità giuridica dell'animale

Il progressivo consolidarsi di una rinnovata sensibilità nei confronti della condizione animale ha trovato concreta espressione nell'adozione di importanti strumenti internazionali e nell'emanazione di interventi normativi, sia sul piano nazionale che sovranazionale, sempre più attenti alla loro protezione. A tal proposito, si procederà, dapprima, all'esame dei principali riconoscimenti internazionali e sovranazionali per poi soffermarsi, brevemente, sull'ordinamento interno.

1.5.1. (Segue) I riconoscimenti internazionali e sovranazionali

Il dibattito sulla tutela della vita animale ha trovato, come già anticipato, il proprio culmine tra il XVIII e XX secolo, conducendo così all'emanazione del primo provvedimento internazionale di rilievo.[80]

Si tratta della "Dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali", sottoscritta da personalità del mondo filosofico, giuridico e scientifico, presentata a Bruxelles il 26 gennaio 1978, e proclamata poi a Parigi il 15 ottobre 1978 presso la sede UNESCO.[81]

---

[77] G. SETTANI, M. RUGGI, *La donazione di animali nell'ordinamento civilistico italiano,* in Teoria e Storia del Diritto Privato, n. XIV, 2021, pag. 33.
[78] E. BATTELLI, *Animali non "res inanimate" ma "esseri viventi" non umani: una prospettiva funzionale di tutela del benessere degli animali oltre la soggettività,* cit., pag.19.
[79] D. CERINI, *Lo strano caso dei soggetti-oggetti: gli animali nel sistema italiano e l'esigenza di una riforma,* cit., pag. 33.
[80] M. PITTALIS, *Diritto degli esseri animali. Lezioni e commenti,* cit., pag. 11.
[81] *Ibidem*, pag. 11.

Tale dichiarazione, pur senza obbligare giuridicamente alcuno Stato, è volta a promuovere il rispetto di ogni forma di vita e pone le premesse per il riconoscimento di posizioni giuridiche in capo agli animali, nonché per la correlata responsabilità dell'uomo nei loro confronti.

Essa, infatti, articolata in 14 disposizioni, contiene enunciazioni di grande rilievo giuridico, a partire dall'art. 1 secondo il quale «Tutti gli animali nascono uguali davanti alla vita e hanno gli stessi diritti all'esistenza» fino all'art. 14 dove viene affermato solennemente che «i diritti degli animali devono essere difesi dalla legge come i diritti dell'uomo».[82]

Ecco, dunque, che, anche in ambito giuridico e non più solo su quello filosofico, gli animali iniziano ad essere considerati titolari di diritti che impongono all'uomo specifici doveri di rispetto e protezione, escludendo così ogni forma di maltrattamento o crudeltà.

Altro documento internazionale di notevole importanza è la "Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia"[83], il cui Preambolo, tra i "consideranda", sancisce che «l'uomo ha l'obbligo morale di rispettare tutte le creature viventi», convenzione che sarà oggetto di più ampia analisi nel paragrafo successivo.

Nell'ambito nel Consiglio d'Europa meritano, inoltre, di essere segnalate la "Convenzione europea sulla protezione degli animali durante il trasporto internazionale", firmata a Parigi il 13 dicembre 1968, la "Convenzione Europea sulla protezione degli animali negli allevamenti", adottata il 13 marzo 1976 ed entrata in vigore il 10 settembre 1978, la "Convenzione Europea sulla protezione degli animali da macello", adottata il 10 maggio 1979 ed entrata in vigore l'11 giugno 1982 e la "Convenzione europea sulla protezione degli animali vertebrati utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici" del 18 marzo 1986.[84]

Tali convenzioni, pur non essendo finalizzate al riconoscimento di veri e propri diritti in capo agli animali, evidenziano comunque la necessità di garantirne il benessere, considerato nelle sue diverse manifestazioni (quali adeguato alloggio, corretta alimentazione, cure appropriate, libertà di movimento e divieto di sofferenze evitabili). Ne consegue, dunque,

[82] Tale dichiarazione, infatti, esplicita il concetto per cui ogni animale è titolare di veri e propri diritti: essi hanno diritto all'esistenza (art. 1), al "rispetto", nonché "alla considerazione, alle cure e alla protezione dell'uomo" (art. 2); se lavorano, hanno "diritto a ragionevoli limitazioni di durata e intensità di lavoro, ad una alimentazione adeguata e al riposo" (art. 7). Si prevedono altresì dei divieti: come ad esempio quello di essere sottoposti a maltrattamenti e ad atti crudeli (art. 3), di effettuare sperimentazioni su di essi (art. 8) e di utilizzarli per il divertimento dell'uomo (art. 10).

[83] La convenzione è stata siglata dagli Stati membri del Consiglio d'Europa a Strasburgo il 13 novembre 1987, in vigore dal 1° maggio 1992 e ratificata dal Parlamento italiano con la L. 4 novembre 2010, n. 201.

[84] P. VIPIANA, *La protezione degli animali nel nuovo art. 9 Cost.,* in DPCE Online, n. 2, 2022, pag. 1112. Per un approfondimento in questo senso si v. anche P. DONADONI, *Animali, senzienza e specismo nella disciplina giuridica sovranazionale europea,* in Boletin Mexicano de Derecho Comparado, n. 164, 2022, pag. 62 e ss.

l'imposizione di specifici obblighi a carico delle Parti contraenti, e indirettamente, degli esseri umani nei confronti degli animali.[85]

L'impulso più significativo, che ha orientato anche il legislatore nazionale verso le aperture sopra esaminate, proviene dall'Unione Europea.[86] Si tratta del già citato Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 che, all'art. 13, nel riconoscere "il benessere degli animali in quanto esseri senzienti", rappresenta, senza dubbio, una delle più importanti innovazioni acquisite nell'ambito dell'ordinamento dell'Unione Europea[87]. Esso, infatti, impegna, per la prima volta, tutti gli Stati membri ad assicurare agli animali una condizione di benessere che tenga conto anche della loro dimensione morale.[88]

Invero, in applicazione di tale articolo, gli animali risultano tutelati in sé, a prescindere dalla loro specie di appartenenza. Quanto, poi, alla nozione di benessere: con essa s'intende far riferimento allo «stato di completa salute fisica e mentale che consente all'animale di vivere in armonia con il suo ambiente».[89]

Occorre, tuttavia, sottolineare come già prima dell'introduzione dell'art. 13 TFUE una serie di atti convenzionali e direttive settoriali[90] contemplassero, seppur in modo non organico, la tutela del benessere animale in diversi ambiti, quali ad esempio allevamento, trasporto e macello.

In questa prospettiva, l'art. 13 del Trattato di Lisbona rappresenta il punto di approdo di un percorso evolutivo scandito da passaggi di significativo rilievo: a titolo esemplificativo, si tenga conto della Dichiarazione n. 24 allegata al Trattato di Maastricht che invitava gli Stati membri a considerare le esigenze di benessere degli animali nell'ambito della politica agricola comune, dei trasporti, del mercato interno, nonché della ricerca e dello sviluppo tecnologico; ancora, del Protocollo sulla Protezione e il benessere degli animali, allegato al Trattato di

---

[85] A. ROSANÒ, *Gli animali da compagnia dell'ordinamento dell'Unione Europea: percorsi possibili verso una maggiore protezione*, in Unione Europea e Diritti, n. 1, 2026, pag. 8.
[86] A. A. MOLLO, *La soggettività giuridica degli essi non umani: gli animali*, cit., pag. 296.
[87] F. BARZANTI, *La tutela del benessere degli animali nel Trattato di Lisbona,* in Diritto Unione Europea, n. 1, 2013, pag. 49.
[88] È necessario sottolineare che nel, Regno Unito, poco dopo l'introduzione del menzionato art. 13 TFUE è stata adottata la legge *Animal Welfar Act* del 2006, con la finalità di prevedere sanzioni nei confronti di chi arrechi sofferenze agli animali, nonché di imporre l'obbligo di garantire loro cure adeguate e un'alimentazione idonea. Successivamente, nel 2021, è stato presentato il disegno di legge denominato "*Animale Welfar (sentencing) Bill*", volto a rafforzare ulteriormente la tutela degli animali, riconoscendoli come esseri senzienti e considerando il loro benessere in tutte le decisioni politiche. In questo senso, E. GIUSTI, *Il diritto alla salute degli animali, politiche economiche proattive e polizze assicurative,* in Euro-Balkan Law and Economics Review, n. 2, 2024, pag. 261.
[89] Definizione OMS/Hugnes 1976, cui farà seguito, come si vedrà, quella dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) del 2008. In tale senso M. PITTALIS, *Diritto degli esseri animali. Lezioni e commenti,* cit., pag. 11.
[90] Si consideri a titolo esemplificativo le già citate Convenzioni nell'ambito del Consiglio d'Europa; o ancora la Direttiva 98/58/CE del Consiglio relativa alla protezione degli animali negli allevamenti.

Amsterdam, con il quale, si assiste, già nel 1997, al primo espresso riconoscimento degli animali quali esseri senzienti.[91]

Ne consegue, dunque, che l'Unione Europea si distingue come uno dei principali attori nella promozione di solide garanzie a tutela degli animali, ponendo il relativo benessere quale valore fondamentale delle proprie politiche.

1.5.2. (Segue) La tutela degli animali in Italia

In continuità con le evoluzioni registratesi a livello internazionale e sovranazionale, anche l'ordinamento italiano ha progressivamente elaborato una disciplina sempre più articolata in materia di tutela degli animali, attraverso interventi legislativi di crescente rilievo.

Appare pertanto opportuno procedere, in ordine cronologico, all'analisi dei principali interventi normativi, per poi esaminare la recente modifica dell'art. 9 della Costituzione.

È interessante notare che, già a partire dalla seconda metà dell'Ottocento, si rivengono, in Italia, le prime manifestazioni di attenzione verso la condizione degli animali, come dimostra l'iniziativa promossa nel 1871, a Torino, da Giuseppe Garibaldi, che portò alla nascita della prima società italiana per la loro protezione, divenuta poi Ente nazionale protezione animali (Enpa).[92]

Tuttavia, sul piano strettamente giuridico, per lungo tempo, la tutela degli animali si è sviluppata in modo frammentario e prevalentemente indiretto. In particolare, essa risultava affidata principalmente alla disciplina penalistica, a partire dal codice Zanardelli del 1889, cui fece seguito la prima Legge organica in materia di protezione degli animali, la n. 611 del 1913[93], e, successivamente dal Codice Penale del 1930 (artt. 638 e 727).

È solo, dunque, con la Legge 14 agosto 1991, «Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo», che viene affrontato espressamente, nell'ordinamento

---

[91] A. A. MOLLO, *La soggettività giuridica degli essi non umani: gli animali*, cit., pag. 296.

[92] Per una ricostruzione storica dell'Enpa si veda A. MAIORI, *La protezione degli animali in Italia. Storia dell'ENPA e dei movimenti zoofili ed animalisti dalla metà dell'Ottocento alle soglie del Duemila,* Roma, Edizioni Enpa, 2016, pp. 21-43.

[93] In particolare, tale Legge rubricata «Provvedimenti per la protezione degli animali», all'art. 1, recitava «Fermo il disposto dell'art. 491 del Codice penale sono specialmente proibiti gli atti crudeli su animali, l'impiego di animali che per vecchiezza, ferite, o malattie non siano più idonei a lavorare, il loro abbandono, i giuochi che importino strazio di animali, le sevizie nel trasporto del bestiame, l'accecamento degli uccelli ed in genere le inutili torture per lo sfruttamento industriale di ogni specie animale». Legge che integrava, dunque, l'art. 491 del Codice penale Zanardelli che, per la prima volta nel nostro ordinamento, proibiva esplicitamente atti crudeli, sevizie e maltrattamenti di animali, recitando «chiunque incrudelisce verso animali o, senza necessità li maltratta ovvero li costringe a fatiche manifestamente eccessive, è punito con ammenda. […] Alla stessa pena soggiace anche colui il quale per solo fine scientifico o didattico, ma fuori dei luoghi destinati all'insegnamento, sottopone animali ad esperimenti tali da destare ribrezzo».

italiano, il tema della tutela degli animali. Essa, infatti, sebbene riferita a specifiche categorie di animali particolarmente legate all'uomo, ha segnato un significativo mutamento di prospettiva, aprendo la strada ad un progressivo rafforzamento del quadro normativo in senso fortemente animalista.[94]

In tale contesto si considerino le modifiche apportate al codice della strada ad opera della L. 26 luglio 2010, n. 120, che ha introdotto l'art. 189, comma 9 bis c.d.s., il quale prevede in capo all'utente che, in caso di incidente, abbia causato danni a uno o più animali di affezione, da reddito o protetti l'obbligo di fermarsi, nonché di adottare ogni misura idonea a garantire un tempestivo intervento di soccorso, pena l'applicazione di una sanzione pecuniaria.[95]

Deve altresì essere menzionata, alla luce della sempre più diffusa convivenza con gli animali all'interno delle mura domestiche, la rilevante previsione di cui alla riforma del condominio, attuata con la L. 11 novembre 2012, n. 2020, che all'art. 16, lett. b, ha aggiunto un ultimo comma all'art. 1138 c.c., ai sensi del quale «le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici». Sulla stessa linea, si segnala l'art. 30 del D. Lgs. 23 maggio 2011n. 79 (c.d. Codice del Turismo), come modificato dal D. Lgs. 21 maggio 2018, n. 62, a mente del quale «Lo stato promuove ogni iniziativa volta ad agevolare e favorire l'accesso ai servizi pubblici e nei luoghi aperti al pubblico dei turisti con animali domestici al seguito».[96]

La crescente rilevanza della questione animale è poi confermata dalla già citata riforma che ha investito il pignoramento mobiliare: in particolare, l'art. 77 della L. 28 dicembre 2015, n. 221, introducendo i commi 6-*bis* e 6-*ter* all'art. 514, ha inserito tra i beni mobili assolutamente impignorabili «gli animali di affezione o da compagnia tenuti presso la casa del debitore o negli altri luoghi a lui appartenenti, senza fini produttivi, alimentari o commerciali» e degli «animali impiegati a fini terapeutici o di assistenza del debitore, del coniuge, del convivente o dei figli».

Ancora, occorre menzionare il D. Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, grazie al quale è stato introdotto il concetto di benessere a proposito degli animali impiegati in attività sportive.[97]

Ecco, dunque, che tali sviluppi normativi appaiono espressione di una evoluzione significativa circa l'attenzione riservata agli esseri animali, la quale ha trovato il suo punto di approdo nella recente riforma dell'art. 9 della Costituzione.

---

[94] G. A. PARINI, *Gli animali nel diritto civile italiano*, in S. De Vido, M. Gazzola (a cura di), *Lineamenti di diritto e diritti degli animali non umani*, 1.ed., Venezia, Edizioni Ca' Foscari, 2025, pag. 188.
[95] *Ivi*, pag. 189.
[96] M. PITTALIS, *Diritto degli esseri animali. Lezioni e commenti,* cit., pag. 23.
[97] *Ibidem*.

Invero, con la L. Cost. n. 1 dell'11 febbraio 2022, sospinta da una larga maggioranza parlamentare, gli animali sono stati finalmente menzionati dal nostro testo costituzionale.[98] È stato aggiunto, infatti, un terzo comma all'art. 9 Cost., che, oggi, recita la Repubblica «[t]utela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali».

Tralasciando, in questa sede, le pur rilevanti questioni attinenti alla tutela dell'ambiente, appare opportuno concentrare l'attenzione sui risvolti che la riforma ha determinato in materia di tutela degli animali, nonché sul dibattito dottrinale sviluppatosi al riguardo.

Sotto questo ultimo profilo, significativo è stato il disappunto di coloro che auspicavano il riconoscimento, sulla scorta dell'art. 13 del Trattato di Lisbona, della soggettività giuridica dell'animale in modo pieno ed esplicito anche nella fonte primaria.[99]

Altri, invece, offrendo una lettura più ottimistica della disposizione, hanno ritenuto che essa consenta di riconoscere, in Costituzione, una forma di tutela diretta dell'animale, non più meramente mediata attraverso altri interessi costituzionalmente rilevanti e, pertanto, svincolata dal rapporto con l'essere umano.[100]

Non appare, pertanto, condivisibile l'idea, emersa nel corso dei lavori parlamentari, secondo la quale la modifica dell'art. 9 Cost. sarebbe priva di contenuti realmente innovativi o si limiterebbe ad enunciare il mero valore intrinseco dell'animale. Al contrario, grazie a tale riforma, la tutela dell'animale si configura come un dovere fondamentale dell'ordinamento.[101]

In effetti, l'aver sganciato la tutela degli animali da quella di qualsiasi altro bene (come ambiente, fauna, diversità), e averne fatto oggetto di tutela diretta, rende implicito il loro riconoscimento come esseri senzienti, segnando, così, il definitivo superamento della tradizionale visione antropocentrica, quantomeno sul piano della cultura costituzionale.[102]

Non può trascurarsi, inoltre, che il riconoscimento della obbligatorietà di una tutela degli animali ha interessato una disposizione collocata nella prima parte della Costituzione, dedicata ai «Principi fondamentali», ossia a quei valori che la Corte Costituzionale ha qualificato come "valori supremi dell'ordinamento", che «non possono essere sovvertiti o modificati nel loro

[98] U. IZZO, *Il danno nella relazione tra uomini e animali. Storia e attualità di un problema,* Collana della Facoltà di Giurisprudenza, Trento, Università degli Studi di Trento, 2025, pag. 13.
[99] *Ivi*, pag. 33-34.
[100] P. MAGARÒ, *La tutela degli animali nel nuovo articolo 9 della costituzione italiana*, in I. Fanlo Cortés - G. Savorani (a cura di), *Il benessere degli animali non umani. Valore autonomo o strumentale? Questioni bioetiche e ruolo del diritto*, cit., pag. 101.
[101] *Ibidem*.
[102] A. VALASTRO, *La tutela degli animali nella Costituzione italiana,* in BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto, n. 2., 2022, pag. 265.

contenuto essenziale neppure da leggi di revisione costituzionale o da altre leggi costituzionali».[103]

Ciò implica che il rafforzamento delle garanzie introdotte nell'art. 9 non si esaurisce nel mero inserimento degli animali nel testo costituzionale, ma comporta che la relativa disciplina possa evolvere esclusivamente in senso migliorativo. In tale prospettiva, la riserva di legge statale prevista dall'art. 9 Cost. appare orientata ad assicurare il rispetto di standard minimi uniformi, promuovendo al contempo un progressivo innalzamento del livello di protezione su tutto il territorio nazionale.

1.5.3. (Segue) La tutela penale

In linea con il progressivo rafforzamento della tutela degli animali nell'ordinamento italiano, assume particolare rilievo anche la protezione prevista in sede penale.

Come già accennato, una prima forma di tutela può essere rintracciata nel Codice Zanardelli del 1889, il quale, all'art. 491, introduceva il reato di maltrattamento degli animali. Accanto a due fattispecie di carattere generale, rappresentate dall'incrudelimento e dal maltrattamento in assenza di necessità, la contravvenzione prevedeva due ulteriori ipotesi specifiche: l'imposizione di lavori eccessivamente gravosi e la sottoposizione degli animali ad esperimenti idonei a suscitare repulsione, anche quando effettuati per finalità didattiche o scientifiche al di fuori dei luoghi deputati all'insegnamento.[104]

Successivamente, la Legge 12 giugno 1913, n. 611 ampliava il novero delle condotte rilevanti, introducendo ulteriori fattispecie specifiche[105], anch'esse sanzionate mediante rinvio all'art. 491.

È necessario osservare, però, che le diverse ipotesi di maltrattamento erano incentrate prevalentemente sulla tutela della sensibilità umana anziché sulla protezione dell'animale in quanto tale. In altre parole, la rilevanza penale non era attribuita al maltrattamento in sé, ma alla sua idoneità ad offendere il sentimento umano.[106]

Pertanto, la *ratio* dell'incriminazione risiedeva nell'esigenza di tutelare il sentimento di pietà verso gli animali e nella promozione di un livello minimo di educazione civile, volto a

[103] Cfr. Corte Cost., 29 dicembre 1988, n. 1146, in P. MAGARÒ, *La tutela degli animali nel nuovo articolo 9 della costituzione italiana*, cit., pag. 103.
[104] A. MEDEO, *La tutela penale degli animali contro i maltrattamenti*, cit., pag. 152.
[105] Al riguardo si consulti nota 93.
[106] Per un maggiore approfondimento si veda, in proposito, F. FASANI, *l'animale come bene giuridico,* in Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale, n. 2, 2017, pp. 710 e ss.

prevenire comportamenti crudeli.[107] A conferma di ciò si poneva anche il collocamento di tale disposizione tra le "Contravvenzioni concernenti la pubblica moralità".

Sulla stessa scia si collocava anche il Codice Rocco, che, fino alla riforma introdotta con L. n. 189 del 2004, contemplava soltanto due disposizioni concernenti la tutela degli animali: gli artt. 638 e 727.[108]

L'art. 638, rubricato «Uccisione o danneggiamento di animale altrui», era collocato nel Titolo X tra i delitti contro la proprietà. Pertanto, bene giuridico tutelato non era l'animale in sé, bensì l'interesse patrimoniale del proprietario[109]; l'animale veniva infatti considerato nella sua dimensione economica, alla stregua di un bene, in linea con la qualificazione di *res* nel codice civile.[110]

L'art. 727 invece, che, sostanzialmente, manteneva la stessa formulazione dell'art. 491 del codice Zanardelli, trovava la sua collocazione all'interno della categoria delle contravvenzioni concernenti la polizia dei costumi, e, quindi tra i reati minori contro la morale pubblica.[111]

È evidente, dunque, come l'introduzione del Codice Rocco non abbia comportato alcun mutamento dal punto di vista dell'interesse giuridico tutelato: esso continuava ad essere individuato nel sentimento etico-sociale di umanità verso gli animali, i quali «[…] acquistavano rilievo nel momento in cui si presentavano funzionali al soddisfacimento dell'interesse umano a non essere "ferito" nella sua compassione verso gli animali».[112]

Tuttavia, già a partire dagli anni '90, anche alla luce del crescente dibattito filosofico e giuridico sul tema, la giurisprudenza[113] ha iniziato ad evidenziare come l'art. 727, pur tutelando formalmente il sentimento di pietà dell'uomo verso gli animali, dovesse essere interpretato in modo tale da riconoscere una tutela anche a questi ultimi, in quanto esseri senzienti capaci di provare dolore.

---

[107] M. GAZZOLA, *La tutela penale degli animali non umani e la legge n.82 del 6 giugno 2025,* in S. De Vido - M. Gazzola (a cura di), *Lineamenti di diritto e diritti degli animali non umani*, 1.ed., Venezia, Edizioni Ca' Foscari, 2025, pag. 159.
[108] *Ibidem*.
[109] V. FERRARA, *Frodi e maltrattamento di animali*, in E. Granito - F. Manzione (a cura di), *Per una storia non antropocentrica. L'uomo e gli altri animali*, Salerno, Plectica editrice, 2010, pag. 283.
[110] M. GAZZOLA, *La tutela penale degli animali non umani e la legge n. 82 del 6 giugno 2025*, cit., pag. 158.
[111] *Ibidem*.
[112] V. FERRARA, *Frodi e maltrattamento di animali,* cit., pag. 278.
[113] In particolare, si fa riferimento alla sentenza n. 691 del 14 marzo 1990 della Corte di Cassazione dove viene affermato «[…] in via di principio il reato di cui all'art. 727 codice penale, in considerazione del tenore letterale della norma (maltrattamento) e del contenuto di essa (ove si parla non solo di sevizie, ma anche di sofferenze ed affaticamento), tutela gli animali in quanto autonomi esseri viventi, dotati di sensibilità psico-fisica e capaci di reagire agli stimoli del dolore, ove essi superino una soglia di normale tollerabilità […]», in V. FERRARA, *Frodi e maltrattamento di animali,* cit., pag. 279-280.

Si giunge, dunque, per effetto della L. 22 novembre 1993, n. 473, alla prima riforma della contravvenzione di maltrattamento di animali, con la quale inizia ad emergere un interesse alla tutela delle loro condizioni di vita. Vengono, infatti, ampliate le ipotesi di maltrattamento e la tutela comincia ad essere riferita all'animale in sé e al suo benessere.[114]

Ma la riforma che, ancora oggi, costituisce il nucleo fondamentale della tutela penale, è quella attuata con la L. 20 luglio 2004, n. 189.

Tale riforma ha introdotto, nel Libro II del codice penale, il Titolo IX-*Bis*, rubricato "Dei delitti contro il sentimento per gli animali".

Sebbene la denominazione di tale Titolo richiami, ancora, la tutela del sentimento dell'uomo verso gli animali[115], la riforma rappresenta una prima evoluzione, in quanto l'animale inizia a rilevare non più soltanto in funzione della percezione umana, ma come soggetto portatore di una propria dimensione esistenziale.[116]

Ne costituisce prova il fatto che, da semplice contravvenzione, il maltrattamento di animali viene elevato a delitto (art. 544-*ter* c.p.), con conseguente aggravamento delle pene, aumento dei tempi di prescrizione e necessità del dolo, anche nella forma del c.d. dolo eventuale.[117] È rimasta prevista, in ogni caso, la contravvenzione di cui all'art. 727 c.p. con la nuova rubrica di "Abbandono di animali".[118]

Da ultimo, merita di essere richiamata la recente L. 6 giugno 2025, n. 82, la quale, anche alla luce del nuovo art. 9 Cost., si propone di rafforzare in modo concreto ed effettivo la tutela penale.

In particolare, tale intervento ha finalmente comportato la modifica della rubrica del Titolo IX-*Bis* del codice penale, oggi ridenominato "Dei delitti contro gli animali".

---

[114] A. MEDEO, *La tutela penale degli animali contro i maltrattamenti*, cit., pag. 153-154.

[115] Occorre rilevare che, proprio per tale ragione, la maggior parte della dottrina ha continuato ad escludere che le norme in questione tutelassero direttamente gli animali; ciò sulla base anche della collocazione di tali delitti nel Titolo IX-bis, ossia dopo quelli contro la moralità pubblica e il buon costume. Inoltre, anche l'introduzione, da parte della medesima legge, dell'art. 19-*ter*, all'interno delle disposizioni di coordinamento del codice penale, il quale prevede un'ampia deroga all'applicazione dei nuovi delitti in materia di caccia, pesca, allevamento, trasporto, etc., ha indotto a ritenere prevalenti le esigenze umane, rispetto a quelle di tutela degli animali. In questo senso, A. MEDEO, *La tutela penale degli animali contro i maltrattamenti*, cit., pag. 156; M. GAZZOLA, *La tutela penale degli animali non umani e la legge n.82 del 6 giugno 2025*, cit., pag. 161;

[116] A. MEDEO, *La tutela penale degli animali contro i maltrattamenti*, cit., pag. 155.

[117] V. FERRARA, *Frodi e maltrattamento di animali,* cit., pag. 282.

[118] La contravvenzione prevista dall'art. 727 c.p., a seguito della riforma introdotta con la L. n. 189 del 2004, è stata articolata in due distinte ipotesi: da un lato, l'abbandono di animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività (1° comma); dall'altro, la detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura e tali da provocare gravi sofferenze (2° comma). Tali fattispecie erano già state inserite nell'art. 727 c.p. dalla riforma del 1993, la quale, tuttavia, non prevedeva, per la seconda ipotesi, il requisito della produzione di gravi sofferenze. In questo senso, A. MEDEO, *La tutela penale degli animali contro i maltrattamenti*, cit., pag. 159.

Da mero oggetto, l'animale diventa, dunque, il diretto destinatario della tutela penale, essendo riconosciuto quale soggetto passivo delle condotte lesive poste in essere nei suoi confronti.[119]

La soppressione del riferimento al "sentimento" umano, l'inasprimento delle pene, l'ampliamento delle condotte punibili[120] e l'introduzione di nuove circostanze aggravanti evidenziano, quindi, chiaramente il mutamento di prospettiva del legislatore.[121]

In definitiva, allo stato attuale, le fattispecie penali menzionate sono volte a tutelare non più il sentimento nutrito dagli uomini, ma la vita, l'integrità psico-fisica, la salute e il benessere dell'animale.[122]

1.6. La nozione di animale d'affezione

Alla luce del quadro normativo delineato, si può ora procedere ad esaminare le varie categorie in cui essi possono essere distinti. Invero, la loro collocazione giuridica e le norme che ne derivano comportano approcci differenti a seconda del tipo di animale considerato. In effetti, sia nell'ordinamento giuridico italiano sia nella disciplina sovranazionale, si registra una forte ambivalenza circa l'attenzione riservata ad essi.

La ragione di una tale diversificazione è da ricondursi, ovviamente, al ruolo e alla funzione che essi rivestono all'interno della società.

Come si può agevolmente immaginare, un trattamento privilegiato è riservato agli animali nei confronti dei quali l'uomo ha instaurato un legame di natura affettiva, comunemente qualificati animali da compagnia o di affezione.[123]

---

[119] R. BOVATTI, *Verso una maggiore tutela degli animali? Prime riflessioni sulla Legge 6 giugno 2025, n. 82*, in Giurisprudenza Penale Web, n. 9, 2025, pag. 4.

[120] Si segnala, ad esempio, la L. 201 del 2010 che ha introdotto, all'art 4, una nuova fattispecie penale, il "*Traffico illecito di animali da compagnia*". Così, M. PITTALIS, *Diritto degli esseri animali. Lezioni e commenti,* cit., pag. 17

[121] Per un approfondimento in questo senso si veda M. GAZZOLA, *La tutela penale degli animali non umani e la legge n.82 del 6 giugno 2025*, cit., pag. 163; R. BOVATTI, *Verso una maggiore tutela degli animali? Prime riflessioni sulla Legge 6 giugno 2025, n. 82*, cit., pp. 4 e ss.

[122] C. RUGA RIVA, *Il "sentimento per gli animali": critica di un bene giuridico (troppo) umano e (comunque) inutile,* in La legislazione penale, 2021, pag. 2.

[123] Occorre precisare che il linguaggio comune porta a considerare le locuzioni "animali da compagnia" e "animali di affezione" come sinonimi, ma in realtà i due concetti non sono sovrapponibili. Invero, condividere lo spazio fisico domestico non esaurisce la portata del sentimento di affetto. Proprio per tale motivo, l'ordinamento giuridico italiano preferisce utilizzare la locuzione "animali di affezione": «il valore è l'attaccamento, il coinvolgimento sentimentale, lo sviluppo di un nodo affettivo, non la mera comunanza di vita». Sul punto, P. DONADONI, *Interruzione della relazione tra umani e animali d'affezione: il "danno interspecifico" nel dibattito giuridico italiano,* in Boletín Mexicano de Derecho Comparado, n. 167, 2023, pag. 58; P. DONADONI, *Sulla natura giuridica della relazione con l'animale di affezione. La bioetica tra diritto di proprietà e diritto della personalità,* Il Mulino – Rivisteweb, n. 1, 2014, pag. 262.

È proprio nell'ambito di questa particolare relazione che si manifesta con significativa intensità il processo evolutivo che ha interessato il rapporto tra l'uomo e l'animale.

Tale categoria ha trovato riconoscimento giuridico nel nostro ordinamento a partire dalla già menzionata L. 14 agosto 1991, n. 281[124], «Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo» che, all'art. 1, recita «Lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente».[125]

Tuttavia, per una definizione puntuale, occorre fare riferimento all'Accordo Stato-Regioni del 6 febbraio 2003[126], che, all'art.1, qualifica come animale di affezione «ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto, dall'uomo, per compagnia o affezione senza fini produttivi od alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come il cane per disabili, gli animali da pet-therapy, da riabilitazione, e impiegati nella pubblicità».[127]

È bene sottolineare che numerose sono le disposizioni volte alla tutela di tale categoria. Devono, in tal senso, menzionarsi la Legge Regionale Lombardia 20 luglio 2006 e la Legge Regionale Puglia n. 2 del 2020 che, in materia di protezione degli animali da affezione, all'art.1, ne sanciscono «il diritto alla dignità di esseri viventi e il rispetto delle loro esigenze fisiologiche ed etologiche, condannando ogni tipo di maltrattamento, compreso l'abbandono».[128] Bisogna dire però che, in realtà, pressoché tutte le Regioni hanno adottato provvedimenti legislativi e regolamentari a tutela degli animali di affezione, in virtù della rilevanza che questi hanno assunto per gli esseri umani.[129]

---

[124] La legge in questione si concentra in particolare sul fenomeno del randagismo, evidenziando la specifica attenzione riservata dal legislatore ai cani e ai gatti. La peculiare posizione riconosciuta a queste specie emerge in più ambiti. A titolo esemplificativo, nella disciplina relativa all'utilizzo degli animali a fini scientifici (d.lgs. 4 marzo 2014, n. 26) è stabilito che l'impiego di cani e gatti sia consentito solo in via eccezionale. Analogamente, anche a livello dell'Unione europea, pur non essendo vietata in generale la commercializzazione di pellicce, è invece espressamente proibita quella derivante da cani e gatti: ciò in ragione della diffusa percezione sociale che qualifica tali animali come animali da compagnia, rendendo quindi inaccettabile l'utilizzo delle loro pellicce e dei prodotti che le contengono. Così, C. RAFFAELE, *Lettura Martinetti. Gli animali nel diritto: da cose a soggetti?,* in Rivista di filosofia, il Mulino – Rivisteweb, n. 1, 2024, pag. 51.

[125] P. DONADONI, *Interruzione della relazione tra umani e animali d'affezione: il "danno interspecifico" nel dibattito giuridico italiano,* cit., pag. 59.

[126] Precisamente si fa riferimento all'«Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e *pet-theraphy*», poi recepito con DPCM del 28 febbraio 2003, n.10557.

[127] R. SENIGAGLIA, *Riflessioni sullo statuto giuridico degli animali di affezione e sue ricadute in materia di vendita e responsabilità civile,* in Diritto di Famiglia e delle Persone, n. 4, 2021, pag. 1175.

[128] A. GUSMAI, *La legge pugliese a tutela degli animali d'affezione alla prova del nuovo art. 9, comma 3, Cost.,* in il Mulino – Rivisteweb, n. 2, 2024, pag. 368.

[129] Si veda a titolo di esempio anche la Legge Regionale Piemonte, 9 aprile 2024, n. 16, che, analogamente, all'art. 1, comma 2, afferma «La Regione promuove, inoltre, la prevenzione del randagismo, la protezione e la tutela della

Allo stesso modo, la giurisprudenza ha sottolineato l'esigenza di adottare nei loro confronti un livello di cura e di attenzione assimilabile a quello riservato ai minori: con riferimento ad un cane, si è, infatti, affermato che «l'animale condotto al seguito o trasportato in autovettura richiede la stessa attenzione e diligenza che normalmente si usa verso un minore»[130].

Analoghi criteri emergono anche in sede di crisi del rapporto di coppia, ove, come si avrà modo di approfondire, l'affidamento dell'animale di affezione viene disciplinato mediante applicazione analogica dei principi previsti per i minori, con particolare riguardo alla tutela del suo interesse, sia materiale che affettivo.[131]

A livello internazionale, invece, merita di essere richiamata, la già menzionata, "Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia", che, nel primo capitolo, dedicato alle "Disposizioni generali", all'art. 1, definisce "animale da compagnia" come: «ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto dall'uomo, in particolare presso il suo alloggio domestico, per suo diletto e compagnia».[132]

Tale convenzione, infatti, riserva una speciale attenzione a tale categoria «in considerazione dei particolari vincoli esistenti tra l'uomo e gli animali da compagnia», evidenziandone «l'importanza […] a causa del contributo che essi forniscono alla qualità della vita e dunque il loro valore per la società».[133]

Anche le successive disposizioni della Convenzione, articolate in diversi capitoli, rivestono pari importanza in quanto delineano criteri volti alla tutela di tale categoria.[134]

---

salute e il benessere degli animali d'affezione a cui riconosce la dignità di essere senzienti, nel rispetto delle loro esigenze, condannando ogni tipo di maltrattamento, compreso l'abbandono».

[130] Cfr. Cass. Pen., Sez. III, n. 21805/2007 in P. DONADONI, *Interruzione della relazione tra umani e animali d'affezione: il "danno interspecifico" nel dibattito giuridico italiano,* cit., pag. 60.

[131] *Ibidem*, pag. 60.

[132] M. PITTALIS, *Diritto degli esseri animali. Lezioni e commenti,* cit., pag., 15-16.

[133] *Ibidem,* pag. 16.

[134] In particolare, il secondo capitolo, dedicato ai "Principi per il mantenimento degli animali da compagnia", all'art. 3 detta i "Principi fondamentali per il benessere degli animali" e prevede che «Nessuno causerà inutilmente dolori, sofferenze o angosce ad un animale da compagnia» e che «Nessuno deve abbandonare un animale da compagnia». L'art. 4, rubricato "Mantenimento", prevede che «Ogni persona che tenga un animale da compagnia o che abbia accettato di occuparsene sarà responsabile della sua salute e del suo benessere» e che «Ogni persona che tenga un animale da compagnia o se ne occupi, deve provvedere alla sua installazione e fornirgli cure ed attenzione, tenendo conto dei suoi bisogni etologici secondo la sua specie e la sua razza e in particolare: a) rifornirlo in quantità sufficiente di cibo e acqua di sua convenienza; b) procurargli adeguate possibilità di esercizio; c) prendere tutti i ragionevoli provvedimenti per impedire che fugga».
Ancora, l'art. 7, in tema di "Addestramento", dispone che «Nessun animale da compagnia deve essere addestrato con metodi che possono danneggiare la sua salute ed il suo benessere, in particolare costringendo l'animale ad oltrepassare le sue capacità o forza naturale, o utilizzando mezzi artificiali che causano ferite o dolori, sofferenze ed angosce inutili». Così, V. TENORE, *Gli animali in giudizio. Contenzioni costituzionali, civili, penali, amministrativi, contabili, tributari, comunitari sugli "esseri senzienti non umani". Normativa, giurisprudenza, dottrina*, cit., pag. 13.

Si può affermare, dunque, che la categoria giuridica degli animali di affezione risulti, oggi, nettamente distinta rispetto a quella relativa agli animali da reddito. Per animali da reddito il legislatore ha inteso fare riferimento agli animali allevati o custoditi per la produzione di derrate alimentari, lana, pelli, pellicce o per altri scopi agricoli, ivi inclusi i pesci, i rettili e gli anfibi. Rientrano in questa categoria, quindi, anche i suini, gli ovini, i bovini etc.[135] Certo, come si è visto, anche con riferimento a tali categorie, si rinvengono, a livello europeo, disposizioni volte a garantirne la tutela.

A titolo esemplificativo, si consideri il Regolamento (CE) N. 1099/2009 relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento, il quale stabilisce, all'art. 3, che «durante l'abbattimento e le operazioni correlate sono risparmiate agli animali dolori, ansia o sofferenze evitabili» e impone, a tal fine, l'adozione di misure idonee a garantire che essi «ricevano conforto fisico e protezione, in particolare tenendoli puliti e in condizione termiche adeguate ed evitando loro cadute o scivolamenti», «siano protetti da ferite», «siano maneggiati e custoditi tenendo conto del loro comportamento normale».[136]

Ancora, in materia di allevamento, il Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146 attuativo della Direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti che prevede, in generale, che il proprietario o il custode ovvero il detentore debba «adottare misure adeguate per garantire il benessere dei propri animali e affinché non vengano loro provocate dolore, sofferenze o lesioni inutili».[137]

Alla luce di quanto esposto, emerge, dunque, come la particolare attenzione che l'ordinamento riserva a tale categoria di animali evidenzi il riconoscimento di un valore che, pur presentando caratteri di autonomia, trova la propria giustificazione nella rilevanza che essi assumono per l'uomo. Rilevanza che fuoriesce dal semplice schema del rapporto di proprietà per collocarsi nella sfera della personalità.[138]

In altre parole, la tutela accordata non si fonda esclusivamente sull'animale considerato in sé, ma si radica nel legame affettivo e relazionale che lo unisce all'essere umano, il quale ne determina la valorizzazione giuridica.

È, infatti, tale rapporto a costituire il parametro attraverso cui l'ordinamento definisce il trattamento giuridico applicabile.

---

[135] G. SETTANI, M. RUGGI, *Diritto animale, diritto degli animali e diritti degli animali. L'auspicio di un intervento riorganizzativo del legislatore tra esigenze sociali e necessità giuridiche di sistema,* in BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto, n. 1, 2019, pag. 484.
[136] C. RAFFAELE, *Lettura Martinetti. Gli animali nel diritto: da cose a soggetti?,* cit., pag. 47.
[137] *Ibidem*, pag. 47-48.
[138] P. ZATTI, *Chi è il padrone del cane?*, in G. A. PARINI, *La tutela degli animali di affezione all'interno del nostro ordinamento: "le metamorfosi",* in Rassegna di Diritto Civile, Edizioni scientifiche italiane, n. 4, 2017, pag. 1552.

Pertanto, ne consegue che gli animali di affezione sono risultati meritevoli di una specifica considerazione perché portatori di un valore che si afferma e si consolida in ragione della loro importanza per l'uomo.

1.7. La rilevanza del rapporto affettivo tra uomo e animale

Dalle considerazioni fin qui sviluppate emerge, oramai, in modo evidente, come il rapporto tra uomo e animale, specie con quello d'affezione, trascenda la tradizionale logica utilitaristica, per collocarsi in una dimensione sempre più connotata da profili di affettività.

Tale rapporto, infatti, «conduce ad una comunicazione di sentimenti e ad una mutua dedizione, simile a quella dei legami con altre persone».[139]

Si tratta, dunque, di chiarire se siffatta relazione, in particolare con riferimento all'animale da compagnia, possa essere elevata a diritto di rango costituzionale.

In questo senso, infatti, si è registrata una significativa evoluzione a livello giurisprudenziale: dalla iniziale negazione, da parte della Suprema Corte[140], della esistenza e della meritevolezza di tutela del diritto della persona alla relazione con l'animale da compagnia,

[139] F. VIOLA, *Animali tra giustizia e diritti*, in L. Galleni - F. Viola - F. Conigliaro, *Animali e persone: ripensare i diritti*, Cinisello Balsamo, San Paolo Edizioni, 2003, pp. 69-122.

[140] Si veda, al proposito, Cass. Civ., sez. III, 27 luglio 2007, n. 14846, che, nel decidere su una domanda di risarcimento del danno esistenziale derivante dalla morte di un animale al quale il padrone era affettivamente legato, affermava «la perdita del cavallo in questione, come animale di affezione, non sembra riconducibile […] alla lesione di un interesse della persona umana alla conservazione di una sfera di integrità affettiva costituzionalmente protetta». Allo stesso modo, si legge in altre sentenze delle Sezioni Unite San Martino della Suprema Corte (in particolare, la n. 26972, n. 26973, n. 26974, n. 26975 del 11 novembre 2008) che il rapporto tra uomo e animale «è privo, nell'attuale assetto dell'ordinamento, di copertura costituzionale». Si tratta, dunque, di pronunce che hanno negato la sussistenza di un diritto all'animale di affezione, affermando, conseguentemente, la natura bagatellare del danno da perdita dell'animale da compagnia e arrivando addirittura ad accomunarlo a figure chiaramente diverse, quali al pregiudizio derivante dalla rottura del tacco della sposa o dal mancato godimento della partita di calcio in televisione. In questi termini, M. PITTALIS, *Diritto degli esseri animali. Lezioni e commenti*, cit., pp. 98-99.

si è progressivamente giunti, ad opera della sola giurisprudenza di merito[141], alla riconducibilità di tale diritto nell'alveo delle situazioni giuridiche tutelate dall'art. 2 Cost.[142]

Questi, infatti, non rappresentano solo cose delle quali l'uomo è proprietario, e di cui può liberamente disporre, ma costituiscono presenze rilevanti, nei confronti delle quali si sviluppano intensi sentimenti affettivi.

L'animale può assumere, invero, un ruolo di grande importanza nella vita dell'individuo, soprattutto per chi vive in condizioni di solitudine, offrendo sostegno emotivo e contribuendo a colmare situazioni di vuoto. In alcuni casi, come per le persone non vedenti, esso diviene addirittura un ausilio indispensabile nella quotidianità. È, inoltre, ampiamente riconosciuto come l'interazione con gli animali produca effetti benefici anche sul piano terapeutico: le pratiche di *pet-therapy*, sempre più diffuse, si rivelano efficaci nel trattamento di disturbi comportamentali e relazionali, nonché nel superamento di traumi, con risultati spesso rilevanti.[143]

Non può, dunque, negarsi, come, nella società odierna, il rapporto con l'animale di affezione abbia assunto una nuova dimensione, incidendo sullo sviluppo e sull'arricchimento della personalità dell'individuo.

Rapporto che, vale la pena sottolinearlo, si caratterizza per la sua autentica natura relazionale, fondata sull'interazione tra due esseri senzienti e sulla reciproca capacità di instaurare e coltivare un legame affettivo.[144] Ne consegue, dunque, che i termini di tale relazione si collochino nell'ottica dell'alterità: il legame con l'animale si inserisce, infatti, tra i

---

[141] Il riferimento è, in particolare, al Decr. Trib. Varese, 7 dicembre 2011, il quale, durante un procedimento di amministrazione di sostegno, ha acconsentito a che il cane di una anziana signora le potesse fare visita presso la casa di riposo in cui era ricoverata, affermando che «[…] nell'attuale ordinamento, il sentimento per gli animali ha copertura costituzionale e riconoscimento europeo cosicchè deve essere riconosciuto un vero e proprio diritto soggettivo all'animale da compagnia […]». E, ancora «deve oggi ritenersi che il sentimento per gli animali costituisca un valore e un interesse a copertura costituzionale: secondo gli scritti della manualistica penale classica, solo gli interessi a copertura costituzionale giustificano la tutela penale e, nel caso di specie, proprio a tutela del sentimento per gli animali, il Legislatore, nel 2004, ha introdotto i delitti di cui agli artt. 544bis – 544 sexies c.p., così dovendosi ritenere che, in base all'evoluzione della coscienza sociale e dei costumi, il Parlamento abbia ritenuto che un tale sentimento costituisse oramai un interesse da trarsi dal tessuto connettivo della Charta Chartatum, in particolare dalla previsione sempre-viva dell'art. 2, aperto al soggiorno dei valori man mano riconosciuti, nel tempo, dalla Società, come diritti inviolabili (anche se 'inespressi')». Si evince, dunque, come l'importanza di tale decisione risieda nel fatto che, per la prima volta, viene riconosciuto un diritto soggettivo all'animale da compagnia, meritevole di tutela a livello costituzionale.

[142] M. PITTALIS, *Diritto degli esseri animali. Lezioni e commenti*, cit., pag. 28.

[143] E. BATTELLI, *La relazione fra persona e animale, tra valore economico e interessi non patrimoniali, nel prisma del diritto civile: verso un nuovo paradigma,* Cultura e diritti: per una formazione giuridica / Scuola superiore dell'avvocatura, Fondazione del Consiglio nazionale forense, Pisa, Pisa University Press, Vol. 1/2, 2018, pag. 47.

[144] P. DONADONI, *Il «danno interspecifico» per la perdita della relazione con l'animale di affezione – II parte,* in Responsabilità Civile e Previdenza, n. 5, 2022, pag. 1680.

rapporti che l'individuo instaura con un'entità che, seppur diversa, presenta tratti analoghi, essendo dotata di propria identità e di propri interessi.[145]

Ecco che, a fronte di una tale evoluzione sociale, l'ordinamento non può restare inerte, ma è chiamato ad un necessario ripensamento delle sue categorie. Assume, dunque, rilievo centrale l'indagine circa l'eventuale rilevanza costituzionale del rapporto affettivo tra la persona e il proprio animale di affezione.[146]

Il diritto all'affettività, invero, come sostenuto da autorevole dottrina, può essere ricondotto ai "diritti inviolabili dell'uomo" di cui all'art. 2 Cost., interpretato non come una disposizione chiusa[147], riassuntiva dei diritti fondamentali espressamente previsti dalla Carta costituzionale, ma come una norma aperta, capace di accogliere principi e valori che emergono progressivamente in relazione all'evoluzione della coscienza sociale.[148]

In tale prospettiva, il legame affettivo tra uomo e animale rientra pienamente in quella più ampia categoria di diritti relazionali che concorrono allo sviluppo della persona, contribuendo al suo pieno completamento, in perfetta sintonia con il valore assiologico espresso dall'art. 2 Cost.[149]

In ogni caso, sebbene il riconoscimento del diritto alla conservazione del rapporto affettivo tra uomo e animale – e, quindi, la qualificazione come diritto fondamentale e inviolabile dell'individuo[150] – abbia rivestito un ruolo di primaria importanza, segnando un

---

[145] F. VIOLA, *Animali tra giustizia e diritti*, cit., pp. 69-122.

[146] E. BATTELLI, *La relazione fra persona e animale, tra valore economico e interessi non patrimoniali, nel prisma del diritto civile: verso un nuovo paradigma*, cit., pag. 50.

[147] Per un maggior approfondimento sulla dicotomia clausola aperta/chiusa dell'art. 2 Cost., si veda S. ROSSI, *L'anello di Re Salomone. Note sulla condizione giuridica degli animali d'affezione,* in Forum di Quaderni Costituzionali Rassegna, 2015.

[148] V. TENORE, *Gli animali in giudizio. Contenzioni costituzionali, civili, penali, amministrativi, contabili, tributari, comunitari sugli "esseri senzienti non umani". Normativa, giurisprudenza, dottrina*, cit., pag. 19.

[149] S. ROSSI, *L'anello di Re Salomone. Note sulla condizione giuridica degli animali d'affezione*, cit.

[150] Appare opportuno evidenziare, seppur sinteticamente, che la rilevanza riconosciuta a tale rapporto ha condotto, in caso di morte dell'animale di affezione, ad opera di terzi, all'ammissione, in sede civile, del risarcimento del danno non patrimoniale subito dal proprietario. Invero, la sofferenza per la perdita dell'animale di affezione costituisce, nella maggior parte dei casi, un trauma per l'individuo, tale da incidere sulle proprie abitudini di vita e rientrando così nel concetto di danno esistenziale. In questo senso si pone la sentenza del Trib. Pavia, Sez. III civile, 16 settembre 2016, n. 1266, la quale afferma «[è] indubbio che, nella visione della comunità, si sia rafforzato il bisogno di tutela di un legame sempre più forte tra cane e padrone. Ne consegue che non si può considerare come futile la perdita dell'animale e che, in determinate condizioni, quando il legame affettivo è particolarmente intenso, il danno derivante dalla sua perdita vada risarcito in quanto lesivo della sfera emotivo-interiore dei padroni». Si tratta, in ogni caso, di un tema ancora ampiamente dibattuto; si veda al riguardo – tra gli altri – C. CERLON, *Risarcibilità del danno non patrimoniale da perdita o ferimento dell'animale di affezione: questione ancora aperta,* in IUS Responsabilità civile, 2019; L. BERUTTI, *Riflessioni in tema di responsabilità extrapatrimoniale per il decesso o la lesione di animali d'affezione,* in GiustiziaCivile.com, 2021.
Con riferimento, invece, al profilo dell'illecito civile extracontrattuale derivante dall'uccisione, dolosa o colposa, dell'animale di affezione, non si pongono particolari problemi in ordine alla risarcibilità dei danni patrimoniali eventualmente subiti dal proprietario, stante la riconducibilità di tale fattispecie nell'ambito applicativo dell'art. 2043 c.c. In tale contesto, il danno emergente può consistere nel valore economico dell'animale, nelle spese veterinarie sostenute, nonché nei costi connessi alla sua eliminazione. Quanto al lucro cessante, esso può ravvisarsi

notevole mutamento di prospettiva, l'analisi della questione animale si è incentrata, soprattutto, sul più ampio tema dell'eventuale riconoscimento di diritti direttamente in capo agli stessi e sulla tutela del loro benessere.[151]

1.8. Dal diritto *sull'animale* al diritto *dell'animale*

Ora, che il rispetto dell'integrità psico-fisica degli animali sia un valore riconosciuto dall'ordinamento è, ormai, dato pacifico, come dimostrato dalle numerose disposizioni contenute nei codici e dalle altre fonti normative poste a loro protezione.[152]

Ben diverso è, tuttavia, affermare che il progressivo riconoscimento del valore intrinseco dell'animale, nonché il superamento della tradizionale concezione che lo relegava a mero oggetto del diritto di proprietà o ne giustificava la tutela esclusivamente in funzione degli interessi umani, abbiano determinato il riconoscimento di veri e propri diritti soggettivi in capo allo stesso. Sebbene, infatti, soprattutto in ambito penale ed europeo, si assista ormai all'insorgere di forme di tutela sempre più autonome rispetto agli interessi dell'uomo, resta ancora aperto il dibattito circa la configurabilità degli animali quali effettivi titolari di diritti soggettivi.

In questo senso, si è posta la sociologia del diritto[153], che, ha sostenuto la necessità di superare la tradizionale concezione antropocentrica dell'ordinamento, valorizzando l'animale non soltanto quale oggetto di situazioni giuridiche facenti capo all'uomo, ma quale autonomo centro di interessi meritevoli di tutela.

Invero, muovendo dal principio etico e giuridico del trattamento analogo di situazioni simili, tale impostazione ha evidenziato l'esistenza di un elemento comune tra la finalità dei diritti umani e quella sottesa all'attribuzione di diritti anche agli animali, ravvisando, in entrambi i casi, l'esigenza di assicurare protezione a interessi fondamentali riferibili a soggetti che, seppur differenti, condividano caratteristiche essenziali, a partire dalla capacità di provare gioia e, soprattutto, dolore.

---

nel mancato guadagno conseguente alla perdita dell'animale, come nel caso del cavallo da competizioni o del cane da esposizione che assicurano risultati economicamente apprezzabili, purchè tali pregiudizi siano specificamente allegati e adeguatamente provati. In questo senso, G. A. PARINI, *La tutela degli animali di affezione all'interno del nostro ordinamento: "le metamorfosi"*, cit., pag. 1555.

[151] V. TENORE, *Gli animali in giudizio. Contenzioni costituzionali, civili, penali, amministrativi, contabili, tributari, comunitari sugli "esseri senzienti non umani". Normativa, giurisprudenza, dottrina*, cit., pag. 23.

[152] R. SENIGAGLIA, *Riflessioni sullo statuto giuridico degli animali di affezione e sue ricadute in materia di vendita e responsabilità civile,* cit., pag. 1776.

[153] Sul tema, si veda, tra gli altri, V. POCAR, *Gli animali non umani. Per una sociologia dei diritti*, cit., pp. 23 e ss.

Occorre sottolineare, però, che la prospettiva dei diritti animali è stata molto osteggiata in ambito giuridico e ciò sulla base delle caratteristiche intrinseche del diritto soggettivo, sui suoi elementi portanti, i quali consistono «[…] principalmente nell'interesse, nella volontà e nella sua dichiarazione, ovvero nella pretesa. Ora viene fatto notare che negli animali è sicuramente presente l'elemento interesse e probabilmente anche un certo grado di consapevolezza dello stesso, ma che la presenza della volontà e della sua dichiarazione e quindi della pretesa sono del tutto assenti, per cui è impossibile parlare di diritti degli animali. A questa obiezione si risponde ricordando come volontà e pretesa sono assenti anche nei casi dei neonati, dei cerebrolesi e così via, e che ciononostante tutti questi soggetti sono considerati titolari di diritti soggettivi, i quali diritti vengono esercitati a loro nome da tutori e curatori: cosa che volendo si potrebbe benissimo fare anche per gli animali».[154]

Ecco, dunque, che, anziché, interrogarsi sul loro fondamento, sarebbe ora di preoccuparsi semplicemente di difendere tali diritti, partendo proprio dall'assunto che gli animali abbiano caratteristiche comuni con gli umani e siano, quindi, portatori di analoghi interessi meritevoli di tutela.[155]

Una volta ammessa la possibilità, nonché l'esigenza, di riconoscere diritti anche in capo agli animali, resta da individuarne il contenuto. In questa prospettiva, assume anzitutto rilievo il diritto alla vita, inteso come divieto di soppressione arbitraria, il quale trova pieno riconoscimento nelle normative sopra richiamate; il diritto alla libertà, quale espressione dell'esigenza di non sottoporre l'animale a restrizioni incompatibili con la sua natura; nonché, per ciò che preme rilevare, e, soprattutto con riguardo agli animali da compagnia, il diritto all'affetto, in ragione del legame relazionale instaurato con l'uomo.

Invero, sotto questo ultimo profilo, non solo l'uomo ha diritto a vedere riconosciuta la propria sfera affettiva nei confronti dell'animale, ma anche questi può ritenersi titolare di una pretesa all'affetto, da rivendicare, in primo luogo, nei confronti del suo *padrone*.[156] Emblematica, in questo senso, è una pronuncia del Tribunale di Varese[157] grazie alla quale è stato consentito ad un cane – qualificato come componente del nucleo familiare, alla stregua di un minore – di accedere all'istituto penitenziario, per fare visita al proprio proprietario detenuto

[154] S. CASTIGNONE, *I diritti degli animali. Un problema aperto*, in M.Andreozzi - S. Castignone - A. Massaro, (a cura di), *Emotività animali. Ricerche e discipline a confronto*, Milano, Edizioni Universitarie di Lettere Economia Diritto, 2013, pag. 25.
[155] V. POCAR, *Gli animali non umani. Per una sociologia dei diritti*, cit., pag. 25.
[156] P. DONADONI, *Il diritto all'affetto degli animali, il diritto all'affetto verso gli animali. Alcune precursioni bioetiche di Silvana Castignone,* in I. Fanlo Cortés (a cura di), *Ambiente, animali e umani. Il pensiero bioetico di Silvana Castignone,* I ed., Milano, Ledizioni LediPublishing, 2018, pag. 70.
[157] Ord. Trib. Varese, 11 gennaio 1996, in *Cassazione Penale*, n. 2, 1996, pp. 760-761.

e, conseguentemente, evitare il protrarsi delle sofferenze psico-fisiche derivanti dalla forzata separazione.

Ecco che, alla luce delle considerazioni fin qui svolte e al di là delle persistenti incertezze in merito alla configurabilità di veri e propri diritti soggettivi in capo agli animali, emerge con sempre maggiore evidenza il riconoscimento del loro valore intrinseco e la progressiva affermazione di una tutela giuridica autonoma, svincolata dalla sola protezione degli interessi umani, il cui nucleo centrale si concentra sulla garanzia del loro benessere, inteso quale condizione complessiva di equilibrio fisico e psichico.

1.9. Il benessere animale

Come si è avuto modo di notare nel corso della trattazione, i testi normativi, nazionali e sovranazionali, fanno frequentemente ricorso all'espressione "benessere degli animali".

Si rende, pertanto, necessario chiarire il significato di tale locuzione e, soprattutto, le modalità attraverso le quali essa possa trovare attuazione.

In primo luogo, viene in rilievo la già menzionata nozione elaborata nel 1976 dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), cui si affianca quella successivamente proposta, nel 2008, dall'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) la quale afferma «Un animale presenta uno stato di benessere soddisfacente se è sano, comodo, ben nutrito, sicuro, in grado di tenere il comportamento innato e se non patisce disagi riconducibili ad esempio a dolore, paura, sofferenza».[158]

È necessario osservare, tuttavia, che, dal 2024, l'OIE propone una nuova definizione di benessere degli animali: «[b]enessere degli animali significa lo stato fisico e mentale di un animale in relazione alle condizioni in cui vive e muore. Un animale gode di un buon benessere se è sano, comodo, ben nutrito, sicuro, non soffre di stati spiacevoli come dolore paura e angoscia ed è in grado di esprimere comportamenti importanti per il suo stato fisico e mentale. Un buon benessere degli animali richiede la prevenzione delle malattie e cure veterinarie adeguate, un riparo, una gestione e un'alimentazione, un ambiente stimolante e sicuro, una manipolazione e una macellazione o un abbattimento non crudeli. Mentre il benessere animale

[158] Così G. DI FIORE, *Diritti degli animali, quando sono nati in Europa? E da quando consideriamo gli animali "esseri senzienti"?,* in AnimalEqualityItalia, 2021.

si riferisce allo stato dell'animale, il trattamento che un animale riceve è coperto da altri termini come cura degli animali, allevamento e trattamento umano».[159]

Emerge, dunque, da tali definizioni, come il benessere animale non si esaurisca nella mera assenza di sofferenze, ma implichi la necessità di garantire condizioni di vita idonee a consentire all'animale di esprimere le proprie esigenze, nel rispetto della sua natura e delle sue peculiarità.

Il benessere animale si configura, pertanto, come il principale parametro di riferimento per la disciplina normativa, orientando sia i doveri posti a carico dell'uomo nei confronti degli animali, sia gli interventi del legislatore volti a prevenire e reprimere le condotte lesive; rappresentando, quindi, la forma più concreta ed effettiva di protezione dell'animale, indipendentemente dal riconoscimento, ancora controverso, di veri e propri diritti in capo allo stesso.

Si avverte, così, l'urgenza di individuare una sorta di contenuto minimo del diritto al benessere degli animali, in modo tale da garantire a quest'ultimi, un'esistenza dignitosa, quanto più possibile libera da sofferenze e rispettosa delle loro caratteristiche etologiche.[160]

Ed è proprio nell'ambito delle vicende di disgregazione dei nuclei familiari che la centralità del benessere animale ha trovato una delle sue più significative applicazioni.

È indubbio, infatti, che l'animale di affezione sia ormai considerato parte integrante del contesto familiare; ne consegue che, in caso di rottura dell'*affectio* familiare, possano sorgere questioni relative alla sua collocazione e al suo mantenimento.[161]

---

[159] M. GERARDO, *La rilevanza giuridica degli animali: oggetto di diritto e di tutele. Considerazioni sulla soggettività e capacità degli animali*, in Rassegna Avvocatura dello Stato, n. 3-4, 2024, pp. 3-4.

[160] F. RESCIGNO, *Una nuova frontiera per i diritti esistenziali: gli esseri animali*, in E. BATTELLI, *La relazione fra persona e animale, tra valore economico e interessi non patrimoniali, nel prisma del diritto civile: verso un nuovo paradigma,* cit., pag. 43. Una prima concretizzazione della necessità di individuare un contenuto minimo del diritto al benessere degli animali si rinviene già nel *Brembell Report* del 1965 il quale, seppur riferendosi agli animali da allevamento, ha posto le basi per l'elaborazione di criteri minimi di tutela. Si tratta del primo documento ufficiale in materia di benessere e bisogni essenziali degli animali, successivamente sistematizzate nelle c.d. "cinque libertà", promulgate poi tramite il "Farm Animal Welfare Council" (FAWC) da parte del governo inglese nel luglio del 1979. Esse consistono: 1) nella libertà dalla fame e dalla sete, mediante l'accesso ad acqua e ad alimentazione adeguata; 2) nella libertà di avere un ambiente fisico adeguato; 3) nella libertà dal dolore, dalle lesioni e dalle malattie; 4) nella libertà di esprimere comportamenti naturali, garantendo spazi e condizioni compatibili con la specie; 5) nella libertà dalla paura e dallo stress, attraverso condizioni di vita che evitino sofferenze psicologiche. Tale modello è divenuto poi il fondamento delle successive normative sviluppate anche in ambito europeo. In questo senso, L. CANTONE, *I diritti degli animali in Europa: una quesitone di moralità, religione e diritto,* in Eurojus, n. 1, 2025, pag. 193

[161] G. SPOTO, *Il dibattito sulla soggettività giuridica degli animali e il sistema delle tutele*, in Cultura e diritti: per una formazione giuridica / Scuola superiore dell'avvocatura, Fondazione del Consiglio nazionale forense, Pisa, Pisa University Press, Vol. 1/2, 2018, pag. 76.

Questioni che, come si avrà modo di approfondire, trascendono il titolo di proprietà formale, valorizzando non solo l'interesse delle parti coinvolte, ma anche, e soprattutto, il benessere materiale, spirituale ed affettivo dell'animale stesso.

II. LA GESTIONE DEGLI ANIMALI DI AFFEZIONE IN CASO DI CRISI FAMILIARE NEGLI ORDINAMENTI STRANIERI: ESPERIENZE A CONFRONTO

SOMMARIO: 2.1. Premessa – 2.2. Inquadramento generale dell'affidamento degli animali di affezione nello scenario europeo ed extraeuropeo – 2.3. La gestione del collocamento dell'animale di affezione nel modello spagnolo – 2.3.1. (Segue) Brevi cenni sulla considerazione giuridica dell'animale in seguito alla *Ley* n. 17 del 2021 – 2.3.2. (Segue) Disciplina in materia di *convenio regulador* – 2.3.3. (Segue) Disciplina in caso di mancato accordo – 2.3.4. (Segue) L'evoluzione dei criteri di affidamento: «interés de los miembros de la familia» e «bienestar del animal» – 2.3.5. (Segue) Affidamento esclusivo o congiunto e ripartizione degli oneri – 2.3.6. (Segue) E le coppie di fatto? – 2.4. Cenni alla disciplina del collocamento degli animali di affezione in Francia e in Belgio – 2.5. Il collocamento degli animali di affezione nei paesi di *Common Law* – 2.5.1. (Segue) La sorte dell'animale di affezione nel Regno Unito – 2.5.2. (Segue) Gli Stati Uniti e il criterio del "miglior interesse dell'animale" – 2.6. Armonizzazione europea come prospettiva futura

2.1. Premessa

Quando una coppia giunge al termine della relazione, la questione relativa all'affidamento dell'animale di affezione assume una importanza significativa, in considerazione del profondo legame affettivo che spesso unisce l'animale ai membri della famiglia.

Tuttavia, nella maggior parte degli ordinamenti europei ed extraeuropei, in linea con la tradizionale concezione che li qualifica quali meri beni oggetto di proprietà personale, le controversie relative alla loro assegnazione sono state a lungo risolte prescindendo sia dai legami affettivi instauratisi tra esseri umani e animali, sia dal benessere di questi ultimi.

Più recentemente, però, anche alla luce della progressiva evoluzione della loro tutela giuridica, alcuni Paesi hanno iniziato ad adottare un diverso approccio, volto a considerare non solo gli interessi dei membri della famiglia, ma anche quelli dell'*essere non umano* coinvolto.

Il presente capitolo, pertanto, si propone di analizzare, in ottica comparatistica, le diverse soluzioni adottate nei principali ordinamenti europei ed extraeuropei in materia di affidamento degli animali di affezione, soffermandosi sulle differenti modalità attraverso le

quali si è progressivamente superata – o, in alcuni casi, mantenuta – la tradizionale concezione che li assimilava a meri beni patrimoniali.

In particolare, specifico rilievo sarà attribuito all'esperienza giuridica spagnola, particolarmente rilevante nel panorama europeo, poiché si distingue per un intervento normativo più organico e innovativo rispetto a quello italiano – il quale, come si avrà modo di approfondire nel successivo capitolo, presenta ancora una significativa lacuna di disciplina in materia – per poi esaminare, seppur sinteticamente, le soluzioni adottate in Francia e in Belgio, ove, nonostante il riconoscimento dell'animale quale essere senziente, le controversie relative alla sua collocazione continuano ad essere risolte secondo una prospettiva prevalentemente proprietaria.

Infine, l'attenzione sarà rivolta ai sistemi di *Common Law*, con particolare riferimento al Regno Unito e agli Stati Uniti, nei quali si registrano approcci differenti circa la sorte dell'animale di affezione nei casi di crisi familiare.

Tale analisi consentirà, dunque, di evidenziare analogie e differenze tra i diversi Paesi, nonché di riflettere su una possibile armonizzazione della materia, quantomeno a livello europeo.

2.2. Inquadramento generale dell'affidamento degli animali di affezione nello scenario europeo ed extra europeo

Rispetto agli sviluppi registratisi in ambito sociologico e filosofico, il diritto, soprattutto nei sistemi occidentali, ha mostrato una maggiore lentezza nell'evoluzione della tutela degli animali, risentendo sia del ruolo centrale che il loro impiego riveste nei modelli economici, sia della tradizionale visione antropocentrica che pone l'essere umano al vertice delle relazioni giuridiche.

Ciononostante, come si è avuto modo di osservare, negli ultimi decenni si è registrato, su scala globale, un progressivo incremento degli interventi legislativi posti a favore di tali esseri: basti richiamare, a tal proposito, la più recente normativa in materia di benessere animale, i sempre più frequenti orientamenti giurisprudenziali sensibili alla tematica, nonché i tentativi di riconoscere formalmente, in capo ad essi, uno specifico *status* giuridico[162], mettendo

[162] A. F. FONDRIESCHI, *Una naturale dignità: interessi in conflitto e criteri di soluzione nel rapporto tra uomo e animale*, in Politica del diritto, Il Mulino – RivisteWeb, n. 4, 2020, pag. 566.

così in discussione i tradizionali paradigmi civilistici e «aprendo la strada ad un ripensamento dell'impianto antropocentrico del diritto».[163]

È necessario osservare, però, che tale proliferazione normativa, dottrinale e giurisprudenziale non è rimasta esclusivamente confinata ai tradizionali ambiti della tutela animale, ma ha interessato anche ulteriori settori dell'ordinamento, fino ad incidere anche su sfere tradizionalmente riservate alla dimensione familiare.

L'animale d'affezione è, infatti, sempre più considerato parte integrante del nucleo familiare, capace di arricchire la vita dei suoi componenti, assumendo, così, in ragione della sua capacità di instaurare profondi rapporti affettivi con l'essere umano, un ruolo rilevante nelle dinamiche relazionali della vita familiare.

Ecco che quando tali dinamiche relazionali entrano in tensione – in altri termini, quando una coppia giunge al termine della propria unione – diviene, ormai, frequente, unitamente alle controversie relative all'affidamento dei figli, alla determinazione dell'assegno di mantenimento e all'assegnazione della casa familiare, l'insorgere di liti in ordine alla sorte degli animali: questi diventano, dunque, (s)oggetti di contesa tra gli ex coniugi o conviventi.[164]

Proprio per tale motivo, in diversi sistemi giuridici, si è posta la questione del loro affidamento, ove il criterio precedentemente adottato, fondato sull'intestazione all'anagrafe dell'animale o sul titolo di proprietà formale[165], ha progressivamente ceduto il passo alla considerazione del benessere materiale e affettivo di questi, divenuto oggi parametro sempre più centrale nelle decisioni relative al suo collocamento.

Tale profilo, ovviamente, risulta strettamente collegato all'evoluzione della considerazione giuridica dell'animale, non più inteso come mera *res* a disposizione del detentore, bensì quale essere senziente dotato di sensibilità, il cui interesse deve essere preso in considerazione anche, e soprattutto, nei casi di crisi familiare.[166]

È opportuno osservare, tuttavia, che, se da un lato la crescente sensibilità verso tale questione ha rappresentato un dato comune a molti ordinamenti giuridici, europei ed extraeuropei, dall'altro lato, si riscontra ancora una marcata tendenza ad affrontare il tema in maniera disorganica.

---

[163] L. VIZZONI, *Animali d'affezione tra soggettività giuridica e affidamento: il principio del benessere animale nelle crisi familiari*, in dirittoesalute, Rivista di sanità e responsabilità medica, n. 1, 2026, pag. 22.
[164] L. OLIVERO, *Fine di una relazione e affidamento dell'animale di affezione*, in Giurisprudenza italiana, n. 1, 2024, pag. 37.
[165] G. BUFFONE, *L'animale da compagnia è un essere senziente e i provvedimenti relativi al suo collocamento e affidamento vanno assunti tenendo conto del suo benessere*, in Giustizia civile.com, 2022
[166] F. RESCIGNO, *L'evoluzione della tutela degli esseri animali: aspetti di diritto pubblico*, in C. Campanaro – M. Falvo (a cura di), *Norme di diritto penale e amministrativo a tutela degli animali. Procedure e casi pratici con focus su aspetti medici veterinari correlati*, Arma dei carabinieri, 2020, pag. 21.

Ne deriva, quindi, almeno a livello europeo, un quadro normativo frammentato e non uniforme, caratterizzato da enunciazioni di principio, soprattutto di matrice giurisprudenziale, alle quali non sempre fanno seguito interventi legislativi coerenti e sistematici.

2.3. La gestione del collocamento dell'animale di affezione nel modello spagnolo

Così come nell'ordinamento italiano, anche in Spagna i dati[167] evidenziano che circa il 40% delle famiglie possiede almeno un animale domestico, nei confronti del quale si tende a sviluppare un legame affettivo particolarmente intenso, tale da determinare, nelle situazioni di crisi tra coniugi o conviventi, l'insorgere di conflitti relativi al suo collocamento.

In un primo momento, però, la giurisprudenza spagnola si è mostrata poco incline ad affrontare la questione, ritenendo che, in mancanza di una disciplina specifica, simili pretese non potessero assumere autonoma rilevanza giuridica.

Le eventuali controversie tra coniugi venivano risolte, infatti, applicando le norme sullo scioglimento della comunione, in ragione della qualificazione dell'animale come bene rientrante nel patrimonio comune; nei rapporti tra i conviventi, invece, data l'assenza di un vincolo coniugale, la decisione si fondava sulla prova della titolarità, in perfetta sintonia con la sua considerazione di *res* nel *Código Civil*.[168] Con riferimento, poi, ai casi di comproprietà, l'animale veniva ricondotto, per sua natura, all'interno della categoria delle 'cose' indivisibili ai sensi dell'art. 401 c.c., e, pertanto, in mancanza di accordo tra i comproprietari, ovvero qualora questo «risultasse essere gravemente pregiudizievole per gli interessati alla cosa comune», trovava applicazione l'art. 398.III c.c. in forza del quale sarebbe stato il giudice a provvedere «su istanza di parte, su quanto necessario […]».[169]

Tuttavia, la qualificazione dell'animale come *res* e, di conseguenza, l'impostazione seguita nella risoluzione delle relative controversie, iniziavano a rivelarsi non più adeguate rispetto la mutata realtà sociale, anche alla luce dell'evoluzione normativa sovranazionale sancita dall'art. 13 TFUE che aveva riconosciuto gli animali quali esseri senzienti.[170]

---

[167] In particolare, tali dati risultano dall'ultimo censimento della Rete Spagnola di Identificazione degli Animali da Compagnia (REIAC), diffuso dall'Associazione Madrilena dei Veterinari di Animali da Compagnia (AMVAC) nel 2017. Così, J. SÁEZ OLMOS, C. CARAVACA LLAMAS, J. CANO, *La custodia de las mascotas: nuevo escenario en la mediación familiar*, in Revista Complutense de Educatión, vol. 21, 2022, pag. 4.

[168] G. GAROFALO*, Il collocamento dell'animale d'affezione nella crisi familiare: dalla "relazione" proprietaria alla responsabilità "padronale*", in Actualidad Jurídica Iberoamericana, n. 17, pag. 778.

[169] *Ibidem*, pag. 778

[170] In questo senso, L. MIGLIETTI, *La deoggettivazione degli animali nell'ordinamento spagnolo. Brevi note comparative sulla legge n. 17 del 15 dicembre 2021*, in DPCE *online*, n. 2, 2023, pag. 907.

Ecco, dunque, che, a mutare il quadro normativo e giurisprudenziale, è intervenuta la *Ley* 15 dicembre 2021, n. 17, la quale, oltre a riconoscere agli animali una natura giuridica distinta da quella dei beni mobili materiali[171], ha introdotto, nel *Código Civil*, una disciplina idonea a regolamentare l'affidamento degli animali di affezione nei casi di crisi di coppia, con l'obiettivo di privilegiare il superiore interesse dell'animale, a prescindere dal titolo di proprietà formale.

2.3.1. (Segue) Brevi cenni sulla considerazione giuridica dell'animale in seguito alla Ley n. 17 del 2021

La *Ley* n. 17 del 15 dicembre 2021, di modifica del *Código Civil*, *la Ley Hipotecaria y la Ley de Enjuiciamiento Civil* (del Codice civile, della Legge ipotecaria e della Legge di procedura civile) ha segnato un notevole mutamento di prospettiva circa la considerazione giuridica dell'animale.[172]

Invero, grazie agli impulsi derivanti dall'art. 13 TFUE, dalla Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, stipulata a Strasburgo il 13 novembre 1987 e ratificata dalla Spagna l'11 ottobre 2017, nonché prendendo spunto da altri ordinamenti europei[173], il legislatore spagnolo, con tale riforma, ha finalmente superato la concezione, di matrice cartesiana e ormai anacronistica, che assimilava gli animali ai beni, giungendo così all'espresso riconoscimento della loro natura di esseri senzienti.[174]

Ciò si rinviene, in particolare, all'interno del nuovo articolo 330 *bis* del *Código Civil,* il quale, al primo comma, oggi sancisce che: «Los animales son seres vivos dotatos de sensibilidad. Solo les será aplicable el régimen jurídico de los bienes y de las cosas en la medida en que sea compatible con su naturaleza o con las disposiciones destinadas a su protección».

---

[171] Sul punto si veda M. GIMÉNEZ-CANDELA, *Estatuto jurídico de los animales en el Código Civil. La esperada descosificación animal,* in dA.Derecho Animal (Forum of Animal Law Studies), vol.12/2, 2021, pag. 8 e ss.; M. ORTIZ FERNÁNDEZ, *Reflexiones en torno a la Ley 17/2021, de 15 diciembre: la protecciòn de los animales como "seres sintientes",* in Actualidad Jurídica Iberoamericana, n. 17, 2022, pag 400 e ss.

[172] L. VIZZONI, *Animali d'affezione tra soggettività giuridica e affidamento: il principio del benessere animale nelle crisi familiari*, cit., pag. 28.

[173] Invero, come si legge nel Preambolo della *Ley* n. 17/2021, tale riforma si inserisce nel solco tracciato da altri Paesi Europei. Meritano, al riguardo, di essere segnalati gli ordinamenti giuridici austriaco, tedesco, svizzero, belga, francese e portoghese che hanno modificato i loro Codici Civili per adattarli alla maggiore sensibilità sociale che oggi esiste nei confronti degli animali. In questo senso, M. ORTIZ FERNÁNDEZ, *Reflexiones en torno a la Ley 17/2021, de 15 diciembre: la protecciòn de los animales como "seres sintientes"*, cit., pag. 404.

[174] T. VÁZQUEZ MUIÑA, *Parejas de hecho y animales de compañía tras la ley 17/2021, de 15 de diciembre*, in Actualidad Jurídica Iberoamericana, n. 17, 2022, pag. 2610.

Emerge, dunque, come il legislatore spagnolo abbia inteso seguire una posizione più moderata[175]: pur prendendo le distanze dalla tradizionale qualificazione degli animali come cose, non giunge a riconoscere loro un autonomo statuto giuridico, né, in realtà, a configurarli come un vero e proprio *tertium genus*, limitandosi, piuttosto, a considerarli quali beni particolari.[176]

In ogni caso, si ritiene che il riconoscimento di un autonomo status giuridico, distinto da quello delle persone e delle cose, appaia configurabile come un obiettivo di medio-lungo periodo[177] nell'ambito di un più ampio processo evolutivo, il quale, come si può notare, ha già conosciuto significativi sviluppi.

Invero, in attuazione del principio secondo cui «la naturaleza de los animales es distinta de la naturaleza de las cosas o bienes»[178], la novella legislativa spagnola si contraddistingue, non solo per aver assegnato agli animali una nuova qualificazione giuridica, ma, anche e

---

[175] Invero, sebbene si riconoscano gli animali quali esseri viventi dotati di sensibilità, non si esclude che, con riferimento a determinati profili e in assenza di una disciplina specifica, possa trovare applicazione in via residuale la normativa prevista per i beni o le cose, purchè tale applicazione risulti compatibile con la loro natura e con il complesso delle disposizioni poste a loro tutela. In ogni caso, l'introduzione dell'art. 333 *bis* ha comportato la modifica di ulteriori norme all'interno del *Código Civil:* «tales como el art. 334.6 º Cc que se suprime y se añade el apartado dos, relativos a los viveros de animales, palomares, colmenas estanques de peces y criaderos análogos, el art. 346.2º Cc relativo a las caballearías, el art. 348 Cc que regula la propiedad sobre cosa o sobre animal, el art. 335. 1º Cc que se refiere a los frutos naturales, y el art. 357 Cc que se refiere a los frutos naturales o industriales, el art. 404 párrafos 2º y 3 º que se introducen como nuevos y regulan la comunidad de bienes y los animales de compañía; el art. 430 Cc y ss, todos relativos a la posesión; el art. 465 que regula la cuestión de los animales salvajes o silvestres, domesticados o de compañía; el art. 499 Cc relativo a las obligaciones del usufructuario; el 610 y ss Cc todos ellos relativos a la propiedad y sus modos de adquisición, introduciéndose concretamente un art. 914 bis relativo a las disposiciones testamentarios relativas a los animales de compañía,; el art. 1346.1º en cuanto al régimen económico matrimonial y los bienes privativos, el art. 1484.2, que regula el saneamiento por vicios ocultos, en cuanto al incumplimiento de los deberes de asistencia sanitaria, y a continuación el 1485; el art. 1492 se modifica en cuanto a los vicios redhibitorios, el art. 4193 en cuanto a la venta de animales en feria o subasta o para sacrificio o matanza y, finalmente el art. 1864 relativo a la prenda». Così, T. LÓPEZ TUR, *La guarda y custodia de los animales de compañía*, in Revista de Derecho, Empresa y Sociedad, (R.E.D.S.), n. 18-19, 2021, pag. 86. Analogamente, come risulta dal titolo della *Ley* n. 17/2021, vengono modificate alcune disposizioni della *Ley Hipotecaria* e della *Ley de Enjuiciamiento Civil*: in particolare, viene modificato l'art. 111 della *Ley Hipotecaria* nel quale si prevede espressamente che gli animali, siano essi da allevamento o da compagnia, non potranno essere oggetto di ipoteca. Per quanto riguarda, invece, la *Ley de Enjuiciamiento Civil* viene modificato l'art. 605 che sancisce l'impignorabilità degli animali da compagnia e - in linea con la nuova disciplina prevista dagli artt. 90 e seguenti del *Código Civil* che consentono al giudice di adottare le misure necessarie, in mancanza di accordo tra i coniugi, circa l'affidamento dell'animale di affezione - vengono modificati gli artt. 771 e 774 LEC.

[176] G. CARDEIRA BRAVO DE MANSILLA, *"¿Es el animal doméstico parte del hogar? Su repercusión en Derecho de Familia*, in T. VÁZQUEZ MUIÑA, *Parejas de hecho y animales de compañía tras la ley 17/2021, de 15 de diciembre*, cit., pag. 2614.

[177] «Estas dos posiciones –que los animales alcancen la categoría de "tertium genus" y que sean considerados un bien singular – bien podrían denominarse posiciones moderadas en cuanto al régimen o estatuto jurídico que se debería reconocer a los animales, y quizá sean los dos estadios por los que el legislador pretende hacer pasar a nuestro ordenamiento jurídico, siendo el primero de los expuestos la meta a llegar, y el segundo, el actual régimen proclamado por el legislador en la Ley 17/2021, de 15 de diciembre, el cual, esperemos, se vaya perfilando con el tiempo, como el agua va alisando las aristas de las piedras en el río, siendo el resultado final que en nuestro ordenamiento jurídico existan tres categorías: las personas, los animales y las cosas, cada uno de ellos con su propio régimen jurídico, y sin que los animales lleguen a ser considerados sujetos de derechos». Così T. VÁZQUEZ MUIÑA, *Parejas de hecho y animales de compañía tras la ley 17/2021, de 15 de diciembre*, cit., pag., 2614.

[178] Espresso nell'esposizione dei motivi della medesima Legge n. 17/2021.

soprattutto, per essere intervenuta sul piano applicativo, prevedendo una nuova disciplina circa la tutela e la custodia degli animali di affezione nelle ipotesi di crisi familiare.[179]

Ciò emerge chiaramente dagli obiettivi sintetizzati nel Preambolo della relativa legge ove viene affermato «[e]sta reforma se hace precisa no sólo para adecuar el Código Civil a la verdadera naturaleza de los animales, sino también a la naturaleza de las relaciones, particularmente las de convivencia, que se establecen entre estos y los seres humanos. En base a lo anterior, se introducen en las normas relativas a las crisis matrimoniales preceptos destinados a concretar el régimen de convivencia y cuidado de los animales de compañía, cuestión que ya ha sido objeto de controversia en nuestros tribunales. Para ello se contempla el pacto sobre los animales domésticos y se sientan los criterios sobre los que los tribunales deben tomar la decisión de a quién entregar el cuidado del animal, atendiendo a su bienestar».[180]

Si tratta, dunque, di una riforma particolarmente apprezzabile poiché introduce importanti novità in materia di affidamento degli animali di affezione sia nel caso in cui vi sia un accordo tra gli interessati, sia nelle ipotesi di mancanza di esso, fornendo ai tribunali criteri utili per la risoluzione delle relative controversie.

2.3.2. (Segue) Disciplina in materia di convenio regulador[181]

Prima dell'intervento riformatore operato con la Legge n. 17 del 2021, nell'ambito delle procedure di separazione o divorzio consensuali, l'art. 90 c.c. consentiva alle parti di inserire nel *convenio regulador* clausole ulteriori rispetto a quelle strettamente necessarie, le quali venivano molto spesso utilizzate dai membri della coppia per decidere in ordine al destino e alla cura degli animali d'affezione.[182]

Tuttavia, la prassi giurisprudenziale si mostrava piuttosto restia ad approvare tali accordi: i tribunali, infatti, tendevano a non riconoscere loro piena rilevanza, in quanto non espressamente contemplati dagli artt. 90, 91, e 103 c.c.; ne derivava, pertanto, che il giudice,

---

[179] L. MIGLIETTI, *La tutela giuridica dell'animale d'affezione in seno alla crisi del nucleo familiare negli ordinamenti italiano e spagnolo: cenni comparativi*, in COIS Rivista, (Centro-Osservatorio Interdisciplinare di Studi del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università della Calabria), 2024, § 3.

[180] Così G. GAROFALO*, Il collocamento dell'animale d'affezione nella crisi familiare: dalla "relazione" proprietaria alla responsabilità "padronale"*, cit., pag. 779.

[181] Per *convenio regulador* si intendono gli accordi di separazione e divorzio conclusi all'esito di procedura consensuale.

[182] A. BUENO BIOT, *Animales de compañía y crisis matrimoniales: entre el bienestar animal y el interés de los miembros de la familia*, in dirittoesalute, Rivista di Sanità e responsabilità medica, n. 3, 2025, pag. 387-388. Analogamente, L. CASAS DÍAZ, *Las crisis matrimoniales y los animales de compañía: una aproximación práctica desde el ejercicio de la abogacía,* in dA.Derecho Animal (Forum of Animal Law Studies), vol. 10/1, 2019, pag. 81.

non sussistendo un preciso obbligo giudiziale, non era tenuto a recepirli nel provvedimento di omologazione. Tali pattuizioni rilevavano, quindi, esclusivamente come meri accordi tra le parti[183], privi di efficacia esecutiva[184]: in caso di inadempimento non era possibile ricorrere agli strumenti di esecuzione forzata, con evidente limitazione della loro effettività sul piano pratico.[185]

Di conseguenza, in caso di separazione e divorzio, l'assegnazione dell'animale di affezione seguiva, ai sensi dell'art. 95 c.c., il regime economico patrimoniale della coppia.[186]

In particolare, qualora i coniugi avessero optato per il regime di comunione legale, l'animale sarebbe rientrato nell'attivo della comunione ai sensi dell'art. 1347.III c.c. e la relativa assegnazione sarebbe avvenuta conformemente all'art. 1404 c.c., spettando al giudice decidere in ordine all'amministrazione dei beni. Diversamente, nel regime di separazione dei beni, ove l'animale fosse stato di proprietà di entrambi, si sarebbe applicate le regole della comunione ordinaria.

---

[183] Si veda, in tal senso, la Sentenza dell'*Audiencia Provincial* di León (Sez. 1), n. 430/2011, del 25 novembre (ECLI:ES:AP:LE:2011:1373), che afferma: «Los pactos relativos a mascotas pueden ser obviamente incluidos en un convenio regulador, pero lo razonable jurídicamente es que tales acuerdos, igual que los alcanzados en este supuesto en el momento del juico, tengan trascendencia entre las partes pero sin la cualidad de ejecutables en los procesos de familia […]»; Sul punto, T. LÓPEZ TUR, *La guarda y custodia de los animales de compañía*, cit., pag. 82.

[184] A tal proposito si segnalano la Sentenza dell'*Audiencia Provincial* di Pontevedra (Sez. 6), n. 703/2014, del 9 dicembre (ECLI:ES:APPO:2014:2475) e la Sentenza dell'*Audiencia Provincial* di Madrid (Sez. 22), n. 841/2013 del 29 ottobre (ECLI:ES:APPO:2013:15112) ove emerge che «La medida que se solicita sobre el animal ha de ser reconducida al ámbito de los acuerdos que puedan alcanzar las partes sobre el mismo, en cuyo limite tendrá trascendencia pero sin la cualidad de medida judicial, susceptible de ejecución. En el proceso de familia, por cuanto la pretensión sobre las estancias del animal como tal acuerdo o medidas sobre unas visitas del animal, no implica derecho alguno que pueda ser ejecutado y en consecuencia nada cabe acordar sobre ello»., *Ibidem*, pag. 82.

[185] «En tal sentido, se pronuncia el AAP de Barcelona (Sec.c.ión 12ª) de 5 abril de 2006, rec. 1055/2005 (ECLI:ES:APB:2006:1186A), el cual señala que "todas las declaraciones de voluntad que se expresan en algunos convenios (…) no tienen por qué excluirse de los pactos concertados por las partes, pero que carecen de trascendencia jurídica, precisamente por la imposibilidad de su ejecución. La aprobación del convenio por el juez no afecta a tales manifestaciones, aun cuando la resolución judicial no los excluya expresamente». Così, A. BUENO BIOT, *Animales de compañía y crisis matrimoniales: entre el bienestar animal y el interés de los miembros de la familia,* cit., pag. 388.

[186] Si veda, in tal senso, la Sentenza dell'*Audiencia Provincial* di Malaga (Sez. 6), n. 182/2012, del 12 aprile (ECLI:ES:APMA:2012:1077), la quale afferma che «no parece adecuado que esta materia pueda quedar comprendida entre las sustanciales medidas personales y económicas a que se refiere el artículo 91 del Código Civil, sino diferidas, en todo caso, al ámbito estricto de la liquidación de la sociedad de gananciales ya disuelta». Così, A. BUENO BIOT, *Animales de compañía y crisis matrimoniales: entre el bienestar animal y el interés de los miembros de la familia*, cit., pag. 388. O ancora, la Sentenza dell'*Audiencia Provincial* di Segovia (Sez. 1), n. 36/2015, del 24 marzo (ECLI:ES:APSG:2015:64): «los animales son bienes semovientes, integrantes del patrimonio ganancial , y cuyo reparto o destino habrá de decidirse en el proceso de liquidación del régimen económico matrimonial existente entre los cónyuges». A tal proposito, si veda anche J. J. NEVADO MONTERO, *Familia y crisis de pareja: el acuerdo sobre la tenencia de las mascotas o animales de compañía*, in Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, n. 783, 2021, pag. 530 e ss.

Nel caso in cui, invece, l'animale fosse stato di proprietà esclusiva di uno dei coniugi, esso sarebbe stato attribuito a quest'ultimo, non trattandosi di un bene soggetto alle regole della divisione previste nell'ambito della disciplina della comunione legale.[187]

Ecco che, il quadro descritto ha subito un significativo mutamento con la riforma del 2021, la quale è intervenuta direttamente sull'art. 90, I comma, introducendo una nuova lettera *b-bis* c.c., e riconoscendo espressamente la possibilità di disciplinare, negli accordi di separazione o divorzio, la destinazione degli animali di affezione, l'organizzazione dei tempi di custodia, nonché la ripartizione degli obblighi di mantenimento[188], colmando, così, un precedente vuoto normativo e attribuendo specifica rilevanza a patti che, prima di essa, venivano considerati meri accordi privatistici tra le parti.

Tale articolo, invero, ha previsto una sorta di contenuto minimo circa la sorte dell'animale di affezione, affermando che la *convenio regulador* debba contenere «El destino de los animales de compañía, en caso de que existan, teniendo en cuenta el interés de los miembros de la familia y el bienestar del animal; el reparto de los tiempos de convivencia y cuidado si fuere necesario, así como las cargas asociadas al cuidado del animal».

Si tratta, dunque, di una previsione normativa di estrema rilevanza, poiché, diversamente da quanto accadeva in passato, non sussistono dubbi circa la validità di tali patti né in ordine alla loro efficacia esecutiva: una volta omologati giudizialmente, infatti, in caso di inadempimento da parte di uno dei contraenti, l'altro potrà chiederne l'esecuzione forzata. Quest'ultima non si limita alle sole disposizioni di carattere patrimoniale, quali il contributo alle spese, ma si estende anche a quelle di natura non patrimoniale: in sede esecutiva, infatti, potrà essere richiesta, ad esempio, la consegna dell'animale, al fine di esercitare le attività di cura e accudimento previste dall'accordo o di tenerlo con sé nei tempi e secondo le modalità stabilite.[189]

Inoltre, ai sensi del nuovo art. 90.2, I e II comma, c.c., qualora tali patti dovessero risultare dannosi per i figli ovvero gravemente pregiudizievoli per uno dei coniugi o per il benessere dell'animale da compagnia[190], il giudice, pur potendo comunque pronunciare

---

[187] A. BUENO BIOT, *Animales de compañía y crisis matrimoniales: entre el bienestar animal y el interés de los miembros de la familia*, cit., pag. 388-389.

[188] G. A. PARINI, *Gli animali di affezione nella crisi della famiglia e nelle vicende successorie*, in dirittoesalute, Rivista di Sanità e responsabilità medica, n. 3, 2025, pag. 328.

[189] J. R. DE VERDA Y BEAMONTE, *Animales de compañía y crisis familiares: criterios interpretativos de la Ley 17/2021, de 15 de diciembre,* in InDret: Revista para el Análisis del Derecho, n. 4, 2024, pag. 4-5.

[190] Ciò potrebbe verificarsi, ad esempio, nell'ipotesi in cui l'animale venga assegnato al coniuge non affidatario, nonostante la presenza di un rapporto affettivo particolarmente inteso e consolidato tra l'animale e il figlio minore, la cui interruzione risulterebbe idonea a compromettere il benessere psico-emotivo di quest'ultimo. Parimenti, un pregiudizio per il benessere dell'animale potrebbe ravvisarsi qualora questo venga attribuito al coniuge nei confronti del quale sussistano indizi di maltrattamento ovvero la cui abitazione sia priva delle condizioni oggettive

sentenza di separazione e divorzio e «sin perjuicio del convenio aprobado», dovrà indicare le misure da adottare in relazione all'assegnazione dell'animale.[191]

Nei casi, invece, di accordi stragiudiziali di separazione o divorzio, perfezionabili dai coniugi davanti al notaio o all'avvocato dell'Amministrazione della giustizia[192], l'attuale art. 90.2, IV comma, c.c., prevede che «[si] éstos considerasen que, a su juicio, alguno de ellos pudiera ser […] gravemente perjudiciales para el bienestar de los animales de compañía, lo advertirán a los otorgantes y darán por terminado el expediente. En este caso, los cónyuges sólo podrán acudir ante el juez para la aprobación de la propuesta de convenio regulador».

Si evidenzia, pertanto, un diverso regime nell'omologazione degli accordi a seconda che essi siano conclusi in sede giudiziale o stragiudiziale: mentre nel primo caso, il giudice può dichiarare l'invalidità di una singola clausola, mantenendo ferma la restante parte dell'accordo; nel secondo caso, invece, tale possibilità non è ammessa. Ne consegue, dunque, che, qualora il notaio o l'avvocato ravvisino l'invalidità di una clausola, i coniugi dovranno ricorrere alla via giudiziale per l'approvazione della proposta di *convenio regulador*.[193]

Tuttavia, si ritiene che, in tale contesto, possa trovare applicazione la facoltà di integrazione prevista dall'art. 777.4 LEC (*Ley de Enjuiciamiento Civil*), che consente alle parti di riformulare le clausole dell'accordo ritenute pregiudizievoli; al contrario, se tale opportunità non viene concessa, né l'avvocato né il notaio potranno esercitare d'ufficio il potere integrativo – che, invece, è riconosciuto al giudice in simili circostanze.[194]

Infine, nel terzo comma dell'art. 90 c.c. è stato introdotto un nuovo paragrafo dedicato alla possibilità di modificare, nel *convenio regulador*, oltre alle ulteriori misure previste

---

necessarie affinché l'animale, in relazione alle caratteristiche della propria specie, possa essere adeguatamente accudito. Allo stesso modo, risulterebbe contrario al principio del benessere dell'animale attribuirne la cura al coniuge privo della capacità fisica di soddisfarne i bisogni essenziali, come nel caso di una persona affetta da patologie o con ridotta mobilità che non sia in grado di provvedere, ad esempio, alle passeggiate quotidiane o ad una adeguata alimentazione. In tal senso si veda, A. BUENO BIOT, *Animales de compañía y crisis matrimoniales: entre el bienestar animal y el interés de los miembros de la familia*, cit., pag. 392 e J. R. DE VERDA Y BEAMONTE, *Animales de compañía y crisis familiares: criterios interpretativos de la Ley 17/2021*, cit., pag. 5.

[191] In questo senso, A. BUENO BIOT, *Animales de compañía y crisis matrimoniales: entre el bienestar animal y el interés de los miembros de la familia*, cit., pag. 391.

[192] Tale tipologia di accordi può essere conclusa solo qualora non vi siano figli minori o figli maggiorenni nei confronti dei quali siano state disposte misure di sostegno. Invero, ai sensi dell'art. 86 c.c., in combinato disposto con l'art. 81, I comma, c.c., in presenza di figli minori, la separazione personale e lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio devono essere necessariamente definiti in sede giudiziale.

[193] J. R. DE VERDA Y BEAMONTE, *Animales de compañía y crisis familiares: criterios interpretativos de la Ley 17/2021, de 15 de diciembre,* cit., pag. 5.

[194] Così, A. BUENO BIOT, *Animales de compañía y crisis matrimoniales: entre el bienestar animal y el interés de los miembros de la familia*, cit., pag. 393-394

dall'accordo, le disposizioni concernenti gli animali di affezione qualora intervengano cambiamenti significativi rispetto alla situazione esistente al momento della loro adozione.[195]

Alla luce di quanto esposto, appare evidente, dunque, come, a seguito delle modifiche introdotte dalla *Ley* n.17/2021, l'adozione di misure riguardanti l'animale di affezione, ove presente nel contesto familiare, non rappresenti più una mera eventualità, bensì un profilo che richiede espressamente di essere disciplinato nelle ipotesi di crisi familiare. Misure che, tra l'altro, non si esauriscono nell'individuazione del coniuge presso il quale l'animale dovrà essere collocato, ma comprendono altresì la regolamentazione delle modalità di custodia, di cura e di mantenimento.

2.3.3. (Segue) Disciplina in caso di mancato accordo

Muovendo dal presupposto che gli animali di affezione sono sempre stati qualificati come beni mobili suscettibili di appropriazione[196], nelle ipotesi di conflitto tra i coniugi in ordine all'assegnazione dell'animale, e, quindi, in mancanza di accordo, le azioni potenzialmente esperibili erano due: l'azione di rivendicazione ai sensi dell'art. 348, II comma, c.c. e quella prevista dall'art. 398 c.c. relativa all'uso e al godimento alternato della cosa comune, ossia dell'animale.[197]

Di fatto, poi, l'azione di cui all'art. 348, II comma, c.c., sebbene utile nei casi in cui il presunto proprietario dell'animale fosse indebitamente privato del possesso di quest'ultimo da parte di un terzo[198] o da parte dell'altro coniuge non proprietario, risultava inadeguata nei casi in cui entrambi i coniugi fossero comproprietari dell'animale e uno di questi lo trattenesse dopo la crisi familiare.

---

[195] «Las medidas que el juez adopte en defecto de acuerdo o las convenidas por los cónyuges judicialmente, podrán ser modificadas judicialmente o por nuevo convenio aprobado por el juez, cuando así lo aconsejen las nuevas necesidades de los hijos o el cambio de las circunstancias de los cónyuges. Asimismo, podrá modificarse el convenio o solicitarse modificación de las medidas sobre los animales de compañía si se hubieran alterado gravemente sus circunstacias. Las medidas que hubieran sido convenidas ante el letrado de la Administración de Justicia o en escritura pública podrán ser modificadas por un nuevo acuerdo, sujeto a los mismos requisitos exigidos en este Código».

[196] Ciò trova riscontro nella Sentenza del Giudice di Primo Grado n. 4 di Murcia, n. 93/2019, del 21 giugno (ECLI:ES:JPI:2019:93) dove viene affermato «Se debe tener en cuenta que nuestro ordenamiento jurídico califica a los animales domésticos, entre los que se incluyen las mascotas, como semovientes y como tales pueden ser objeto de propiedad exclusiva de una persona o también copropiedad de dos o mas personas». Segnatamente sul punto, T. LÓPEZ TUR, *La guarda y custodia de los animales de compañía*, cit., pag. 75-76.

[197] *Ivi*, pag. 76-77.

[198] Un chiaro esempio dell'esercizio di tale azione di rinviene nella Sentenza dell'*Audiencia Provincial* di Madrid (sez. 13), n. 582/2016, del 17 novembre (ECLI:ES:APM:2016:14624); commentata da T. LÓPEZ TUR, *La guarda y custodia de los animales de compañía*, cit., pag. 76.

Pare opportuno, pertanto, soffermarsi esclusivamente su quella prevista dall'art. 398 c.c. ove viene affermato: «[p]ara la administración y mejor disfrute de la cosa común serán obligatorios los acuerdos de la mayoría de los partícipes. No habrá mayoría sino cuando el acuerdo esté tomado por los partícipes que representen la mayor cantidad de los intereses que constituyan el objeto de la comunidad. Si no resultare mayoría, o el acuerdo de ésta fuere gravemente perjudicial a los interesados en la cosa común, el Juez proveerá, a instancia de parte, lo que corresponda, incluso nombrar un administrador […]».

Ecco, dunque, che, in caso di disaccordo, i comproprietari, essendo l'animale qualificabile come bene indivisibile ai sensi dell'art. 401 c.c., potevano decidere se ricorrere all'azione di cui all'art. 404 c.c.[199] – e quindi, qualora nessuno dei due intendesse assumerne l'affidamento si procedeva alla vendita dello stesso e alla successiva ripartizione del ricavato; viceversa, nel caso in cui uno dei due desiderasse mantenerne la proprietà esclusiva, versava all'altro il corrispondente valore della quota[200] – oppure procedere ai sensi dell'art. 398, chiedendone la cura e il godimento alternato.

Mancava, dunque, una disciplina specifica che regolamentasse tale ipotesi; ed è proprio in questo senso che si inserisce il profilo maggiormente innovativo introdotto dalla riforma.

Invero, l'attuale art. 91, comma I, c.c., prevede che, nelle sentenze di nullità, separazione e divorzio, in mancanza di accordo tra i coniugi o in caso di mancata approvazione dello stesso, l'autorità giudiziaria, determinerà, tra gli altri aspetti, anche il destino degli animali di affezione.[201]

In tale prospettiva, particolarmente rilevante è il nuovo art. 94 *bis* c.c., il quale afferma «[l]a autoridad judicial confiará para su cuidado a los animales de compañía a uno o ambos cónyuges, y determinará, en su caso, la forma en la que el cónyuge al que no se le hayan confiado podrá tenerlos en su compañía, así como el reparto de las cargas asociadas al cuidado del animal, todo ello atendiendo al interés de los miembros de la familia y al bienestar del animal, con independencia de la titularidad dominical de este y de a quién le haya sido confiado

[199] In questo senso, G. GAROFALO, *Il collocamento dell'animale d'affezione nella crisi familiare: dalla "relazione" proprietaria alla responsabilità "padronale"*, cit., pag. 778.
[200] T. LÓPEZ TUR, *La guarda y custodia de los animales de compañía*, cit., pag. 78.
[201] «En las sentencias de nulidad, separación o divorcio, o en ejecución de las mismas, la autoridad judicial, en defecto de acuerdo de los cónyuges o en caso de no aprobación del mismo, determinará conforme a lo establecido en los artículos siguientes las medidas que hayan de sustituir a las ya adoptadas con anterioridad en relación con los hijos, la vivienda familiar, el destino de los animales de compañía, las cargas del matrimonio, liquidación del régimen económico y las cautelas o garantías respectivas, estableciendo las que procedan si para alguno de estos conceptos no se hubiera adoptado ninguna. Estas medidas podrán ser modificadas cuando se alteren sustancialmente las circunstancias».

para su cuidado. Esta circunstancia se hará constar en el correspondiente registro de identificación de animales».

Analogamente, in materia di misure provvisorie, il nuovo art. 103, comma I bis, c.c. dispone che «[a]dmitida la demanda, el Juez, a falta de acuerdo de ambos cónyuges aprobado judicialmente, adoptará, con audiencia de éstos, las medidas siguientes […] Determinar, atendiendo al interés de los miembros de la familia y al bienestar del animal, si los animales de compañía se confían a uno o a ambos cónyuges, la forma en que el cónyuge al que no se hayan confiado podrá tenerlos en su compañía, así como también las medidas cautelares convenientes para conservar el derecho de cada uno».[202]

Da tali disposizioni emerge, dunque, un significativo cambio di rotta rispetto all'impostazione precedente, poiché l'affidamento dell'animale di affezione non risulta più ancorato esclusivamente alla titolarità dominicale dello stesso, ma deve essere determinato tenendo conto del suo benessere e dell'interesse dei membri della famiglia.

2.3.4. (Segue) L'evoluzione dei criteri di affidamento: «interés de los miembros de la familia» e «bienestar del animal»

Ai sensi dell'art. 94 *bis* c.c., i criteri di valutazione che devono orientare la scelta del giudice nell'affidamento dell'animale di affezione sono due: l'interesse dei membri della famiglia e il benessere dell'animale.

Con riferimento al primo criterio, assume particolare rilevanza l'interesse dei figli minori, che dovrà essere considerato con priorità dal giudice.[203]

In questo modo, qualora venga accertata l'esistenza di un forte legame affettivo tra il minore e l'animale di affezione, il giudice potrà adottare soluzioni idonee a preservare tale relazione, disponendo, ad esempio, in caso di affidamento condiviso, che l'animale accompagni il minore nei trasferimenti tra le diverse abitazioni oppure, in caso di affidamento esclusivo, che venga collocato presso il genitore affidatario.[204]

---

[202] Così, G. GAROFALO, *Il collocamento dell'animale d'affezione nella crisi familiare: dalla "relazione" proprietaria alla responsabilità "padronale"*, cit., pag. 780-781. O ancora, sul tema, J. R. DE VERDA Y BEAMONTE, *Animales de compañía y crisis familiares: criterios interpretativos de la Ley 17/2021*, *de 15 de diciembre,* cit., pag. 8.

[203] A. BUENO BIOT, *Animales de compañía y crisis matrimoniales: entre el bienestar animal y el interés de los miembros de la familia*, cit., pag. 386-387.

[204] J. R. DE VERDA Y BEAMONTE, *Animales de compañía y crisis familiares: criterios interpretativos de la Ley 17/2021*, *de 15 de diciembre,* cit., pag. 18.

Si tratta, dunque, di misure volte a tutelare in via prioritaria il rapporto relazionale instaurato tra il minore e l'animale, nel tentativo di ridurre gli effetti destabilizzanti che la separazione e il divorzio dei genitori possano determinare sul suo equilibrio psico-emotivo, soprattutto nei casi in cui la presenza dell'animale sia ritenuta utile per favorirne lo sviluppo cognitivo o per alleviare particolari condizioni di salute.[205]

Accanto a tale criterio di preminente importanza, il giudice dovrà considerare anche l'interesse personale, affettivo e relazionale che ciascun coniuge nutre nei confronti dell'animale di affezione, in particolare quando il legame instaurato sia tale che la sua interruzione possa arrecarne un significativo pregiudizio sul piano emotivo.

A tal fine, sarà necessario valutare una serie di circostanze concrete, quali, ad esempio l'individuazione del soggetto che si sia occupato prevalentemente della cura quotidiana dell'animale, nonché l'eventuale funzione di supporto o assistenza che quest'ultimo svolge nei confronti di uno dei coniugi.

Si pensi ai casi in cui la presenza dell'animale risulti particolarmente importante per persone affette da depressione oppure agli animali impiegati a fini terapeutici o di assistenza, come nel caso di soggetti non vedenti o non udenti: in tali ipotesi, l'affidamento dovrà privilegiare il coniuge rispetto al quale l'animale di affezione soddisfa tali esigenze.[206]

Analogamente, qualora si tratti di animali potenzialmente pericolosi, la loro custodia dovrà essere disposta a favore del soggetto in possesso delle necessarie autorizzazioni o delle competenze per la relativa gestione.[207]

Ecco, dunque, che, in questo senso, l'interesse dei membri della famiglia è strettamente collegato al secondo criterio guida che deve orientare la decisione del giudice: il benessere dell'animale.

---

[205] *Ibidem*, pag. 18-19.
[206] *Ibidem*, pag. 19.
[207] S. P. PEDROSO GUEDES, *O destino/confiança dos animais de companhia nos casos de separação conjugal,* in Lex Familiae, Revista Portuguesa de Direito da Família, ano 18, n. 35, 2021, pag. 54. Pare opportuno evidenziare che il Portogallo, ancor prima della Spagna, è intervenuto sul regime giuridico degli animali con la Legge n. 8/2017 del 3 marzo, abbandonando la loro qualificazione come 'cose' e riconoscendo espressamente la loro natura di esseri senzienti. Contestualmente, il legislatore portoghese ha disciplinato anche la sorte degli animali di affezione nei casi di crisi familiare, modificando gli artt. 1733.° e 1755.° c.c. e introducendo il nuovo art. 1793.° -A. Così, ai sensi della lett. h), aggiunta all'art. 1733.°, n.1, c.c., sono esclusi dalla comunione «os animais de companhia que cada um dos cônjuges tiver ao tempo da celebração do casamento»: pertanto, in caso di crisi, l'animale resterà di titolarità del coniuge che già ne era proprietario prima del matrimonio. Dall'altra parte, all'art. 1775.° c.c. è stata aggiunta la lett. f) prevedendo che il divorzio consensuale sia possibile solo qualora vi sia l'accordo circa la sorte degli animali da compagnia, ove presenti. Inoltre, il nuovo art. 1793.° -A c.c. dispone che, in caso di divorzio contenzioso, «os animais de companhia são confiados a um ou a ambos os cônjuges, considerando, nomeadamente, os interesses de cada um dos cônjuges e dos filhos do casal e também o bem-estar do animal».

Come già anticipato, si tratta di un concetto indeterminato, che non si esaurisce nella mera assenza di sofferenze, ma che implica la necessità di garantire all'animale condizioni di vita idonee, nel rispetto della sua natura e delle sue caratteristiche.[208]

In tal senso, e perfettamente in sintonia con la definizione di benessere animale proposta dall'OIE, l'art. 3 k) della L. n. 7/2023, sulla protezione dei diritti e del benessere degli animali, definisce il «*bienestar animale*» come «estado físico y mental de un animal en relación con las condiciones en que vive y muere, en los términos definidos por la Organización Mundial de Sanidad Animal».[209]

Pertanto, il giudice, nel decidere in merito all'affidamento, non dovrà limitarsi a valutare esclusivamente lo stato di salute dell'animale – con la conseguenza che lo stesso non potrà essere affidato al coniuge incapace di garantirgli cure adeguate, un'alimentazione corretta o l'assistenza veterinaria eventualmente necessaria[210] – ma dovrà tenere conto anche della sensibilità[211] di quest'ultimo, ponderando il rapporto affettivo instaurato con i coniugi.[212]

Sarà, naturalmente, necessario valutare anche ulteriori profili, quali, a titolo esemplificativo, le condizioni abitative dei coniugi, nonché la loro concreta idoneità ad occuparsi dell'animale, in considerazione delle capacità di accudimento concretamente dimostrate e del tempo effettivamente disponibile da dedicargli.[213]

Emerge, dunque, come il benessere dell'animale debba essere inteso come il risultato di una pluralità di fattori tra loro interdipendenti, che includono sia aspetti di natura materiale, quali l'alimentazione, le condizioni abitative e le cure sanitarie, sia profili di natura relazionale ed affettiva, connessi al legame instaurato con il coniuge che se ne prenderà cura e al contesto in cui l'animale sarà inserito.

---

[208] Si veda al riguardo pag. 35.

[209] A. BUENO BIOT, *Animales de compañía y crisis matrimoniales: entre el bienestar animal y el interés de los miembros de la familia*, cit., pag. 382.

[210] «No puede dejar de evidenciarse que el vigente art. 92.7 CC, modificado por la Ley 17/2021, prevé que, a los efectos de acordar el régimen de custodia de los hijos, se aprecie "la existencia de malos tratos a animales, o la amenaza de causarlos, como medio para controlar o victimizar a cualquiera de estas personas». Così, J. R. DE VERDA Y BEAMONTE, *Animales de compañía y crisis familiares: criterios interpretativos de la Ley 17/2021*, *de 15 de diciembre,* cit., pag. 20.

[211] Intendendosi per questa «la capacidad de experimentar algunos estados afectivos como el placer, el dolor, el sufrimiento o el estrés, así como de reaccionar emocionalmente a los estímulos del entorno». Così, A. BUENO BIOT, *Animales de compañía y crisis matrimoniales: entre el bienestar animal y el interés de los miembros de la familia*, cit., pag. 383-384.

[212] Sul punto si veda, P. CHAPARRO MATAMOROS, *El cuidado de los animales de compañía en defecto de acuerdo tras la crisis conyugal. Breve comentario al nuevo art. 94 bis CC*, in Familia Sucesiones ICAV, n. 29, 2024, pag. 16 e ss.

[213] J. R. DE VERDA Y BEAMONTE, *Animales de compañía y crisis familiares: criterios interpretativos de la Ley 17/2021*, *de 15 de diciembre,* cit., pag. 22.

Si osservi, inoltre, che tra i criteri previsti dall'art. 94 *bis* c.c. non esiste alcuna gerarchia, trattandosi, infatti, di parametri di valutazione che il legislatore pone sul medesimo piano e la cui concreta rilevanza è rimessa all'apprezzamento del giudice nel singolo caso.[214]

Ne deriva, pertanto, che questi debbano essere applicati in maniera coordinata e complementare, senza che si configuri un ordine di preferenza o superiorità, attraverso un bilanciamento armonico dei diversi interessi coinvolti ed evitando che uno di essi subisca un sacrificio eccessivo o ingiustificatamente sproporzionato.

Tuttavia, avuto riguardo alle finalità perseguite dalla L. n. 17/2021, riconducibili essenzialmente alla tutela del benessere animale, si può ritenere che, qualora sia necessario individuare un criterio prevalente nel bilanciamento che il giudice è chiamato a compiere, debba essere attribuita preminente rilevanza proprio al benessere dell'animale (ed eventualmente all'interesse del minore), in quanto elemento centrale nella decisione relativa al suo affidamento.[215]

In ogni caso, come si legge dall'art. 94 *bis* c.c., la ponderazione degli interessi dovrà essere effettuata «independencia de la titularidad dominical de este».

Pertanto, in questo modo, il titolo di proprietà formale, criterio originariamente prioritario in merito al destino dell'animale di affezione, ha ceduto il passo a fattori ben più importanti: ciò che rileva è il rapporto affettivo che lega l'animale ai suoi esseri umani, indipendentemente da chi ne sia il proprietario.[216]

---

[214] S. P. PEDROSO GUEDES, *O destino/confiança dos animais de companhia nos casos de separação conjugal,* cit., pag. 55-56.

[215] Tale impostazione si pone, tuttavia, in contrasto con quanto sostenuto da parte della dottrina, la quale ritiene che, in caso di conflitto tra gli interessi coinvolti, debba prevalere, in linea di principio, l'interesse dei membri della famiglia. Secondo tale orientamento, infatti, sebbene la L. n. 17/2021 abbia riconosciuto gli animali quali esseri senzienti, essi non possono equiparati alle persone; pertanto, nel bilanciamento tra il benessere dell'animale e i diritti fondamentali delle persone, sarebbero questi ultimi a dover prevalere. In questo senso si veda, A. BUENO BIOT, *Animales de compañía y crisis matrimoniales: entre el bienestar animal y el interés de los miembros de la familia*, cit.*,* pag. 395; nella stessa direzione si pone J. R. DE VERDA Y BEAMONTE, *Animales de compañía y crisis familiares: criterios interpretativos de la Ley 17/2021*, *de 15 de diciembre,* cit., pag. 23.

[216] In tal senso si sono pronunciate diverse sentenze: la Sentenza dell'*Audiencia Provincial* di Huelva (Sez. 2), n. 137/2023, del 23 febbraio (ECLI:ES:APH:2023:133), la quale afferma: «siendo notorio el rápido (por no decir inmediato) cariño - y consiguiente vínculo afectivo - que surge respecto a cualquier animal de compañía cuando se convive con él, debe entenderse que, en supuestos como el presente de ruptura de la convivencia entre cónyuges, debe primar como regla general la distribución equitativa entre ambas del cuidado y tenencia del animal, así como de las cargas que ello implique, sin atender a la específica titularidad dominical del mismo». Sulla stessa linea, la Sentenza dell'*Audiencia Provincial* di León (Sez.1), n. 245/2023, del 21 marzo (ECLI:ES:APLE:2023:463), che dispone «Debe tenerse en cuenta que la relación emocional con los animales de compañía excede claramente del derecho de propiedad sobre las cosas y ello por cuanto se trata de seres vivos con los que se crean importantes lazos de afectividad». O ancora, la Sentenza dell'*Audiencia Provincial* di Madrid (Sez. 31), n. 430/2023, del 30 novembre (ECLI:ES:APM:2023:18362), che stabilisce «la posibilidad de acordar dichas medidas no depende de la titularidad dominical del animal, lo que evidencia que se pretende salvaguardar no la propiedad sino las relaciones afectivas entre la mascota y los cónyuges».

2.3.5. (Segue) Affidamento esclusivo o congiunto e ripartizione degli oneri

Secondo quanto previsto dall'art. 94 *bis* c.c., l'autorità giudiziaria potrà affidare l'animale di affezione ad uno o ad entrambi i coniugi tenuto conto delle peculiarità del caso concreto.[217]

In particolare, qualora siano presenti figli minori, e l'affidamento di questi ultimi venga attribuito ad uno solo dei genitori, la gestione e la cura dell'animale di affezione dovrebbero, di regola, essere demandate al coniuge affidatario, al fine di salvaguardare il preminente interesse del minore a mantenere il rapporto affettivo con lo stesso.[218]

Tuttavia, in coerenza con il criterio del benessere dell'animale, qualora il coniuge affidatario non disponesse di una abitazione idonea ad accogliere l'animale di affezione ovvero emergessero a suo carico indizi di maltrattamento nei confronti degli animali, la cura di quest'ultimo dovrebbe essere attribuita all'altro coniuge.[219]

In ogni caso, l'affidamento esclusivo non preclude al coniuge non affidatario la possibilità di mantenere un rapporto affettivo con l'animale di affezione, mediante un c.d. "*derecho de visitas*", purchè ciò sia richiesto e secondo le modalità stabilite dal giudice. In tali ipotesi appare opportuno, però, coordinare la permanenza dell'animale presso l'abitazione con quella del figlio, cosicchè «el animal pueda ser trasladado, junto con los menores, al domicilio del no custodio, en los periodos de estancia con él».[220]

Si osservi, inoltre, che, sebbene l'animale venga affidato a solo uno dei coniugi, anche l'altro potrà essere tenuto a contribuire alle spese necessarie per il suo mantenimento. Ciò risulta evidente nei casi in cui gli venga attribuito, dall'autorità giudiziaria, un diritto di visita, in particolare con riferimento ai periodi in cui l'animale soggiorni presso il suo domicilio; tuttavia, anche in assenza di tale facoltà e dato il tenore dell'art. 94 *bis* c.c. – il quale prevede che il giudice determini «el reparto de las cargas asociadas al cuidado del animal […] con independencia de la titularidad dominical de este y de a quién le haya sido confiado para su

[217] È stato escluso, invero, che l'animale di affezione possa essere affidato a terze persone, compresi i figli. Ciò si riscontra nuovamente nella sentenza dell'*Audiencia Provincial* di Madrid (Sez. 31), n. 430/2023, del 30 novembre (ECLI:ES:APM:2023:18362) nella quale «se ha rechazado […] la pretensión del marido de que el cuidado del perro fuera atribuido a la hija, con el argumento de que había sido comprado con la finalidad de regalárselo a aquélla, afirmándose que el art. 94 bis CC dice que "la autoridad judicial confiará para su cuidado a los animales de compañía a uno o ambos cónyuges, y no a terceras personas». Così, J. R. DE VERDA Y BEAMONTE, *Animales de compañía y crisis familiares: criterios interpretativos de la Ley 17/2021*, *de 15 de diciembre,* cit., pag. 26.

[218] A. BUENO BIOT, *Animales de compañía y crisis matrimoniales: entre el bienestar animal y el interés de los miembros de la familia*, cit.*,* pag. 398.

[219] *Ivi*, pag. 399.

[220] Così, J. R. DE VERDA Y BEAMONTE, *Animales de compañía y crisis familiares: criterios interpretativos de la Ley 17/2021*, *de 15 de diciembre,* cit., pag. 26.

cuidado» – il coniuge non affidatario potrà comunque essere chiamato a partecipare alla ripartizione delle relative spese.[221]

Nei casi, invece, di affidamento condiviso dei figli minori, la soluzione più opportuna sarà quella di attribuire la cura dell'animale ad entrambi i genitori, facendo coincidere i periodi di custodia dei figli con quelli di detenzione dell'animale. In alternativa, qualora il minore non manifesti un particolare legame affettivo con quest'ultimo, allora l'animale, dovrebbe essere affidato al coniuge maggiormente idoneo a garantirne il benessere.[222]

Tuttavia, anche in assenza di figli minori di età, l'autorità giudiziaria potrà prevedere una forma di affidamento condiviso dell'animale, tenendo conto sia dell'interesse dei coniugi sia del benessere di quest'ultimo[223]. In tali ipotesi, la soluzione generalmente preferibile consisterà in una ripartizione dei tempi di convivenza tra i coniugi[224], con l'ulteriore esigenza di concordare le principali decisioni relative alla sua salute e al suo benessere.[225]

Diversamente, nei casi in cui sia soltanto uno dei coniugi a manifestare interesse a prendersi cura dell'animale di affezione[226], ovvero qualora l'altro non disponesse di una abitazione idonea, l'affidamento sarà attribuito al primo, in conformità ai criteri stabiliti dall'art. 94 *bis* c.c.

---

[221] *Ivi*, pag. 32. In questo senso, si veda la Sentenza dell'*Audiencia Provincial* di Navarra (Sez. 3), n. 657/2023, del 18 settembre (ECLI:ES:APNA:2023:992), nella quale, pur essendo stati gli animali affidati alla moglie, il marito è stato comunque obbligato a contribuire alle spese di mantenimento nella misura del 50%.

[222] A. BUENO BIOT, *Animales de compañía y crisis matrimoniales: entre el bienestar animal y el interés de los miembros de la familia*, cit., pp. 400-403.

[223] *Ivi*, pag. 404.

[224] Così si esprime la Sentenza dell'*Audiencia Provincial* di Huelva (Sez. 2), n. 137/2023, del 23 febbraio (ECLI:ES:APH:2023:133) «siendo notorio el rápido (por no decir inmediato) cariño -y consiguiente vínculo afectivo- que surge respecto a cualquier animal de compañía cuando se convive con él […] debe primar como regla general la distribución equitativa […] del cuidado y tenencia del animal, así como de las cargas que ello implique, sin atender a la específica titularidad dominical del mismo […], como tampoco a que esa convivencia haya podido ser más o menos amplia, a salvo que concurran circunstancias de gravedad y entidad suficientes para propiciar excepción a tal regla general».

[225] In questo senso si veda la Sentenza dell'*Audiencia Provincial* di Madrid, (Sez. 31), n. 430/2023, del 30 novembre (ECLI:ES:APM:2023:18362) che afferma «cualesquiera decisiones relativas al animal que sean de especial trascendencia como, por ejemplo, el cambio de veterinario de referencia, intervenciones quirúrgicas, pruebas diagnósticas de carácter invasivo o con sedación, tratamientos médicos de larga duración utilización de residencias caninas, etc., serán adoptadas de común acuerdo entre las partes». Diversamente, in caso di disaccordo, dovrà decidere l'autorità giudiziaria. Così, J. R. DE VERDA Y BEAMONTE, *Animales de compañía y crisis familiares: criterios interpretativos de la Ley 17/2021, de 15 de diciembre,* cit., pag. 29.

[226] In questa direzione si veda la Sentenza dell'*Audiencia Provincial* di León (Sez. 1), n. 245/2023, del 21 marzo (ECLI:ES:APLE:2023:463) nella quale, pur riconoscendo che l'attore nutriva un legame affettivo nei confronti degli animali, non gli viene attribuita la loro cura, poiché egli non si era espresso in alcun modo al riguardo né aveva manifestato, in nessuna fase, la volontà di occuparsene direttamente. Così, A. BUENO BIOT, *Animales de compañía y crisis matrimoniales: entre el bienestar animal y el interés de los miembros de la familia*, cit., pag. 403.

2.3.6. (Segue) E le coppie di fatto?

Come si è avuto modo di osservare, le modifiche introdotte dalla *Ley* n. 17 del 2021 hanno inciso esclusivamente sull'ambito delle crisi matrimoniali, e, quindi, presupposto necessario per l'adozione di misure relative all'affidamento dell'animale di affezione, è la previa instaurazione del vincolo matrimoniale tra le parti.[227]

Tuttavia, oggi, si assiste sempre di più alla crescente diffusione delle convivenze di fatto, nelle quali i partner, pur instaurando una stabile relazione affettiva, scelgono di non contrarre matrimonio.

Ci si interroga, dunque, su quale sia la sorte dell'animale di affezione in caso di cessazione della relazione, atteso che la riforma non contempla espressamente la convivenza *more uxorio*, lasciando, dunque, tali ipotesi al di fuori del proprio ambito applicativo.

Ne consegue che, in presenza di un conflitto tra i conviventi, torna ad assumere rilievo il criterio originariamente prioritario: l'animale di affezione deve essere assegnato al soggetto che ne risulta proprietario.[228] Di conseguenza, il convivente interessato a conservare il rapporto con l'animale dovrà esercitare una azione di accertamento della proprietà o una azione di rivendicazione[229], seguendo così l'impostazione che, prima di tale riforma, trovava applicazione anche nell'ambito delle crisi coniugali.

---

[227] T. LÓPEZ TUR, *La guarda y custodia de los animales de compañía*, cit., pag. 89.

[228] J. R. DE VERDA Y BEAMONTE, *Animales de compañía y crisis familiares: criterios interpretativos de la Ley 17/2021*, *de 15 de diciembre,* cit., pag. 14.

[229] *Ivi*, pag. 37. In particolare, il convivente che intenda ottenere l'affidamento dell'animale dovrà fornire la prova della relativa titolarità. In linea generale, l'animale si presume appartenere al soggetto che abbia sostenuto economicamente il suo acquisto ovvero al soggetto al quale esso sia stato donato. Nell'ipotesi di acquisto mediante compravendita, il giudice sarà chiamato a verificare chi abbia sottoscritto il contratto, nonché la titolarità del conto corrente dal quale sia stato effettuato il pagamento. La donazione, invece, risulta più agevolmente dimostrabile quando il donante sia un soggetto estraneo alla convivenza, il quale potrà riferire con maggiore imparzialità a favore di chi abbia inteso effettuare l'atto di liberalità. Inoltre, ai fini dell'accertamento dell'esistenza di una proprietà esclusiva ovvero di una situazione di comproprietà, assume particolare rilievo il momento di acquisizione dell'animale, poiché la comproprietà presuppone che l'acquisto sia avvenuto nel corso della relazione affettiva. Esistono, inoltre, registri amministrativi regionali istituiti per il censimento degli animali di affezione; tuttavia, la giurisprudenza appare concorde nel ritenere che l'intestazione risultante dal relativo registro non costituisca elemento decisivo ai fini dell'accertamento della proprietà esclusiva di uno dei conviventi o della comproprietà di entrambi. Elemento maggiormente rilevante, ai fini dell'individuazione del titolare dell'animale, è piuttosto la prova del sostenimento delle spese relative al suo mantenimento, all'alimentazione, alle cure e all'assistenza veterinaria, in quanto tale circostanza consente di individuare il soggetto che, concretamente, si sia assunto la responsabilità della cura dell'animale. Si tratta di elementi che vengono generalmente dimostrati, dinanzi all'autorità giudiziaria, mediante produzione documentale. In ogni caso, accanto alla prova documentale, posso assumere rilievo ulteriori mezzi istruttori. Tra questi si segnala il riconoscimento giudiziale, consistente nell'osservazione diretta, da parte del giudice, dell'interazione tra l'animale e ciascuna delle parti coinvolte in giudizio, al fine di valutarne il comportamento e il legame instaurato con i presunti comproprietari. In alcuni casi, viene altresì acquisita la testimonianza del veterinario, chiamato a riferire in ordine al rapporto dell'animale con ciascuno dei contendenti ovvero ad indicare quale dei due se ne sia abitualmente occupato, accompagnandolo alle visite e provvedendo alle relative cure. In questo senso si veda anche T. LÓPEZ TUR, *La guarda y custodia de los animales de compañía*, cit., pp. 78-81.

Se, invece, l'animale appartenga ad entrambi i partner, sarà necessario – ai sensi dell'art. 333, comma 1 *bis*, c.c., il quale, come già osservato, prevede che agli animali possa applicarsi il regime giuridico dei beni e delle cose nella misura in cui ciò sia compatibile con la loro natura o con le disposizioni destinate alla loro protezione – fare rinvio alle disposizioni del *Código Civil* in materia di comunione dei beni[230]; in particolare, il riferimento è all'art. 398 c.c. relativo alla cura e al godimento alternato dell'animale e all'art. 404 c.c. che disciplina la divisione della cosa comune in caso di comproprietà.

Merita, in questo senso, particolare attenzione l'art. 404 c.c.: il legislatore, verosimilmente consapevole della lacuna della riforma con riguardo alle coppie di fatto, con la L. n. 17 del 2021, ne ha modificato il contenuto[231], aggiungendo due nuovi commi e prevedendo espressamente «[c]uando la cosa fuere esencialmente indivisible, y los condueños no convinieren en que se adjudique a uno de ellos indemnizando a los demás, se venderá y repartirà su precio. En caso de animales de compañía, la división no podrá realizarse mediante su venta, salvo acuerdo unánime de todos los condueños. A falta de acuerdo unánime entre los condueños, la autoridad judicial decidirá el destino del animal, teniendo en cuenta el interés de los condueños y el bienestar del animal, pudiendo preverse el reparto de los tiempos de disfrute y cuidado del animal si fuere necesario, así como las cargas asociadas a su cuidado».

Sebbene tale articolo possa, ad una prima lettura, apparire analogo all'art. 94 *bis*, poiché anch'esso richiama il benessere dell'animale e l'interesse dei comproprietari, occorre rilevare come, in realtà, permangano significative rispetto alla disciplina prevista nell'ambito delle crisi coniugali.

In primo luogo, si tratta di una disposizione che non si riferisce esclusivamente alle coppie di fatto, ma che è destinata a trovare applicazione, più in generale, in tutte le ipotesi di titolarità congiunta dell'animale, indipendentemente dalla natura del rapporto intercorrente tra i comproprietari. Essa, pertanto, potrà operare anche nei confronti di fratelli, familiari ovvero semplici amici che convivano con l'animale di affezione.[232]

In secondo luogo, mentre nelle ipotesi di nullità, separazione o divorzio, ai sensi degli artt. 90 e ss. c.c., ciascuno dei coniugi può richiedere l'adozione di misure concernenti la ripartizione dei tempi di convivenza e di cura dell'animale di affezione, nonché ogni ulteriore provvedimento volto a garantirne il benessere, tenendo conto tanto dell'interesse della famiglia

[230] T. VÁZQUEZ MUIÑA, *Parejas de hecho y animales de compañía tras la ley 17/2021, de 15 de diciembre,* cit., pag. 2621.
[231] *Ibidem*, pag. 2621.
[232] T. LÓPEZ TUR, *La guarda y custodia de los animales de compañía*, cit., pag. 89.

quanto di quello dell'animale stesso[233], nell'ambito delle convivenze di fatto continua ad assumere rilievo prioritario il criterio della titolarità dominicale sull'animale da compagnia.[234]

Tale impostazione emerge chiaramente dalla circostanza delineata dal secondo comma dell'art. 404 c.c. in base alla quale, in presenza del consenso di tutti i comproprietari, l'animale può essere venduto con conseguente ripartizione del ricavato, soluzione decisamente incompatibile con la tutela del benessere di quest'ultimo.

Ne deriva, pertanto, una evidente disparità di trattamento tra gli animali di affezione appartenenti a coppie coniugate e quelli inseriti nell'ambito di convivenze di fatto: questi, infatti, sono ancora assoggettati ad una logica patrimonialistica e "cosificante", mentre, nelle crisi matrimoniali, il benessere dell'animale e la sua natura di essere senziente ricevono tutela, ai sensi dell'art. 94 *bis*, indipendentemente dall'esistenza di un accordo tra le parti e dal titolo di proprietà formale.

È opportuno notare che, paradossalmente, nell'ambito delle coppie di fatto, l'ipotesi in cui il benessere dell'animale finisce per prevalere sul criterio proprietario si verifica proprio in caso di disaccordo tra i contendenti circa la sua destinazione. In tale situazione, infatti, il terzo comma dell'art. 404 c.c. attribuisce all'autorità giudiziaria il potere di decidere in ordine alla collocazione dell'animale di affezione, potendo altresì prevedere la ripartizione dei tempi di permanenza e di cura, nonché gli oneri connessi al suo mantenimento.[235]

In ogni caso, nelle ipotesi in cui i conviventi abbiano figli minori, si ritiene opportuno applicare in via analogica la disciplina prevista in ambito matrimoniale in materia di affidamento degli animali di affezione, così da consentire all'animale di seguire i figli nei rispettivi spostamenti di residenza, al fine di salvaguardare il preminente interesse del minore alla conservazione del legame affettivo instaurato con quest'ultimo.[236]

Alla luce di quanto detto, appare evidente che, sebbene la *Ley* n. 17 del 2021 abbia rappresentato un intervento di significativa importanza nel progressivo riconoscimento degli animali di affezione quali esseri senzienti e nella loro tutela nell'ambito delle crisi matrimoniali, la disciplina presenti ancora profili di incompletezza.

La riforma, infatti, ha senza dubbio segnato un superamento della tradizionale concezione patrimonialistica dell'animale, attribuendo rilievo al legame affettivo instaurato con

[233] *Ibidem*, pag. 89.
[234] T. VÁZQUEZ MUIÑA, *Parejas de hecho y animales de compañía tras la ley 17/2021, de 15 de diciembre,* cit., pag. 2621.
[235] *Ivi*, pag. 2622.
[236] J. R. DE VERDA Y BEAMONTE, *Animales de compañía y crisis familiares: criterios interpretativos de la Ley 17/2021, de 15 de diciembre,* cit., pag. 14.

i membri della famiglia e, soprattutto, all'interesse dell'animale stesso, ma, allo stesso tempo, ha omesso di disciplinare le ipotesi, sempre più diffuse nell'attuale società contemporanea, delle convivenze di fatto. In questi casi, invero, si ribadisce, ancora una volta, come continui a trovare applicazione, in via prevalente, il criterio proprietario, con la conseguenza che il benessere dell'animale rischia di essere subordinato alle logiche dominicali e patrimoniali.

Ciò appare, dunque, difficilmente conciliabile con il nuovo *status* giuridico riconosciuto agli animali dall'ordinamento spagnolo e con la stessa ratio ispiratrice della riforma del 2021, fondata sul riconoscimento e sulla tutela del loro benessere.

Sarebbe, pertanto, auspicabile un intervento legislativo più ampio e organico, capace di estendere espressamente tali forme di tutela anche alle convivenze *more uxorio*, così da assicurare una protezione uniforme dell'animale di affezione indipendentemente dal modello familiare nel quale esso è inserito.

In ogni caso, deve riconoscersi come l'ordinamento spagnolo si distingua nel panorama europeo per essere intervenuto espressamente nella disciplina dell'affidamento dell'animale nell'ambito delle crisi familiari, a differenza di altri Paesi, quali, ad esempio, l'Italia, nei quali la risoluzione di tali controversie continua ad essere rimessa esclusivamente all'elaborazione giurisprudenziale.

2.4. Cenni alla disciplina del collocamento degli animali di affezione in Francia e in Belgio

Come già accennato nel precedente capitolo, l'ordinamento giuridico francese ha qualificato, per lungo tempo, gli animali come "cose". Solo nel 2015, con la *Loi* n. 177, è stato introdotto nel *Code Civil*, l'art. 515-514 il quale, pur riconoscendo la loro natura di esseri senzienti e demandando alla legislazione speciale per la loro tutela[237], in assenza di specifiche disposizioni normative ha continuato ad assoggettarli al regime giuridico dei beni.[238]

Tale riforma, infatti, sebbene abbia certamente rappresentato un passo in avanti nella considerazione giuridica degli animali di affezione, è stata considerata, dalla dottrina maggioritaria[239], una «rivoluzione di facciata», essendo gli animali ancora inquadrati, sul piano civilistico, tra i beni suscettibili di proprietà.

---

[237] G. GAROFALO, *Il collocamento dell'animale d'affezione nella crisi familiare: dalla "relazione" proprietaria alla responsabilità "padronale*", cit., pag. 781.

[238] G. LOISEAU, *L'animal et le droit des biens*, in Revue Semestrielle de Droit Animalier – RSDA, n. 1, 2015, pag. 423 e ss.

[239] Si veda per tutti J. P. MARGUENAUD, *Une révolution théorique: l'extraction masquée des animaux de la catégorie des biens*, in S. ACETO DI CAPRIGLIA, *Gli animali da affezione: dalla loro dereificazione alla deumanizzazione dei diritti. Un dialogo interculturale*, in federalismi.it, n. 4, 2025, pag. 14.

Invero, per quanto concerne il profilo oggetto della presente analisi, la riforma francese nulla ha previsto circa l'assegnazione dell'animale di affezione nei casi di crisi familiare.

Ne consegue che, in assenza di una regolamentazione ad *hoc*, la soluzione di tali controversie continua ad essere ricondotta alle regole generali in materia di beni: l'animale segue, quindi, il destino giuridico delle altre *res*, e, di regola, viene attribuito al coniuge che ne risulta formalmente titolare. Qualora, invece, appartenga ad entrambi i coniugi, la sua assegnazione avviene seguendo i criteri ordinari utilizzati per la ripartizione dei beni comuni.[240]

Allo stesso modo, in Belgio, nonostante l'importante modifica, nel 2024, dell'art. 7 *bis* della Costituzione[241] che, oggi, recita «[d]ans l'exercice de leurs compétences respectives, l'Etat fédéral, les communautés et les régions veillent à la protection et au bien-être des animaux en tant qu'êtres sensible» e, nel 2021, dell'art. 3.38 del codice civile, il quale, si ripete, afferma che le cose, naturali o artificiali, corporee e incorporee, si distinguono dagli animali e che gli animali si distinguono dalle persone, seguito dall'art. 3.39 nel quale viene affermato che gli animali sono esseri senzienti, che hanno esigenze biologiche e che le disposizioni relative agli oggetti materiali si applicano ad essi nel rispetto delle disposizioni legali e normative che li tutelano e dell'ordine pubblico, nulla è stato previsto con riferimento alla loro sorte nelle ipotesi di crisi familiare.

Alla luce di tali premesse, pertanto, sebbene il riconoscimento normativo della loro natura di esseri senzienti costituisca, indubbiamente, un passaggio di significativa rilevanza sul piano culturale e giuridico – poiché esprime una crescente sensibilità degli ordinamenti nei confronti delle esigenze di tutela ad essi connesse, apparendo sintomatico, dunque, di un progressivo superamento della tradizionale concezione dell'animale quale mera *res* suscettibile di appropriazione – il valore innovativo di tali riforme rischia di rimanere prevalentemente simbolico laddove ciò non trovi concreta applicazione nei casi pratici.

Invero, se nelle controversie derivanti dalla crisi familiare, l'animale di affezione continua ad essere assoggettato alle ordinarie logiche proprietarie, venendo trattato alla stregua di un bene da attribuire secondo i criteri tipici della ripartizione dei rapporti economici tra i

[240] In questo senso, S. ACETO DI CAPRIGLIA, *Gli animali da affezione: dalla loro dereificazione alla deumanizzazione dei diritti. Un dialogo interculturale,* cit., pag. 14.

[241] È opportuno sottolineare che, a livello europeo, sono pochi gli ordinamenti che hanno inserito la tutela degli animali direttamente a livello costituzionale: si ricordi, in particolare, come già affermato nel precedente capitolo, la Costituzione della Repubblica federale tedesca, la Costituzione della Confederazione elvetica, la Legge costituzionale federale austriaca, la Costituzione della Slovenia, del Lussemburgo, nonché, infine, quella italiana. Si veda in questo senso, G. BOTTO, *Gli animali "in quanto esseri senzienti": riflessioni intorno alla riforma costituzionale belga del 2024*, in DPCE *online*, n. 3, 2024, pag. 1618-1619.

coniugi, allora, deve ritenersi che il percorso verso un effettivo riconoscimento della tutela del benessere animale sia ancora lontano dal potersi considerare compiuto.

2.5. Il collocamento degli animali di affezione nei paesi di *Common Law*

Anche negli ordinamenti di *Common law*, il tema della sorte dell'animale di affezione nelle ipotesi di crisi familiare ha assunto, negli ultimi anni, una rilevanza sempre maggiore, dando luogo a soluzioni differenti e non uniformi.

Invero, analogamente a quanto avviene nel contesto europeo, anche in tali Paesi si registrano approcci eterogenei circa i criteri da adottare ai fini dell'assegnazione dell'animale in caso di separazione e divorzio.

In tale prospettiva, emerge una significativa divergenza tra l'esperienza statunitense e quella del Regno Unito. Mentre alcuni Paesi degli Stati Uniti si distinguono per una evoluzione più avanzata della materia, orientata a valorizzare il legame affettivo con l'animale e il suo benessere, in linea con quanto avviene negli ordinamenti portoghese, spagnolo e svizzero[242]; nel Regno Unito, viceversa, continua a prevalere una impostazione fortemente ancorata alla dimensione patrimoniale, analoga a quella riscontrabile negli ordinamenti francese e belga.

A nostro avviso, pertanto, l'analisi comparata di tali esperienze, consente di evidenziare come il diverso modo di concepire la natura giuridica dell'animale incida concretamente sulle soluzioni adottate nei casi di conflitto familiare.

[242] Anche la Svizzera, infatti, disciplina espressamente l'affidamento dell'animale di affezione nei casi di crisi familiare. In particolare, nel 2003, il legislatore svizzero ha introdotto l'art. 651 (a) c.c. per regolare le controversie relative all'assegnazione degli animali nei procedimenti di scioglimento del matrimonio. In particolare, la norma stabilisce «Bei Tieren, die im häuslichen Bereich und nicht zu Vermögens-oder Erwerbszwecken gehalten werden, spricht das Gericht im Streitfall das Alleineigentum derjenigen Partei zu, die in tierschiitzerischer Hinsicht dem Tier die bessere Unterbringung gewährleistet» che, tradotto in italiano, significa «Per gli animali che sono tenuti nell'ambito domestico e non a fini patrimoniali o di lucro, il giudice, in caso di controversia, assegnerà la proprietà esclusiva alla parte che, sotto il profilo della protezione degli animali, né garantirà le migliori condizioni di benessere». Come emerge dalla lettura della disposizione, essa esclude l'affidamento congiunto; pertanto, il tribunale può ordinare alla parte alla quale viene assegnato l'animale di compensare l'altra parte per il valore dello stesso, senza che risulti tuttavia chiaro se tale compensazione comprenda anche il valore affettivo legato al rapporto con l'animale. Ne consegue che il modello svizzero non appare pienamente assimilabile a quello portoghese e spagnolo: ciò si desume sia dal costante ricorso al concetto di proprietà, sia dal silenzio della norma in merito al risarcimento del danno affettivo. Si può, quindi, affermare che la Svizzera, nonostante le riforme introdotte, continua a mantenere, almeno in parte, una concezione dell'animale quale bene suscettibile di proprietà personale. In questo senso, J. SANDERS, *Who Gets the Pet in the Divorce? Examining a Standard for the New York Legislature to Adopt*, in Touro Law Review, vol. 37, no. 1, 2021, pag. 513. Nella stessa direzione, J. FOXX, *The use of Agreements in the Resolution of Pet Custody Disputes*, in UMKC Law Review, vol. 85, no. 2, 2017, pag. 475.

2.5.1. (Segue) La sorte dell'animale di affezione nel Regno Unito

Nel Regno Unito si registra un numero crescente di controversie relative all'affidamento degli animali di affezione a seguito della cessazione della relazione sentimentale. In particolare, da un sondaggio condotto nel 2011 è emerso che circa il 20% delle coppie, considerando il proprio animale come un membro della famiglia, arriva a ricorrere all'autorità giudiziaria per ottenerne l'assegnazione.[243]

Tuttavia, in linea con la qualificazione giuridica degli animali quali beni oggetto di proprietà personale, in caso di divorzio, le relative controversie sono ricondotte nell'ambito dei provvedimenti di natura patrimoniale[244], senza che venga preso in considerazione il criterio del benessere animale o quello dei membri della famiglia.

Invero, a differenza di altri ordinamenti – quali ad esempio quello italiano, nel quale, pur in assenza di una specifica disciplina, si è sviluppato un significativo corpus giurisprudenziale volto a regolamentare le controversie relative all'affidamento dell'animale di affezione – in quello inglese non si rinvengono, allo stato, precedenti giurisprudenziali idonei a delineare in modo chiaro l'orientamento dei tribunali.[245] In particolare, non risultano decisioni che abbiano affrontato in maniera sistematica criteri quali la valutazione della maggiore idoneità di uno dei coniugi alla cura dell'animale o altri parametri riconducibili alla tutela del suo benessere.

Di conseguenza, continuano ad assumere un ruolo centrale, in merito all'affidamento dell'animale di affezione, i parametri del diritto di proprietà, che orientano la risoluzione delle controversie secondo una logica prevalentemente patrimonialistica.

Tale impostazione appare, pertanto, difficilmente conciliabile con l'evoluzione normativa registrata nell'ordinamento inglese, ove l'*Animal Welfare Act* 2006, ha introdotto una nuova ipotesi di "*welfare offence*", imponendo, ai soggetti responsabili dell'animale, l'obbligo di adottare misure volte a soddisfarne i bisogni di benessere.[246]

Ci si trova di fronte, dunque, ad una evidente tensione sistematica: l'imposizione di un dovere positivo di tutela del benessere rischia di risultare, nei fatti, svuotata di effettività

[243] Così, D. ROOK, *Who Gets Charlie? The Emergence of Pet Custody Disputes in Family Law: Adapting Theoretical Tools from Child Law*, in International Journal of Law, Policy and the Family, vol. 28, no. 2, 2014, pag. 178.
[244] G. GAROFALO*, Il collocamento dell'animale d'affezione nella crisi familiare: dalla "relazione" proprietaria alla responsabilità "padronale*", cit., pag. 781. In tal senso si veda anche VIJETHA SAISHREE PALLE & SNEHA, *Paws and Split: The Fight over Custody*, in Jus Corpus Law Journal, vol. 4, no. 2, 2024, pag. 130.
[245] In questo senso, D. ROOK, *Who Gets Charlie? The Emergence of Pet Custody Disputes in Family Law: Adapting Theoretical Tools from Child Law*, cit., pag. 190.
[246] *Ivi*, pag. 187.

laddove, sul piano civilistico, l'animale continui ad essere trattato come un bene oggetto di proprietà, al pari di qualsiasi altro bene materiale.

In ogni caso, nei paesi anglosassoni, è stato previsto che le coppie, al fine di evitare l'insorgere di controversie, possano regolare il destino dei propri animali domestici stipulando accordi definiti "*pet nuptial agreements*".[247]

Pur presentando profili di somiglianza con gli accordi prematrimoniali, i *pet nuptial agreements* se ne distinguono sotto molteplici aspetti. Infatti, sebbene tali accordi possano contenere clausole economiche, come la ripartizione delle spese relative all'animale, il loro nucleo essenziale non riguarda il patrimonio, bensì l'individuazione del soggetto cui l'animale sarà affidato in caso di crisi della relazione. Essi, pertanto, si avvicinano maggiormente agli accordi in materia di affidamento dei figli, poiché regolano condizioni specifiche destinate ad operare al momento della separazione o del divorzio, quali i tempi di permanenza dell'animale presso ciascun coniuge, la gestione delle emergenze o l'organizzazione delle vacanze.[248]

Si tratta, dunque, di accordi di particolare importanza, poiché sopperiscono ad un vuoto di disciplina: in assenza di una preventiva regolamentazione tra le parti, i tribunali tendono ad escludere la possibilità di configurare un affidamento condiviso dell'animale domestico, così come non sarebbe concepibile un affidamento condiviso di un televisore, allo stesso modo, considerando gli animali come beni, non è ammesso un affidamento congiunto degli stessi.[249]

2.5.2. (Segue) Gli Stati Uniti e il criterio del "miglior interesse dell'animale"

Anche se negli ultimi anni, come si vedrà, in alcuni ordinamenti statali americani, si registrano significativi segni di evoluzione circa il collocamento degli animali da affezione nei casi di crisi familiari, con una crescente attenzione verso il loro benessere, pare, tuttavia, opportuno sottolineare, sin da subito, come, in generale, nel panorama statunitense, continui

[247] In particolare, si tratta di accordi conclusi tra soggetti proprietari di animali che instaurano una relazione affettiva o contraggono matrimonio quando l'animale è già presente nel nucleo familiare, nonché tra coppie che, insieme, nel corso della relazione affettiva, decidono di adottare o acquistare un animale. I c.d. *pet nuptial agreements* sono, pertanto, finalizzati a disciplinare preventivamente la sorte dell'animale in caso di cessazione della relazione, al fine di evitare future controversie relative all'affidamento di quest'ultimo; non a caso, l'idea alla base di tali accordi è quella di «plan for your pets' futures and help avoid heartache should your relationship come to an end». Bisogna sottolineare che tale iniziativa è stata promossa nel Regno Unito dall'organizzazione di tutela animale Blue Cross, in collaborazione con Lloyd Platt & Co.; Così, J. FOXX, *The use of Agreements in the Resolution of Pet Custody Disputes*, cit., pag. 455.
[248] *Ivi*, pp. 458-462.
[249] *Ivi*, pag. 460.

ancora oggi a prevalere l'impostazione tradizionale che qualifica gli animali da compagnia quali beni oggetto di proprietà personale.[250]

Di conseguenza, nei procedimenti di separazione e divorzio, gli animali vengono frequentemente trattati secondo le regole proprie della divisione dei beni coniugali: ad essi viene attribuito un valore economico e la loro assegnazione viene determinata sulla base di criteri analoghi a quelli applicati agli altri beni mobili appartenenti alla coppia, venendo così assimilati, sul piano giuridico, a qualsiasi altro bene patrimoniale, come un tavolo od una sedia.[251] In tale prospettiva, i tribunali statunitensi hanno escluso la possibilità di applicare agli animali di affezione istituti tipici del diritto di famiglia, quali l'affidamento condiviso o il diritto di visita, ritenendo che simili strumenti siano incompatibili con la natura proprietaria attribuita all'animale e che predisporre calendari di visita per questi equivarrebbe a disciplinare, sul piano giuridico, «a visitation schedule for a table or a lamp».[252]

Ne deriva, dunque, che, nella maggioranza delle giurisdizioni americane, le decisioni relative alla loro sorte, dopo la cessazione della convivenza, non vengono adottate sulla base del criterio del "*best interest*" dell'animale, bensì facendo riferimento agli ordinari parametri del diritto di proprietà.

In questo senso, per spiegare l'approccio fondato sulla proprietà, è utile fare riferimento, a titolo esemplificativo, alla disciplina canadese, in particolare ai casi *Ireland v. Ireland* [253] e *Henderson v. Henderson*[254].

Nel caso *Ireland v. Ireland*, a seguito della separazione di una coppia dopo una convivenza protrattasi per circa 6 anni, la Corte del Queen's Bench Saskatchewan affronta la controversia insorta tra i due ex conviventi in merito all'affidamento di Kadi, un cane di razza Labrador Retriever color cioccolato. Le parti erano, infatti, riuscite a definire consensualmente tutte le questioni concernenti la ripartizione dei beni familiari, senza necessità di adire l'autorità giudiziaria, ad eccezione della sorte di Kadi.[255]

Si tratta di un caso emblematico in quanto, pur riconoscendo il forte legame affettivo instaurato tra la coppia e l'animale, la questione viene affrontata in una prospettiva rigidamente

---

[250] In questo senso, S. MIĆKOVIĆ, *Fur-Ever Homes After Divorce: The Future of Pet Custody*, in Animal Law Review, vol. 28, n. 1, 2022, pag. 54.
[251] R. BOUWMA, *How to Apply the "Best Interest of the Pet" Standard in Divorce Proceedings in Accordance with Newly Enacted Laws*, in Animal Legal & Historical Center, 2019, pag. 2.
[252] S. MIĆKOVIĆ, *Fur-Ever Homes After Divorce: The Future of Pet Custody*, cit., pag. 55.
[253] *Ireland v. Ireland*, Court of Queen's Bench for Saskatchewan, 13 dicembre 2010, 2010, SKQB 454, (2010), 367 Sask.R. 130 (FD).
[254] *Henderson v. Henderson*, Court of Queen's Bench for Saskatchewan, 31 agosto 2016, 2016 SKQB 282, 2016 FDL 252.
[255] Così, J. LAZARE, *"Who Get the Dog?": A Family Law Approach*, in Queen's Law Journal, vol. 45, n. 2., 2020, pag. 294.

proprietaria: il cane è, infatti, qualificato come "*family property*" ai sensi della legislazione vigente.[256]

Particolarmente scoraggiante è la posizione assunta dal giudice, il quale manifesta apertamente la propria contrarietà rispetto alla possibilità che tali controversie impegnino risorse giudiziarie pubbliche: egli, infatti, definisce la causa come un inaccettabile spreco di tempo, denaro e risorse processuali, affermando che questioni simili non dovrebbero occupare l'attività dei tribunali, salvo casi eccezionali.[257]

Ma ancora più scoraggiante risulta l'affermazione secondo cui «a dog is a dog», con la conseguente esclusione di qualsiasi applicazione, anche analogica, dei principi propri del diritto di famiglia in materia di affidamento. Invero, il giudice precisa espressamente che l'animale domestico deve essere trattato esclusivamente come un bene patrimoniale e che ogni parallelismo con le controversie relative ai figli non può, quindi, essere accettato.[258]

Muovendo da tale impostazione, la Corte assegna la proprietà e il possesso di Kadi alla donna valorizzando, tra gli altri elementi, il fatto che l'acquisto sia avvenuto principalmente su sua iniziativa. Contestualmente, dispone che la stessa corrisponda all'ex compagno la somma di 350,00 dollari, pari alla metà del prezzo originariamente sostenuto, trattando così l'animale alla stregua di un bene economicamente divisibile.

Analogamente, nel 2016, nel caso *Henderson v. Henderson*, la Corte, chiamata a pronunciarsi su una domanda volta ad ottenere il possesso provvisorio dei cani di famiglia, a seguito della cessazione della relazione tra le parti, si rifiuta di emettere il relativo provvedimento, ritenendo che un simile intervento avrebbe finito per incoraggiare controversie giudiziarie aventi ad oggetto animali domestici.[259]

---

[256] In particolare, si legge nella decisione in esame che il riferimento è alla «definition of subs. 2 of the Family Property Act, S.S. 1997, c. F-6.3 (the "Act") This dog is therefore subject to adjudication by the court under s. 21 of the Act».

[257] Si legge: «It is an unacceptable waste of these parties' financial resources, the time and abilities of their two very experienced and capable legal counsel and most importantly the public resource of this Court that a dispute of this kind should occupy all in a one-day trial involving three witnesses, including an expert called by one of the parties. It is demeaning for the court and legal counsel to have these parties call upon these legal and court resources because they are unable to settle, what most would agree, is an issue unworthy of this expenditure of time, money and public resources.

Except in the most compelling of circumstances (perhaps to avoid a breach of the peace or potential harm that parties may do to one another), the court should not be engaged with interim applications or the trial of an issue such as this»

[258] «It must be stated that, as both counsel acknowledged, a dog is a dog. Any application of principles that the court might normally apply to the determination of custody of children are completely inapplicable to the disposition of a pet as family property. Any temptation to draw parallels between the court's approach in this case to the principles applied to settle child custody disputes must be rejected».

[259] «I am not making any interim order on this application. I do not want to encourage such interim or final applications regarding pets». E ancora: «Simply put, I am not about to make what amounts to a custody order pertaining to dogs. I will be more blunt than the court was in Ireland, and state that this sort of application should

Invero, anche in tale decisione si legge: «[i]n a justice system that is incredibly busy, where delay has virtually become systemic, where there are cases involving child welfare and family matters that wait months for adjudication, these parties have chosen to throw this dispute into the mix. I am sure that to them, this is the most important matter. But it must be kept in perspective and measured against other matters, many of which inarguably are of more importance. The foundational rules in our Queen's Bench Rules speak to proportionality and reasonableness. Parties are bound by those rules. To consume scarce judicial resources with this matter is wasteful. In my view, such applications should be discouraged».

E ancora: «[t]he initial matter to consider is the current state of the general law pertaining to dealing with pets following the cessation of a relationship. In particular, are dogs to be treated as property or are they to be dealt with as one would deal with children?
I say without reservation that the prospect of treating pets as children would be treated holds absolutely no attraction for me. I say this cognizant that many dog owners, perhaps most of them, choose to treat the family dog not as property but as family. Certainly that is what these parties did. But that choice does not alter the law that pets are property. My present task is not to act with emotion or to validate the personal perspective of pet owners within the legal context. Rather, it is to interpret and then apply the law. And for legal purposes, there can be no doubt: Dogs are property [sottolineatura aggiunta]».

Come emerge dalla lettura di tali decisioni, le affermazioni contenute in esse riflettono una concezione rigidamente patrimonialistica dell'animale di affezione: invero, viene ribadito con fermezza che "*dogs are property*" e si esclude, nuovamente, qualsiasi applicazione della disciplina relativa ai figli minori.

Tale impostazione, tuttavia, negli ultimi decenni è entrata sempre più in tensione con l'evoluzione della sensibilità sociale e culturale: a partire dal 2017, invero, circa 71,5 milioni di famiglie statunitensi posseggono un animale domestico e circa l'80% di queste ha dichiarato di considerare il proprio animale come un membro della famiglia.[260]

L'animale, dunque, non è più percepito come una 'cosa', suscettibile di valutazione esclusivamente economica, bensì è considerato parte integrante del nucleo familiare.

not even be put before the court». Con commento di J. LAZARE, *"Who Get the Dog?": A Family Law Approach*, cit., pp. 295 e ss.

[260] Dati consultabili in S. MIĆKOVIĆ, *Fur-Ever Homes After Divorce: The Future of Pet Custody*, cit., pag. 48.

Ecco che, in linea con questa trasformazione sociale, alcuni ordinamenti americani hanno iniziato a considerare gli animali come qualcosa di più di semplici beni[261], anche nelle controversie relative al loro affidamento.

In particolare, l'attenzione deve essere rivolta a tre Stati – Alaska, Illinois e California – che si sono distinti per una particolare evoluzione della materia.

L'Alaska è stato il primo ordinamento a consentire ai tribunali di tenere in considerazione il benessere dell'animale nelle controversie relative a separazioni e divorzi[262]: invero, nel 2016, il governatore Bill Walker ha promulgato la legge *HB 147*, che consente ai giudici di prendere in considerazione gli interessi degli animali domestici nei casi di crisi familiare.[263]

Tale legge, entrata in vigore il 17 gennaio 2017, prevede che «(a) In a judgment in an action for divorce or action declaring a marriage void or at any time after judgment, the court may provide" "(5) if an animal is owned, for the ownership or joint ownership of the animal, considering the well-being of the animal"».[264]

Fondamentale per la promulgazione di essa è stato il caso *Juelfs v. Gough*[265]: invero, già nel 2002, la Corte Suprema dell'Alaska, in una controversia circa l'affidamento del cane Coho, aveva adottato un approccio fondato sul benessere di quest'ultimo, assegnando la custodia del cane al Sig. Gough e concedendo un diritto di visita alla Sig.ra Gough.

Tuttavia, l'attuazione del regime di visita si rivelò particolarmente conflittuale: il Sig. Gough sosteneva, infatti, che la prosecuzione delle visite non fosse conforme al benessere dell'animale, a causa di alcuni episodi che ne avevano compromesso la sua sicurezza, chiedendo così l'affidamento esclusivo. Alla luce di ciò, la Corte Suprema dell'Alaska, dispose l'affidamento esclusivo di Coho al Sig. Gough e revocò ogni diritto di visita in favore della Sig.ra Gough.[266]

---

[261] B. NEWELL, *Animal Custody Disputes: A Growing Crack in the Legal Thinghood of Nonhuman Animals*, in Animal Law, n. 6, 2000, pag. 179.
[262] A. VEGA, *Companion Animals: a legislative proposal to redefine their legal worth*, in Tul. L. Rev., n. 98, 2023-2024, pag. 26.
[263] S. L. BUHAI, *Pets as property: signs of change in the law of judgment collections*, in Animal Law, vol. 26, 2020, pag. 173-174.
[264] R. BOUWMA, *How to Apply the "Best Interest of the Pet" Standard in Divorce Proceedings in Accordance with Newly Enacted Laws,* cit., pag. 13.
[265] *Juelfs v. Gough,* 41 P.3d 593, 15 febbraio 2002.
[266] In questo senso si veda anche J. SANDERS, *Who Gets the Pet in the Divorce? Examining a Standard for the New York Legislature to Adopt,* cit., pag. 515-516. Analogamente, R. BOUWMA, *How to Apply the "Best Interest of the Pet" Standard in Divorce Proceedings in Accordance with Newly Enacted Laws,* cit., pag. 13-14.

Si tratta, quindi, di una decisione particolarmente significativa poiché dimostra come, già prima dell'introduzione della legge *HB 147*, i giudici dell'Alaska mostrassero attenzione al benessere dell'animale di affezione nelle controversie relative al suo collocamento.

Il secondo stato che si distingue per aver introdotto, nel 2018, una legge che prende in considerazione il benessere dell'animale nei casi di crisi familiare è l'Illinois: in particolare, a seguito della modifica introdotta nell'"*Illinois Marriage and Dissolution of Marriage Act*", la sezione 503(n), oggi, stabilisce: «If the court finds that a companion animal of the parties is a marital asset, it shall allocate the sole or joint ownership of and responsibility for a companion animal of the parties. In issuing an order under this subsection, the court shall take into consideration the well-being of the companion animal […]».[267]

Ne deriva, quindi, che tale normativa, analogamente a quella dell'Alaska, prevede espressamente la possibilità di disporre l'affidamento esclusivo o congiunto dell'animale di affezione, tenendo conto del suo benessere.

Si tratta di una riforma dal carattere fortemente innovativo. Invero, pur ispirandosi al modello introdotto in Alaska, essa se ne differenzia: mentre la legislazione dell'Alaska consente ai tribunali di tenere conto del benessere dell'animale, la disciplina dell'Illinois impone espressamente ai giudici di considerarlo nelle decisioni relative all'affidamento.[268]

Il terzo Stato ad adottare una specifica disciplina circa il collocamento degli animali di affezione nei casi di crisi familiare è la California.

Il governatore della California Jerry Brown[269] ha firmato l'Assembly Bill 2274[270] nel settembre del 2018, entrato poi in vigore nel gennaio del 2019, il quale attribuisce al giudice la possibilità di disporre un affidamento condiviso e di tenere in considerazione "*the care of animal*" nelle controversie relative al suo affidamento.[271]

Bisogna sottolineare, tuttavia, che, rispetto alle discipline adottate in Alaska e Illinois, la normativa californiana si caratterizza per una tutela meno incisiva, poiché fa riferimento alla

[267] 750 ILCS 503(n) (Westlaw 2019)
[268] Così, S. MIĆKOVIĆ, *Fur-Ever Homes After Divorce: The Future of Pet Custody*, cit., pag. 59.
[269] S. L. BUHAI, *Pets as property: signs of change in the law of judgment collections*, cit., pag. 173.
[270] L'Assembly Bill prende il nome dal suo promotore, Bill Quirk, il quale ha evidenziato la necessità di introdurre una disciplina specifica volta a garantire che, nei procedimenti di separazione e divorzio, i tribunali tenessero conto degli interessi dell'animale. Egli infatti afferma «There is nothing in statute directing judges to treat a pet differently from any other type of property we own. However, as a proud parent of a rescued dog, I know that owners view their pets as more than just property. They are part of our family, and their care needs to be a consideration during divorce proceedings». Così, R. BOUWMA, *How to Apply the "Best Interest of the Pet" Standard in Divorce Proceedings in Accordance with Newly Enacted Laws,* cit., pag. 17.
[271] J. SANDERS, *Who Gets the Pet in the Divorce? Examining a Standard for the New York Legislature to Adopt,* cit., pag. 517.

cura dell'animale, anziché al suo benessere, e si limita a riconoscere ai tribunali la facoltà di considerare tale elemento, senza imporre un preciso obbligo in tal senso.[272]

In ogni caso, seppur con differenze di tutela – più incisive in Illinois e più moderate in California – la disciplina di questi tre Stati rappresenta un significativo passo in avanti nella tutela degli animali di affezione nei casi di crisi familiare: l'affidamento, infatti, non viene più regolato secondo mere logiche proprietarie, ma richiede una valutazione che tenga conto del loro benessere e delle loro esigenze.

Nella medesima direzione si colloca anche lo Stato di New York il quale ha mostrato una crescente attenzione nei confronti del benessere dell'animale di affezione nell'ambito delle controversie familiari.

Invero, già nel 1999, nel caso *Raymond v. Lachmann*[273], i giudici di New York si sono discostati da una rigida impostazione proprietaria, valorizzando gli interessi dell'animale coinvolto nella controversia.

In particolare, la Corte Suprema di New York, nel decidere in merito alla custodia dell'animale, ha ritenuto di lasciarlo nella abitazione in cui aveva «lived, prospered, loved, and been loved for the past four years»[274], in quanto ciò rappresentava la soluzione migliore «for all concerned».[275]

Analogamente, nel 2013, nel caso *Travis v. Murray*[276], in cui si discuteva su chi dovesse ottenere l'affidamento dell'animale in seguito alla rottura della coppia, la Corte ha osservato che una «strict property analysis is neither desirable nor appropriate»[277] e ha richiamato il criterio elaborato nel caso *Raymond v. Lachmann*, secondo il quale la soluzione della

---

[272] *Ibidem*, pag. 517-518.

[273] *Raymond v. Lachman*, 695 N.Y.S.2d 308 (N.Y. App. Div.1999), 19 agosto 1999. In particolare, il caso riguardava un gatto, Merlin, successivamente chiamato Lovey, che l'attrice aveva portato all'interno di una abitazione condivisa con la parte convenuta. Dopo aver lasciato la casa, l'attrice chiede di poter trasferire il gatto presso la sua nuova residenza. In una fase preliminare, il tribunale di primo grado, richiamando espressamente il miglior interesse dell'animale, invita le parti a predisporre un calendario di visite, ritenendo preferibile tale soluzione rispetto ad un continuo trasferimento della custodia di Lovey da una abitazione all'altra. Successivamente, tuttavia, il medesimo tribunale, nella decisione finale, adotta un approccio strettamente proprietario e assegna il gatto alla parte attrice. La Corte di appello, però, consapevole del valore riconosciuto agli animali domestici nella società e sulla base degli elementi emersi nel caso di specie, ribalta tale decisione e assegna la custodia alla parte convenuta, ritenendo che sia preferibile, per tutti i soggetti coinvolti che Lovey, ormai anziana, rimanga nel luogo in cui ha vissuto negli ultimi anni. In tal senso si veda anche B. NEWELL, *Animal Custody Disputes: A Growing Crack in the Legal Thinghood of Nonhuman Animals*, cit., pag. 180.

[274] L. MORGAN EASON, *A Bone to Pick: Applying a Best Interest of the Family Standard in Pet Custody Disputes*, vol. 62, Issue 1, 2017, pag. 87.

[275] *Raymond v. Lachmann*, 695 N.Y.S.2d 308, 309 (N.Y. App. Div. 1999), 19 agosto 1999.

[276] Commentato da J. SANDERS, *Who Gets the Pet in the Divorce? Examining a Standard for the New York Legislature to Adopt,* cit., pag. 507. Analogamente, L. MORGAN EASON, *A Bone to Pick: Applying a Best Interest of the Family Standard in Pet Custody Disputes*, cit., pag. 88.

[277] *Travis v. Murray*, 977 N.Y.S.2d 621, 628 (N.Y. Sup. Ct. 2013).

controversia doveva essere individuata sulla base di ciò che appariva maggiormente idoneo a soddisfare gli interessi complessivamente coinvolti, inclusi, pertanto, quelli dell'animale.[278]

Tuttavia, pur riconoscendo rilievo agli interessi dell'animale, tale tutela non può essere equiparata a quella prevista per i figli minori nelle controversie relative al loro affidamento: secondo i giudici, diversamente da quanto avviene nel caso dei minori, manca, in effetti, uno strumento realmente affidabile per accertare i sentimenti dell'animale. Ciò non significa, però, che il loro benessere non possa essere concretamente valutato; al contrario, può essere desunto da diversi elementi, quali l'individuazione della persona che si sia occupata abitualmente della sua cura, nonché l'esistenza di un legame affettivo più stabile con uno dei soggetti coinvolti.[279]

Il quadro delineato permette, dunque, di affermare che, sebbene nello Stato di New York manchi ancora una disciplina specificamente dedicata al collocamento degli animali di affezione nei casi di crisi familiare, la giurisprudenza abbia mostrato una significativa attenzione ai loro interessi, a prescindere dal formale titolo di proprietà.

2.6. Armonizzazione europea come prospettiva futura

Alla luce delle considerazioni svolte, appare evidente come il tema dell'affidamento dell'animale di affezione nei casi di crisi familiare abbia assunto una rilevanza sempre maggiore, imponendo un ripensamento delle tradizionali categorie fondate esclusivamente sulla logica proprietaria.

Invero, la crescente centralità dell'animale quale componente del nucleo familiare dotato di una peculiare rilevanza affettiva e relazionale, e non semplicemente come bene suscettibile di proprietà, ha portato la maggior parte degli ordinamenti giuridici a porsi il problema di individuare i criteri da adottare nelle relative controversie, posto che il tradizionale approccio proprietario è risultato spesso inadeguato a disciplinare conflitti nei quali vengono in rilievo profondi legami affettivi.

Per tale ragione, nelle decisioni in merito al collocamento dell'animale di affezione, numerosi giudici hanno iniziato a valorizzare elementi ulteriori rispetto al titolo di proprietà formale, prendendo in considerazione aspetti quali il benessere dell'animale, la continuità delle cure, il rapporto instaurato con ciascun componente della coppia e, più in generale, l'interesse

[278] In questo senso, R. BOUWMA, *How to Apply the "Best Interest of the Pet" Standard in Divorce Proceedings in Accordance with Newly Enacted Laws,* cit., pag. 8.
[279] *Ibidem*, pag. 8.

a preservare la stabilità delle relazioni affettive sviluppatesi nel contesto familiare, specie in presenza di minori.

L'analisi comparatistica mostra, tuttavia, come non tutti gli ordinamenti abbiano intrapreso il medesimo percorso: accanto a sistemi che continuano ad utilizzare criteri prevalentemente proprietari nell'affidamento dell'animale di affezione, ve ne sono altri che hanno introdotto discipline specifiche o che, attraverso l'elaborazione giurisprudenziale, sono giunti a riconoscere una tutela più ampia agli interessi dell'animale e a quelli dei membri della famiglia.

Ne deriva, quindi, un quadro eterogeneo, ma pur sempre accomunato dalla crescente consapevolezza che le controversie riguardanti il collocamento dell'animale di affezione non possano più essere risolte mediante l'applicazione dei criteri patrimoniali tradizionali.

In tale prospettiva, sarebbe, pertanto, auspicabile una armonizzazione della disciplina, almeno a livello europeo, al fine di garantire criteri maggiormente uniformi, prendendo come punto di riferimento le esperienze portoghese e spagnola.

Invero, considerando l'esperienza giuridica italiana, si osserva come, nonostante la questione abbia ormai da tempo occupato i tribunali e malgrado il significativo contributo fornito dall'elaborazione giurisprudenziale, manchi ancora una disciplina specificamente dedicata all'affidamento degli animali di affezione nelle ipotesi di crisi della coppia, con la conseguenza che i giudici sono stati chiamati ad individuare, caso per caso, soluzioni idonee a contemperare gli interessi coinvolti.

Muovendo da tali premesse, il prossimo capitolo sarà, quindi, dedicato all'analisi dell'ordinamento italiano, con particolare attenzione all'evoluzione giurisprudenziale sviluppatasi in materia di affidamento degli animali di affezione nei procedimenti di separazione e divorzio.

III. IL RUOLO DELLA GIURISPRUDENZA ITALIANA NELLA REGOLAMENTAZIONE DELL'AFFIDAMENTO DEGLI ANIMALI DI AFFEZIONE

SOMMARIO: 3.1. Premessa – 3.2. L'assenza di una disciplina di riferimento – 3.3. Le varie proposte di legge in materia – 3.3.1. (Segue) Il d.d.l. n. 3231 della XVI Legislatura e il d.d.l. n. 795 della XVII Legislatura – 3.3.2. (Segue) Le iniziative più recenti: il d.d.l. n. 587 e il d.d.l. n. 1556 della XIX Legislatura – 3.4. L'intervento del diritto giurisprudenziale – 3.5. L'analisi delle principali decisioni giurisprudenziali – 3.5.1. (Segue) L'affidamento dell'animale di affezione nella separazione consensuale – 3.5.2. (Segue) L'affidamento dell'animale di affezione nella separazione giudiziale – 3.5.3. (Segue) L'affidamento dell'animale di affezione nelle crisi delle coppie di fatto – 3.6. Prospettive future in merito all'affidamento degli animali di affezione – 3.7. Conclusioni

3.1. Premessa

L'evoluzione del ruolo degli animali di affezione all'interno della società ha determinato l'emersione di nuove questioni giuridiche, alle quali l'ordinamento italiano non ha ancora fornito una risposta normativa organica ed esaustiva.

Tra le problematiche maggiormente discusse assume particolare rilievo quella relativa all'individuazione della sorte dell'animale conseguente alla cessazione della relazione affettiva tra i proprietari, sia nelle ipotesi di crisi coniugale, che in quelle di cessazione della convivenza di fatto.

Nel corso degli anni, infatti, sono state avanzate diverse proposte legislative finalizzate a colmare tale lacuna, ma nessuna di esse è mai giunta all'approvazione definitiva.

Ciò ha determinato l'insorgere di significative difficoltà in ordine ai criteri da utilizzare per l'assegnazione dell'animale da affezione: la giurisprudenza ha, quindi, svolto – e, tuttora, svolge – un ruolo centrale nell'elaborazione di soluzioni volte a contemperare gli interessi delle persone coinvolte con le esigenze di tutela dell'animale.

Alla luce di tali premesse, il presente capitolo esaminerà il quadro normativo e giurisprudenziale relativo all'affidamento degli animali di affezione nelle crisi familiari: ci si soffermerà, dapprima, sulle iniziative legislative presentate in materia e, successivamente, sui

principali orientamenti elaborati dai Tribunali, al fine di evidenziare le criticità esistenti e le possibili prospettive di riforma.

3.2. L'assenza di una disciplina di riferimento

Sebbene l'ordinamento giuridico italiano abbia compiuto significativi progressi in materia di tutela degli animali[280] – basti pensare all'evoluzione registratesi in sede penale o alla recente modifica dell'art. 9 Cost. – manca, ancora oggi, in ambito civilistico, a differenza di altri ordinamenti, «[…] una norma di riferimento che disciplini l'affidamento dell'animale domestico, in caso di separazione dei coniugi o dei conviventi».[281]

Invero, nonostante il progressivo mutamento della sensibilità sociale nei confronti degli animali e il crescente riconoscimento del loro ruolo all'interno del nucleo familiare, il nostro legislatore continua a rimanere inerte in merito ai criteri da adottare nella risoluzione delle relative controversie.

Si tratta di una lacuna normativa che assume particolare rilievo se si considera la sempre maggiore diffusione degli animali d'affezione all'interno delle famiglie, l'intenso legame affettivo che si instaura tra questi e i componenti e i sempre più frequenti casi nei quali i coniugi, o comunque i conviventi, nelle ipotesi di conflitto, si rivolgono al giudice per ottenerne l'assegnazione.

In questo contesto, la mancanza di un quadro normativo ha costretto i tribunali ad elaborare principi giuridici per regolamentare il loro affidamento, determinando, però, come si vedrà, l'insorgere di orientamenti giurisprudenziali che, pur mostrando attenzione ad interessi diversi da quelli meramente proprietari[282], non sempre si sono rivelati univoci e coerenti[283], con il conseguente rischio di trascurare la dimensione relazionale ed affettiva che caratterizza il rapporto tra l'uomo e l'animale e, soprattutto, il benessere di quest'ultimo.

---

[280] In tal senso si veda M. PITTALIS, *Diritto degli esseri animali. Lezioni e commenti*, cit., pag. 21. L'autrice, invero, approfondisce, in modo completo, l'evoluzione legislativa e giurisprudenziale in tema di tutela degli animali in Italia.

[281] Trib. Roma, Sez. V, 15/03/2016, n. 5322, in Banca Dati *Dejure*. Si tratta di una pronuncia emblematica poiché viene affermato come il legislatore si trovi frequentemente «in ritardo rispetto al mutamento del costume e delle problematiche sociali», richiamando, a titolo esemplificativo, sia il tardivo superamento della distinzione tra figli legittimi e naturali, avvenuto soltanto nel 2012, sia il lungo e complesso percorso che ha condotto, solo nel 2016, al riconoscimento giuridico delle unioni tra persone dello stesso sesso.

[282] G. GAROFALO, *Il collocamento dell'animale d'affezione nella crisi familiare: dalla "relazione proprietaria alla responsabilità "padronale"*, cit., pag. 770.

[283] M. PITTALIS, *Un nuovo approccio al tema della tutela degli esseri animali*, in dirittoesalute, Rivista di sanità e responsabilità medica, n. 3, 2025, pag. 315.

Invero, data l'assenza di una espressa previsione legislativa, le decisioni dei Tribunali risultano inevitabilmente affidate alla valutazione del singolo caso concreto, con conseguenti margini di incertezza ermeneutica.[284]

Da qui la necessità di un intervento legislativo che definisca criteri chiari per l'affidamento degli animali di affezione, valorizzando il loro benessere e tenendo conto del ruolo che essi rivestono all'interno delle relazioni familiari.

3.3. Le varie proposte di legge in materia

L'anzidetto vuoto normativo ha alimentato, ormai da anni, un ampio dibattito legislativo in ordine all'opportunità di introdurre disposizioni specifiche volte a regolamentare l'affidamento degli animali d'affezione nelle ipotesi di crisi di coppia.[285]

Nel corso del tempo, infatti, sono stati presentati numerosi disegni di legge[286] finalizzati a colmare tale lacuna normativa e a fornire utili indicazioni in merito alla sorte degli animali di affezione in occasione della separazione dei partner.

In ogni caso, occorre rilevare come, tali iniziative, succedutesi dalla XVI alla XIX Legislatura, sebbene espressive di una crescente sensibilità nei confronti della questione, non abbiano trovato concreta attuazione, non essendo giunte all'approvazione definitiva e, in alcuni casi, neppure ad un effettivo esame parlamentare.

Pare però opportuno procedere ad una loro analisi, al fine di evidenziarne il contenuto, gli obiettivi perseguiti e le soluzioni prospettate.

3.3.1. (Segue) Il d.d.l. n. 3231 della XVI Legislatura e il d.d.l. n. 795 della XVII Legislatura

Il primo significativo tentativo di colmare il vuoto normativo esistente è stato rappresentato dal d.d.l. n. 3231 della XVI Legislatura (2008-2013)[287], volto ad introdurre, nel

[284] G. A. PARINI, *Gli animali di affezione nella crisi della famiglia e nelle vicende successorie*, cit., pag. 329.
[285] L. VIZZONI, *Animali d'affezione tra soggettività giuridica e affidamento: il principio del benessere animale nelle crisi familiari*, cit., pag. 24.
[286] In particolare, si registrano, in ordine cronologico: il d.d.l. n. 3231 e il d.d.l. n. 1392 della XVI legislatura; il d.d.l. n. 795 e il d.d.l. n. 318 della XVII Legislatura; il d.d.l. n. 76 della XVIII Legislatura; il d.d.l. n. 587 e il d.d.l. n. 1156 della XIX Legislatura, i quali saranno oggetto di analisi nel prosieguo della trattazione.
[287] Pare opportuno evidenziare che, in considerazione dell'irreperibilità del documento ufficiale di tale d.d.l. nelle fonti parlamentari attualmente accessibili, la presente analisi si fonda sulla ricostruzione offerta da M. PITTALIS, *Diritto degli esseri animali. Lezioni e commenti*, cit., pp. 125 e ss., che ne analizza il contenuto e le finalità.

Codice Civile, l'art. 455-*ter*, dedicato proprio all'affidamento degli animali di affezione nei casi di crisi familiare.

Invero, tale articolo, rubricato "Affido degli animali familiari in caso di separazione dei coniugi", affermava: «[i]n caso di separazione dei coniugi, proprietari di un animale familiare, il Tribunale, in mancanza di un accordo tra le parti, a prescindere dal regime di separazione o di comunione dei beni e a quanto risultante dai documenti anagrafici dell'animale, sentiti i coniugi, i conviventi, la prole e, se del caso, esperti del comportamento animale, attribuisce l'affido esclusivo o condiviso dell'animale alla parte in grado di garantire il maggior benessere. Il Tribunale è competente a decidere in merito all'affido di cui al presente comma anche in caso di cessazione della convivenza more uxorio».[288]

È interessante notare come tale proposta normativa rappresentasse una significativa svolta nell'evoluzione giuridica della condizione animale.

Per la prima volta, infatti, il legislatore ha tentato di disciplinare espressamente la loro sorte nell'ambito delle crisi di coppia, sottraendo la relativa decisione alle sole regole proprietarie tradizionalmente applicate.

In particolare, uno degli elementi maggiormente innovativi della disposizione risiedeva nel fatto che l'individuazione del soggetto affidatario non fosse subordinata né al titolo formale di proprietà né alle risultanze dell'anagrafe animale, ma alla capacità di garantirne il maggior benessere.

Tale criterio segnava, dunque, un evidente allontanamento della concezione dell'animale quale mero bene suscettibile di appropriazione e disponibilità da parte del proprietario, valorizzando, piuttosto, le esigenze dell'essere non umano coinvolto.[289]

Parimenti significativa risultava, inoltre, la previsione dell'affidamento condiviso, istituto chiaramente ispirato ai modelli adottati in materia di responsabilità genitoriale, e, applicabile anche alle ipotesi di cessazione della convivenza *more uxorio.*[290]

Di fondamentale rilevanza era anche la scelta terminologica utilizzata dal legislatore, il quale utilizzava l'espressione "animale familiare".

---

[288] *Ivi*, pag. 24.

[289] Viene affermato, infatti, che il giudice ha la possibilità, ai fini di decidere le modalità dell'affido, di procedere all'ascolto, oltre che dei membri della famiglia, anche di "esperti del comportamento animale".

[290] Ciò denota una particolare attenzione all'evoluzione dei modelli familiari contemporanei, anticipando, per certi aspetti, il riconoscimento normativo delle convivenze di fatto successivamente introdotto con L. n. 76 del 20 maggio 2016, recante la "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze". Tale proposta, infatti, prescinde dall'esistenza del vincolo matrimoniale e si concentra, piuttosto, sull'esigenza di garantire una tutela effettiva dell'animale anche nelle ipotesi di convivenza *more uxorio*.

Tale formulazione appariva, infatti, tutt'altro che neutra, poiché evidenziava la volontà di riconoscere il ruolo che l'animale assume all'interno della famiglia e il legame affettivo che lo unisce ai suoi membri.[291]

Appare opportuno evidenziare che, sebbene tale disegno di legge non abbia mai completato il proprio iter parlamentare, esso ha assunto un ruolo di fondamentale importanza nel dibattito dottrinale e giurisprudenziale successivo. Invero, molte delle soluzioni prospettate sono state successivamente riprese sia da ulteriori iniziative legislative[292] sia da alcune

[291] In questo senso, ancora, M. PITTALIS, *Diritto degli esseri animali. Lezioni e commenti*, cit., pag. 25.

[292] Merita di essere menzionato in questo senso il d.d.l. n. 1392, presentato, nella medesima Legislatura, da animalisti facenti capo all'Intergruppo Parlamentare animali, che si proponeva di introdurre, dopo il titolo XVI del libro primo del Codice Civile, il "Titolo XIV-bis. Degli Animali", contenente, tra le altre norme, l'art. 455-*ter* rubricato "Affidamento degli animali in caso di separazione dei coniugi" il quale disponeva: «Per animali familiari, in caso di separazione dei coniugi, il tribunale, in mancanza di un accordo tra le parti, a prescindere dal regime di separazione o comunione dei beni e da quanto risultante dai documenti anagrafici dell'animale, sentiti i coniugi, i conviventi e la prole, e acquisito, se necessario, il parere degli esperti di comportamento animale, ne attribuisce l'affido esclusivo o condiviso alla parte in grado di garantire loro la sistemazione migliore inerente il profilo della protezione degli animali. Il tribunale ordinario è competente a decidere, ai sensi del primo comma, in merito anche in caso di cessazione della convivenza more uxorio».
Prima di procedere al confronto con il precedente d.d.l. n. 3231, appare opportuno soffermarsi su alcuni profili di particolare interesse della proposta in esame.
Anzitutto, diversamente dal progetto di legge precedentemente analizzato, il d.d.l. n. 1392 si distingue per il tentativo di introdurre nel Codice Civile una disciplina organica dedicata agli animali, mediante l'inserimento del nuovo Titolo XIV-*bis*, significativamente rubricato «Degli Animali».
In tale contesto, l'art. 455-*bis* assumeva una portata innovativa di rilievo, poiché riconosceva espressamente la natura di esseri senzienti degli animali e prevedeva l'applicazione ad essi delle disposizioni concernenti i diritti civili delle persone, ove compatibili e non contrastanti con la normativa speciale di settore. Si trattava, dunque, di una previsione che si collocava ben oltre il tema dell'affidamento e che evidenziava il tentativo di superare la tradizionale qualificazione dell'animale quale mero bene oggetto di diritti.
Parimenti significativa risultava la definizione di «animale familiare» individuato come «[…] ogni animale domestico tenuto dall'uomo per compagnia senza fini alimentari […]». La scelta terminologica, infatti, confermava la volontà di valorizzare la dimensione relazionale ed affettiva del rapporto uomo-animale, riconoscendo all'animale una stabile collocazione all'interno del nucleo familiare.
Quanto alla disciplina dell'affidamento, le differenze rispetto al d.d.l. n. 3231 risultano relativamente contenute.
In primo luogo, è scomparso il riferimento ai «proprietari» dell'animale, scelta lessicale che appare coerente con l'impostazione generale del progetto, orientata ad attenuare la prospettiva strettamente proprietaria del rapporto con l'animale.
In secondo luogo, non viene più richiamato espressamente il criterio del «maggior benessere» dell'animale, sostituito dal riferimento «alla sistemazione migliore» ai fini di protezione dello stesso. Sebbene, le due formulazioni perseguano finalità analoghe, la prima appare maggiormente incentrata sulle esigenze concrete dell'animale, mentre la seconda sembra richiamare una prospettiva di semplice tutela e protezione.
Ulteriore elemento di differenziazione è rappresentato dal coinvolgimento degli esperti del comportamento animale: mentre il d.d.l. n. 3231 rimetteva al giudice la facoltà di disporne l'audizione, il d.d.l. n. 1392 ne prevedeva l'intervento soltanto qualora esso si fosse reso strettamente necessario. Infine, era espressamente individuato il tribunale ordinario quale autorità competente a decidere in materia di affidamento, aspetto che nel precedente progetto non trovava una specifica regolamentazione.
Nel complesso, per quanto riguarda l'affidamento, il d.d.l. n. 1392 presentava profili che potevano essere considerati, sotto alcuni aspetti, maggiormente garantisti rispetto al d.d.l. n. 3231, soprattutto per il riconoscimento della senzietà animale e per il tentativo di attribuire agli animali una collocazione autonoma all'interno del Codice Civile – ed infatti nel medesimo Titolo si rinvenivano altre disposizioni circa la tutela degli animali: l'art. 455-*quater* dedicato alla presenza degli animali familiari all'interno dei condomini; l'art. 455-*quinquies* sul lascito di animali da parte di persona deceduta; l'art. 455-*sexies* sul divieto di pignoramento di animali familiari; l'art. 455-*septies* sull'accesso di animali nei locali e nei mezzi di trasporto pubblici; l'art. 455-*octies* sul ritrovamento di animali abbandonati o feriti o in condizioni di pericolo; l'art. 455-*novies* sugli animali utilizzati per servizi di polizia; l'art. 455-*decies* sulla vendita di animali e l'art. 455-*undecies* sul divieto di pratiche costituenti

pronunce giurisprudenziali[293] che, in assenza di una disciplina, hanno progressivamente attribuito rilievo al criterio del benessere animale nella regolamentazione dei rapporti circa il suo affidamento.

Tale disegno di legge è stato poi superato da quello n. 795 della XVII legislatura[294], presentato il 18 aprile 2013, ad opera delle deputate Brambilla e Castiello, che prevedeva l'introduzione dell'articolo 155-septies nel Codice Civile, specificamente dedicato all'affidamento degli animali di affezione nelle ipotesi di separazione dei coniugi.

In particolare, tale articolo, rubricato "Affido degli animali di affezione in caso di separazione dei coniugi", prevedeva: «[i]n caso di separazione di coniugi proprietari di un animale di affezione, il tribunale, in mancanza di un accordo tra le parti, a prescindere dal regime di separazione o di comunione dei beni e a quanto risultante dai documenti anagrafici dell'animale, sentiti i coniugi, la prole, se presente, e, se del caso, esperti del comportamento animale, attribuisce l'affido esclusivo o condiviso dell'animale alla parte in grado di garantirne il maggior benessere.

In caso di affido condiviso, salvo diversi accordi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei detentori provvede al mantenimento dell'animale da compagnia in misura proporzionale al proprio reddito. In caso di affido esclusivo il mantenimento è a carico del detentore affidatario».

Dal confronto con il d.d.l. n. 3231 emerge, come si può notare, una sostanziale continuità di impostazione: anche tale proposta, infatti, individuava, quale criterio prioritario per l'attribuzione dell'affidamento, il maggior benessere dell'animale, prescindendo sia dal regime patrimoniale scelto dai coniugi, sia dalle risultanze dei documenti anagrafici dell'animale; analogamente, veniva confermata la possibilità di disporre un affidamento esclusivo o condiviso e si prevedeva l'audizione, oltre che delle parti, anche, se del caso, di esperti del comportamento animale.

Ciononostante, il d.d.l. n. 795 presentava alcuni elementi di novità e differenziazione. In primo luogo, diversamente dal d.d.l. 3231, non vi era il richiamo alla figura dei conviventi né venivano estese le modalità di affidamento alle ipotesi di cessazione della convivenza *more*

---

maltrattamento di animali. Sotto altri profili, tuttavia, il d.d.l. n. 1392 sembrava arretrare rispetto alla precedente proposta, in particolare laddove abbandonava il riferimento espresso al benessere dell'animale quale criterio guida per la decisione sull'affidamento.
Sul tema di veda ampiamente anche M. PITTALIS, *Diritto degli esseri animali. Lezioni e commenti*, cit., pag. 26.

[293] In tal prospettiva si veda Trib. Roma, Sez. V, 15 marzo 2016, n. 5322, in Banca Dati *Dejure*.

[294] Disegno di legge n. 795, XVII Legislatura, «Introduzione dell'art. 155-septies del codice civile, concernente l'affido degli animali di affezione in caso di separazione dei coniugi», 18 aprile 2013, consultabile in https://www.camera.it/leg17/126?leg=17&idDocumento=795.

uxorio: la tutela, quindi, era circoscritta alle sole ipotesi di separazione dei coniugi, determinando un ridimensionamento dell'ambito applicativo della norma rispetto alla precedente proposta.

In secondo luogo, veniva introdotta una specifica disciplina relativa al mantenimento dell'animale, profilo che non trovava alcuna regolamentazione nei d.d.l. precedenti.[295] In particolare, era previsto che, in caso di affidamento condiviso, ciascun detentore contribuisse alle spese di mantenimento in misura proporzionale al proprio reddito, salvo diverso accordo tra le parti; mentre, nell'ipotesi di affidamento esclusivo, l'onere gravava integralmente sull'affidatario. Si trattava, quindi, di una previsione significativa, poiché affrontava un aspetto che, come si vedrà, è frequentemente oggetto di controversie, contribuendo, dunque, a delineare una disciplina maggiormente completa dell'istituto.

Ulteriore elemento di interesse emerge anche dalla relazione illustrativa che accompagnava la proposta.

In essa, infatti, veniva evidenziato che, in Italia, una famiglia su due vive con un animale di affezione e che, conseguentemente, sono sempre più diffusi i casi nei quali tali animali, considerati veri e propri membri della famiglia, diventano oggetto del contendere in procedimenti di separazione e divorzio.[296]

Era, poi, richiamato, a sostegno della proposta, l'art. 13 del TFUE che riconosce gli animali quali "esseri senzienti", nonché il significativo contributo della giurisprudenza[297], la quale, prendendo atto del mutamento della natura dell'animale, «non più riconducibile alla mera proprietà di un oggetto di cui il detentore avrebbe la completa disponibilità», è giunta ad equiparare la sua tutela a quella attribuita ad un minore.

Alla luce di tali considerazioni si può affermare, dunque, che, mentre al d.d.l. n. 3231 deve essere riconosciuto il merito di volere introdurre, per la prima volta, una disciplina espressa in merito all'affidamento degli animali di affezione, il d.d.l. n. 795 appariva orientato a consolidare tale impostazione, arricchendola mediante una più approfondita valorizzazione della natura senziente dell'animale e mediante la previsione di specifiche regole concernenti il suo mantenimento.[298]

---

[295] Il riferimento è anche al d.d.l. n. 1392, XVI Legislatura.

[296] In questo senso si veda anche M. PITTALIS, *Diritto degli esseri animali. Lezioni e commenti*, cit., pag. 28.

[297] Ci si riferisce alla Sentenza della Cass. Pen., 5 giugno 2007, n. 21805.

[298] Appare opportuno evidenziare che, nel corso della medesima Legislatura, un ulteriore contributo al dibattito relativo alla sorte degli animali di affezione è stato rappresentato dal Disegno di legge n. 318, recante «Modifiche al Codice civile e ulteriori disposizioni per la tutela degli animali», presentato il 26 marzo 2013 dalle senatrici De Petris e Petraglia (consultabile in https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/291914.pdf). Si tratta, però, di una proposta che si distingue dai progetti precedentemente esaminati per la sua portata più ampia e sistematica.

Invero, mentre le iniziative legislative precedenti – ad eccezione del d.d.l n. 1392, in quanto anche questo non si limitava esclusivamente ad introdurre una disciplina circa l'affidamento dell'animale di affezione, ma si proponeva di fornire una tutela più completa – erano prevalentemente finalizzate a colmare il vuoto normativo esistente nei procedimenti di separazione e divorzio, il d.d.l n. 318 si proponeva di ridefinire in maniera complessiva la posizione dell'animale all'interno dell'ordinamento civile. In tale prospettiva, la disciplina dell'affidamento dell'animale di affezione non costituiva più l'unico obiettivo della proposta, ma si inseriva in un più vasto progetto di riconoscimento dell'animale quale essere senziente e destinatario di una tutela autonoma. In particolare, la maggiore ampiezza dell'intervento emerge dalla presenza di disposizioni che esulano completamente dalla materia della separazione familiare. La proposta disciplina, infatti, la sorte degli animali in caso di morte del proprietario (art. 455-*quater*); la loro impignorabilità (art. 455-*quinquies*); il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale in caso di danni agli animali familiari, rapportato anche alla relazione affettiva con quest'ultimi (art. 4); i rapporti tra i detenuti e gli animali (art. 5) e così via.

Per quanto riguarda invece la materia di nostro interesse, si può osservare che, anche questo disegno di legge, in continuità con i precedenti, attribuiva rilievo prioritario al benessere dell'animale. Invero, il nuovo art. 455-*ter* rubricato "Affido degli animali familiari in caso di separazione dei coniugi" recitava «In caso di separazione dei coniugi, proprietari o detentori di un animale familiare, il tribunale competente per la separazione, in mancanza di un accordo tra le parti sentiti i coniugi, e, se del caso, familiari conviventi e la prole, nonché esperti di comportamento animale, nell'esclusivo interesse per l'animale, affida lo stesso, in via esclusiva al coniuge che ne garantisce il miglior benessere psicofisico ed etologico.

Qualora sussista volontà e opportunità per il benessere dell'animale comune, lo stesso è affidato in via condivisa, con obbligo di dividere le spese.

La proprietà dell'animale – desunta dalla documentazione anagrafica – è solo criterio orientativo per il giudice, che deve decidere nell'esclusivo interesse dell'animale, quale sia la persona che meglio può garantirne il benessere, e sempre che non si provi che l'animale ha avuto un esclusivo rapporto con chi ne risulta proprietario.

Nel caso di cessazione della convivenza more uxorio o quando la questione sorga successivamente al procedimento di separazione, è competente funzionalmente a decidere il giudice di pace del luogo dell'ultima residenza comune degli interessati.

Si applicano le medesime norme valutative per l'affidamento di animali in caso di separazione coniugale».

Dalla lettura complessiva, emerge come tale progetto sia, probabilmente, il più garantista tra quelli finora esaminati: non solo attribuiva rilievo centrale ed esclusivo al benessere psicofisico ed etologico dell'animale nelle controversie relative all'affidamento, ma mirava ad introdurre una disciplina che ne costruisse il fulcro.

Nello stesso senso, poi, si registra la proposta di legge n. 24, presentata il 13 ottobre 2022, nella XIX legislatura, su iniziativa dei deputati Brambilla e Rizzetto, recante «Modifiche al codice civile e altre disposizioni per la tutela degli animali nonché in materia di animali familiari» (consultabile in https://documenti.camera.it/leg19/pdl/pdf/leg.19.pdl.camera.24.19PDL0001230.pdf). Si tratta di una proposta di legge che presenta numerosi punti di contatto con il d.d.l. n. 318: entrambe le iniziative legislative, infatti, non si limitavano a disciplinare la sorte degli animali di affezione nei casi di crisi familiare, ma perseguivano una finalità più ampia, volta a garantire una tutela complessiva dell'animale, ponendo al centro il suo benessere in tutte le decisioni che lo riguardano. In realtà, nonostante la condivisione di gran parte dell'impianto normativo, tale proposta sembra essere un ampliamento del d.d.l. n. 318. Invero, mentre quest'ultimo si limitava ad affermare che «gli animali sono esseri senzienti» e che «le disposizioni relative ai diritti civili si applicano anche agli animali, in quanto compatibili e con le leggi speciali in materia di animali» (art. 455-bis); la proposta di legge n. 24 va oltre, affermando che il codice civile «ne promuove e garantisce la vita, la salute e un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche etologiche. La detenzione e disponibilità degli animali a vario titolo deve sempre avvenire nel rispetto del loro diritto alla vita, alla salute e a una vita dignitosa e rispettosa delle caratteristiche etologiche. È vietato fatti salvi i casi previsti dalla legge, l'allontanamento coatto di animali familiari dalla propria famiglia».

Ciò che, tuttavia, appare essere la novità di maggiore rilievo è la previsione dell'inserimento dell'animale nella famiglia anagrafica (art. 7). Invero, la proposta di legge prevedeva che della famiglia anagrafica – formazione costituita da persone che coabitano e siano legate da vincoli di matrimonio, unione civile, parentela, affinità, adozione, tutela o anche solo da vincoli affettivi – facciano parte anche gli animali familiari.

Tale disposizione assume una particolare importanza, poiché testimonia il passaggio da una concezione dell'animale quale bene strumentale al servizio dei bisogni dell'uomo a quella di vero e proprio membro della famiglia. Essa esprime, infatti, il riconoscimento del ruolo affettivo e relazionale che esso assume all'interno del nucleo familiare e conferma il progressivo abbandono della tradizionale visione antropocentrica e proprietaria che, a lungo, ha caratterizzato la disciplina civilistica degli animali.

3.3.2. (Segue) Le iniziative più recenti: il d.d.l. n. 587 e il d.d.l. n. 1556 della XIX Legislatura

Prima di analizzare le proposte di legge più recenti in materia di affidamento degli animali di affezione, è opportuno sottolineare che, anche nella XVIII Legislatura, è stato presentato il d.d.l. n. 76, su iniziativa delle senatrici De Petris, Giammanco e Cirinnà, recante «Modifiche al codice civile e ulteriori disposizioni per la tutela degli animali».[299]

Tale progetto di legge si inseriva nel solco delle precedenti iniziative legislative, perseguendo l'obiettivo di sanare il vuoto normativo esistente nel nostro ordinamento in ordine alla sorte degli animali di affezione nei casi di crisi familiare e, al contempo, di dare concreta attuazione, con la previsione di diverse norme a loro tutela, all'art. 13 TFUE che, si ripete, riconosce gli animali quali esseri senzienti e impone agli Stati membri di tenere pienamente conto, nell'elaborazione e nell'attuazione delle proprie politiche, delle esigenze connesse al loro benessere.

Per quanto concerne, invece, la materia di nostro interesse, non appare necessario soffermarsi diffusamente, poiché essa risulta sostanzialmente coincidente con quella prevista dal d.d.l. n. 318 della XVII Legislatura, esaminato poco sopra.[300]

Più recentemente, il tema dell'affidamento degli animali di affezione è stato oggetto di due ulteriori iniziative legislative: il d.d.l. n. 587 della XIX Legislatura, presentato il 9 marzo

[299] Disegno di legge n. 76, XVIII Legislatura, «Modifiche al codice civile e ulteriori disposizioni per la tutela degli animali», 23 marzo 2018, consultabile in https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01067265.pdf.

[300] Ad ogni modo, per completezza espositiva, si segnala che l'art. 455-*ter* di tale proposta, rubricato «Affido degli animali familiari in caso di separazione dei coniugi» prevedeva: «In caso di separazione dei coniugi, proprietari o detentori di un animale familiare, il tribunale competente per la separazione, in mancanza di un accordo tra le parti, sentiti i coniugi e, se del caso, familiari conviventi e la prole, nonché esperti di comportamento animale, nell'esclusivo interesse dell'animale, affida lo stesso in via esclusiva al coniuge che ne garantisce il migliore benessere psicofisico ed etologico.
Qualora sussistano volontà ed opportunità comuni ai due coniugi ne dispone l'affidamento condiviso, con obbligo di dividere le spese.
Ai fini della decisione concernente l'affidamento, la proprietà dell'animale desunta dalla documentazione anagrafica costituisce un criterio orientativo per il giudice, che decide nell'esclusivo interesse dell'animale quale sia la persona che meglio può garantirne il benessere, sempre che non sia dimostrato che l'animale ha avuto un rapporto esclusivo con chi ne risulta proprietario.
Nel caso di cessazione della convivenza more uxorio e in ogni caso quando la decisione debba essere assunta successivamente al procedimento di separazione, è competente funzionalmente a decidere il giudice di pace del luogo dell'ultima residenza comune degli interessati. Ai fini dell'affidamento, si applicano le medesime procedure valutative previste in caso di separazione coniugale».

2023, su iniziativa dei senatori Romeo, Pucciarelli e Paganella[301] e il d.d.l. n. 1556, sempre nella XIX Legislatura, presentato, il 24 giugno 2025, dai senatori Potenti, Bergesio e Cantù.[302]

Tra i numerosi progetti di legge presentati nel corso degli anni, il d.d.l. n. 587 rappresenta probabilmente il tentativo più completo e sistematico di riforma dell'intera disciplina in merito alla tutela degli animali.

Invero, a differenza delle precedenti proposte, generalmente limitate alla sola regolamentazione dell'affidamento dell'animale nei casi di separazione e divorzio, tale progetto tentava di intervenire in maniera trasversale su molteplici aspetti della tutela animale, proponendo l'introduzione di disposizioni sia di carattere penale sia di carattere civile.

Ciò emerge chiaramente già dalla relazione illustrativa, nella quale i proponenti evidenziano come il punto di partenza della riforma sia rappresentato proprio dalle modifiche apportate, con la L. Cost. n. 1 dell'11 febbraio 2022, agli articoli 9 e 41 della Costituzione.

Secondo la relazione, infatti, l'ingresso della tutela degli animali tra i principi fondamentali dell'ordinamento impone una revisione complessiva della normativa vigente, ormai non più adeguata all'evoluzione della sensibilità sociale e giuridica maturata negli ultimi decenni.

Viene sottolineato, infatti, che l'intervento costituzionale non deve essere considerato un punto di arrivo, bensì l'inizio di un percorso volto a garantire una protezione effettiva agli animali, in linea con il principio sancito dall'art. 13 TFUE.

Da questo punto di vista, il d.d.l. n. 587 appare animato da una precisa finalità: superare definitivamente la tradizionale concezione dell'animale quale mero bene suscettibile di proprietà e riconoscergli una posizione giuridica autonoma fondata sulle sue capacità di provare sensazioni, emozioni e sofferenze.

Proprio per tale motivo, si insiste ripetutamente sulla necessità che la tutela venga riconosciuta all'animale "in sé e per sé", e non più soltanto quale oggetto della sensibilità umana.[303] Anzi, si può affermare come l'intero disegno di legge sia costruito attorno a questa

[301] Disegno di legge n. 587, XIX Legislatura, «Disposizioni in materia di reati contro gli animali e tutela degli animali di affezione e di compagnia», 9 marzo 2023, consultabile in https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01373003.pdf.

[302] Disegno di legge n. 1556, XIX Legislatura, «Attribuzione della custodia e della cura degli animali di affezione in caso di separazione dei coniugi», 24 giugno 2025, consultabile in https://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/FascicoloSchedeDDL/ebook/59315.pdf?tab=datiGenerali&did=59315

[303] Invero, particolarmente significativa risultava la volontà dei proponenti di modificare la rubrica del Titolo IX-*bis* del Codice Penale, che ancora nel 2023 era denominato "Dei Delitti contro il sentimento degli animali". Secondo l'impostazione accolta nel disegno di legge, infatti, tale formulazione appariva ormai inadeguata poiché presupponeva che il bene giuridico tutelato fosse esclusivamente il sentimento umano di pietà verso gli animali, anziché l'animale stesso. Tale impostazione ha, poi, trovato concreta attuazione con la L. n. 82, 6 giugno 2025 (c.d. Legge "Brambilla" dal nome della Parlamentare che l'ha promossa e portata ad approvazione), la quale, come

idea fondamentale: l'animale non è più oggetto di protezione indiretta, ma diventa il destinatario immediato delle norme di tutela.

Interessante, e per molti aspetti innovativa, risulta altresì la definizione di "animale d'affezione e di compagnia" contenuta nell'art. 2 del presente disegno di legge, secondo il quale per tale deve intendersi «[…] un animale accompagnato da una persona che non abbia interesse a ricavarne qualsivoglia profitto, e che abbia con lo stesso un legame affettivo o, comunque, di natura emozionale».

Si tratta di una formulazione che si discosta sensibilmente dalle definizioni sin ora adottate. Il riferimento è, in particolare, a quella contenuta nell'Accordo Stato - Regioni del 6 febbraio 2003, il cui art. 1 definisce animale d'affezione: «ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto, dall'uomo, per compagnia o affezione senza fini produttivi od alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come il cane per disabili, gli animali da pet-therapy, da riabilitazione, e impiegati nella pubblicità».[304]

Come si può intuire, da tale definizione emerge ancora una concezione prevalentemente funzionale e utilitaristica dell'animale, individuato sulla base delle finalità per le quali viene detenuto dall'uomo e sull'utilità che esso è in grado di trarne.

Diversamente, l'art. 2 del d.d.l. n. 587 adotta una prospettiva incentrata sulla dimensione relazionale ed emotiva che lega l'uomo all'animale. In altre parole, il legislatore non individua più l'animale d'affezione sulla base della funzione svolta o della specie di appartenenza, bensì valorizza il rapporto affettivo instaurato con l'essere umano e l'assenza di finalità lucrative.

È, questa, una scelta pienamente coerente con l'evoluzione sociale e culturale contemporanea, nella quale gli animali di affezione sono sempre più frequentemente considerati componenti del nucleo familiare.

Venendo, invece, al tema oggetto del presente lavoro, si può notare come l'art. 17 rubricato "Affidamento degli animali d'affezione e di compagnia in caso di separazione dei coniugi" non si discosti in maniera significativa dalle precedenti proposte legislative.[305]

---

già evidenziato nel primo capitolo, ha finalmente ridenominato il Titolo IX-*bis* del Codice penale in "Dei delitti contro gli animali". Tale modifica, sebbene apparentemente terminologica, assume una rilevanza sistematica di notevole portata, poiché segna il definitivo superamento di una concezione esclusivamente antropocentrica della tutela penale e consacra l'animale quale soggetto passivo delle condotte lesive poste in essere nei suoi confronti. Si v., in questo senso, ancora R. BOVATTI, *Verso una maggiore tutela degli animali? Prime riflessioni sulla Legge 6 giugno 2025, n. 82,* cit., pag. 4.

[304] A tal proposito si v. pag. 27.

[305] Invero, viene affermato: «1. In caso di separazione dei coniugi, proprietari o detentori di un animale d'affezione e di compagnia, il tribunale competente per la separazione, in mancanza di un accordo tra le parti, sentiti i coniugi e, se del caso, i familiari conviventi e la prole, nonché esperti del comportamento animale, nell'esclusivo interesse dell'animale, affida lo stesso in via esclusiva al coniuge che ne garantisce il migliore benessere psicofisico ed etologico. 2. Qualora ne sussista la volontà e ve ne sia l'opportunità per il benessere dell'animale comune, lo stesso

Proprio tale circostanza consente di apprezzare come gli elementi di maggiore originalità del d.d.l. n. 587 non siano rinvenibili tanto nella disciplina dell'affidamento, quanto nell'impostazione complessiva del progetto normativo.

Diversa appare, invece, l'impostazione del disegno di legge n. 1556, denominato «Attribuzione della custodia e della cura degli animali di affezione in caso di separazione dei coniugi» e presentato al Senato il 24 giugno 2025.

Invero, a differenza del d.d.l n. 587 che si proponeva di realizzare una riforma organica della tutela degli animali di affezione intervenendo sia sul piano civilistico sia su quello penalistico, tale progetto normativo si concentra esclusivamente sulla regolamentazione dell'affidamento degli animali in caso di separazione dei coniugi.

L'intero disegno di legge è, infatti, composto da un unico articolo, volto ad introdurre nel Codice Civile l'art. 155-*septies*, rubricato "Custodia e cura degli animali in caso di separazione personale dei coniugi" che si limita ad affermare «[i]n caso di separazione personale dei coniugi, in assenza di accordo tra le parti, il tribunale decide sull'attribuzione della custodia e della cura degli animali d'affezione conviventi».

Si tratta, come si può notare, di una formulazione estremamente sintetica che, verosimilmente, risponde all'intento del legislatore di attribuire all'autorità giudiziaria un ampio margine di discrezionalità nella risoluzione delle relative controversie.

Invero, diversamente da quanto previsto negli altri progetti di legge esaminati, non vengono individuati criteri guida per la decisione, né si fa riferimento al benessere psicofisico dell'animale, all'eventuale affidamento condiviso, alla ripartizione delle spese di mantenimento o al coinvolgimento di esperti in comportamento animale.

La proposta si limita, dunque, a riconoscere espressamente una competenza del giudice in materia, rinunciando a disciplinare nel dettaglio i criteri che servono ad orientare la decisione.

Tale scelta sembra riflettere la fiducia riposta nell'opera interpretativa già svolta dalla giurisprudenza, la quale, in assenza di un intervento legislativo, ha progressivamente elaborato soluzioni coerenti con l'evoluzione del rapporto tra uomo e animale.

è affidato in via condivisa, con obbligo di dividere le spese di mantenimento e di cura, in misura proporzionale al reddito di ciascun coniuge. 3. Ai fini della decisione concernente l'affidamento, la proprietà dell'animale desunta dalla documentazione anagrafica costituisce un criterio orientativo e non vincolante per il giudice, che decide nell'esclusivo interesse dell'animale quale sia la persona che meglio può garantirne il benessere, a condizione che non si provi che l'animale ha avuto un rapporto esclusivo con chi ne risulta proprietario. 4. Nel caso di cessazione della convivenza more uxorio o quando la questione sorga successivamente al procedimento di separazione, per l'affidamento di animali d'affezione e di compagnia è competente a decidere il tribunale del luogo dell'ultima residenza comune degli interessati, ferma restando l'applicazione delle altre disposizioni del presente articolo per l'individuazione del soggetto affidatario».

In questa prospettiva assume particolare rilievo la relazione illustrativa che valorizza, appunto, il ruolo svolto dai giudici nel colmare il vuoto normativo esistente. Vengono infatti richiamati numerosi precedenti giurisprudenziali[306] che, nel corso degli anni, hanno riconosciuto la rilevanza giuridica del legame affettivo tra uomo e animale e hanno applicato analogicamente, nel risolvere le relative controversie, i principi elaborati in materia di affidamento dei figli minori.

In definitiva, malgrado i ripetuti tentativi del legislatore di introdurre una disciplina specifica in materia di affidamento dell'animale di affezione, nessuno dei progetti di legge esaminati ha trovato compimento.

Permane, pertanto, un vuoto normativo che continua ad essere colmato dall'attività interpretativa dei giudici ai quali spetta il compito di individuare, caso per caso, le soluzioni più idonee a tutelare il legame affettivo tra l'animale e i soggetti coinvolti, nonché il suo benessere psicofisico.

3.4. L' Intervento del diritto giurisprudenziale

Alla luce delle osservazioni che precedono, si nota come l'evoluzione dei rapporti sociali e familiari proceda spesso più rapidamente rispetto all'intervento del legislatore, determinando l'insorgere di nuove esigenze di tutela che, tuttavia, permangono prive di una disciplina specifica.

In tale contesto, assume significativo rilievo il ruolo svolto dalla giurisprudenza, chiamata, sempre più frequentemente, a colmare le lacune normative e a fornire risposte ad istanze sociali nuove, non ancora recepite dal diritto positivo.

La giurisdizione diventa, così, un luogo di rappresentanza di interessi e di bisogni che non riescono a trovare adeguato ascolto nelle sedi politiche tradizionali[307], costituendo un

[306] Si fa riferimento, ad esempio, alla Sentenza del Trib. Prato, Sez. civile, 25 gennaio 2025, n. 51 (consultabile in iusletter.com) che, nel decidere una controversia avente ad oggetto la morte di un cane affidato ad una pensione per animali, ha riconosciuto il diritto dei proprietari e dei componenti del nucleo familiare al risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla perdita dell'animale d'affezione. L'importanza della pronuncia non risiede tanto nell'affermazione della responsabilità del gestore, quanto nel riconoscimento della rilevanza giuridica del rapporto affettivo intercorrente tra l'animale e la famiglia. Il tribunale, infatti, discostandosi dai più risalenti orientamenti della Corte di Cassazione – in particolare, dalla sent. Cass., Civ., Sez. III, 27 luglio 2007, n. 14846 e dalle sentenze delle Sezioni Unite San Martino, le quali negavano che il rapporto affettivo tra uomo e animale avesse tutela costituzionale – ha affermato che esso costituisce espressione della sfera relazionale ed affettiva della persona e trova tutela dell'art. 2 della Costituzione poiché «costituisce occasione di completamento e sviluppo della personalità individuale».

[307] In questo senso, S. RODOTÀ, *Repertorio di fine secolo*, Roma-Bari, Laterza, 1999, p. 186, che sottolinea come l'arena giudiziaria sia divenuta anche «un canale per la rappresentanza politica, con un innegabile arricchimento del processo democratico nel suo insieme». Analogamente, si v. F. PALAZZO, *Legalità penale: considerazioni su*

canale attraverso il quale soggetti individuali e collettivi, altrimenti esclusi e condannati al silenzio, riescono a far sentire la loro voce e ad ottenere tutela.

In questa prospettiva, il processo non rappresenta, quindi, soltanto uno strumento di risoluzione delle controversie, ma è destinato a trasformarsi in uno spazio di visibilità di nuovi conflitti e di riconoscimento di diritti che la legge, per varie ragioni, non è ancora stata in grado di disciplinare o di riconoscere.[308]

In questo senso si inserisce anche la questione relativa all'affidamento degli animali di affezione nei casi di crisi della coppia, rispetto alla quale l'inerzia del legislatore ha reso necessario l'intervento della giurisprudenza.

Da anni, infatti, i Tribunali sono costantemente chiamati a pronunciarsi su controversie di questo tipo, a fronte di contenziosi sempre più frequenti concernenti il destino e la cura dell'animale.

---

trasformazione e complessità di un principio "fondamentale", in M. VOGLIOTTI, *Dove passa il confine? Sul divieto di analogia nel diritto penale*, in E. Dolcini - G. Fiandaca - E. Musco - T. Padovani - F. Palazzo - F. Sgubbi (collana diretta da), *Itinerari di Diritto Penale*, Torino, Giappichelli Editore, 2011, pag. 140, il quale riconosce che il processo: «non [è] più un solitario ed autoritario dabo tibi ius, ma una partecipazione di più soggetti portatori di interessi contrapposti in cui si rispecchia – quasi riproducendosi in miniatura – il pluralismo sociale destinato a comporsi nell'equilibrio della società di cui a sua volta deve essere espressione la sentenza».
Sebbene tali affermazioni siano riferite specificatamente al processo penale, i principi che le sorreggono appaiono idonei a trovare applicazione anche nell'ambito del processo civile, quale ulteriore sede di emersione di interessi socialmente rilevanti.

[308] Numerosi esempi confermano tale dinamica. Si pensi alle vicende di Piergiorgio Welby e di Eluana Englaro, nelle quali l'intervento giurisprudenziale ha preceduto quello legislativo in materia di autodeterminazione terapeutica o fine vita. Infatti, soltanto con L. n. 219 del 2017, il legislatore è intervenuto sulla materia, riconoscendo il diritto dell'individuo ad esprimere anticipatamente le proprie volontà in ordine ai trattamenti sanitari ai quali intenda o meno essere sottoposto. Analoga funzione propulsiva è stata svolta dalla magistratura nel campo della tutela ambientale. Già negli anni Settanta, in un contesto caratterizzato da una ancora insufficiente sensibilità legislativa verso le problematiche ecologiche, i giudici hanno dato ascolto alle istanze provenienti dalle associazioni ambientaliste, contribuendo in maniera significativa all'emersione di forme di tutela destinate a trovare successivamente riconoscimento normativo.
Molteplici sono gli ulteriori esempi che potrebbero essere richiamati. Si pensi alla tutela delle persone LGBTI che, come è stato osservato, «ha costituito un banco di prova per l'emersione giurisprudenziale di situazioni non legislativamente previste». Invero, pur in presenza della L. n. 164 del 1982, che aveva riconosciuto la possibilità di ottenere la rettifica anagrafica dell'identità sessuale per motivi congeniti ovvero a seguito di intervento chirurgico, la Corte di Cassazione, con la Sentenza 20 luglio 2015, n. 15138, ha esteso tale tutela anche ai soggetti che, pur non identificandosi nel sesso di nascita, non intendessero sottoporsi ad adeguamenti chirurgici di adeguamento sessuale. O ancora, si pensi alla Sentenza n. 138 del 2010 della Corte Costituzionale che ha riconosciuto alle persone dello stesso sesso – reputando le unioni tra esse intercorrenti rientranti a pieno titolo tra le formazioni sociali in cui si sviluppa la personalità umana *ex* art. 2 Cost., il «diritto di vivere liberamente una condizione di coppia», sia pure diversamente modulata rispetto a quella matrimoniale. Approdo giurisprudenziale che ha anticipato, come noto, la L. n. 76 del 2016 che ha introdotto del nostro ordinamento l'istituto delle unioni civili. In questo senso, si veda G. SORRENTI, *Il giudice soggetto alla legge…in assenza di legge: lacune e meccanismi integrativi,* in Costituzionalismo.it, n. 1, 2018, pp. 90 e ss. In tutti questi casi, pertanto, emerge come la giurisprudenza abbia svolto una funzione di riconoscimento di diritti non ancora adeguatamente considerati e tutelati dal legislatore, contribuendo, in tal modo, all'evoluzione dell'ordinamento giuridico.

Ecco, dunque, che il compito del giudice non si esaurisce nell'applicazione meccanica delle "sostanze" normative elaborate dall'autorità politica[309], ma implica un costante confronto tanto con il sistema dei valori, il quale oggi manifesta una crescente sensibilità nei confronti del benessere animale, quanto con il mondo dei fatti, che, attraverso il costante incremento delle controversie in materia, evidenzia l'esistenza di una esigenza sociale concreta cui il diritto è chiamato a fornire adeguata risposta.

3.5. L'analisi delle principali decisioni giurisprudenziali

In linea con l'evoluzione della concezione giuridica dell'animale, che da mero bene suscettibile di proprietà è progressivamente divenuto essere vivente dotato di una propria sensibilità, capace di instaurare con i membri della famiglia legami che spesso trascendono la dimensione meramente patrimoniale[310], l'applicazione delle sole regole proprietarie nelle controversie relative all'affidamento rischia di rivelarsi inadeguata.

In tali situazioni, infatti, vengono in rilievo non soltanto gli interessi dei proprietari, ma anche il benessere dell'animale e la continuità dei rapporti affettivi con esso instaurati.

Pertanto, il tradizionale criterio fondato sul titolo di proprietà ha progressivamente ceduto il passo, nelle controversie concernenti l'assegnazione degli animali, all'esigenza di tutelarne gli interessi materiali, spirituali ed affettivi, mediante un'applicazione analogica dei principi elaborati in materia di affidamento di figli minori.[311]

Alla luce di tali premesse, appare pertanto opportuno analizzare le principali pronunce che si sono succedute sul tema.

A tal fine, occorre premettere che la giurisprudenza italiana è stata chiamata a pronunciarsi essenzialmente in tre diverse ipotesi: a) nei casi di separazione consensuale, in presenza di accordi tra i coniugi in ordine alla custodia e alla gestione dell'animale; b) nei casi di separazione giudiziale caratterizzati dal disaccordo dei coniugi in merito alla custodia e alla gestione dell'animale; c) nei casi di cessazione della convivenza more uxorio, in assenza di accordo tra i conviventi sulla custodia e sulla gestione dell'animale.[312]

---

[309] Pienamente esaustiva è l'analisi del ruolo svolto dalla giurisprudenza di M. VOGLIOTTI, *La nuova legalità penale e il ruolo della giurisdizione. Spunti per un confronto (*)*, in Sistema Penale, n. 3, 2020, pp. 49 e ss.

[310] Per una approfondita disamina in merito alla rilevanza giuridica della relazione con l'animale d'affezione si v. P. DONADONI, *La giurisprudenza italiana e il valore giuridico della relazione con l'animale familiare. La sentenza n. 1256/2025 del Tribunale di Brescia,* in dirittoesalute, Rivista di sanità e responsabilità medica, n. 3, 2025, pp. 346-347.

[311] M. PITTALIS, *Diritto degli esseri animali. Lezioni e commenti*, cit., pag. 29.

[312] M. PITTALIS, *Un nuovo approccio al tema della tutela degli esseri animali,* cit., pag. 316.

L'analisi delle relative pronunce consentirà, infatti, di cogliere l'evoluzione dell'orientamento giurisprudenziale in materia e di verificare se le soluzioni adottate siano effettivamente coerenti con la mutata considerazione giuridica dell'animale.

3.5.1. (Segue) L'affidamento dell'animale di affezione nella separazione consensuale

Ci si chiede se il giudice, nell'ambito di un accordo di separazione che disciplini anche la sorte dell'animale di affezione, sia tenuto a recepire ed omologare le pattuizioni relative alla sua custodia e al suo mantenimento, ovvero se, in assenza di una specifica disciplina, debba respingere il ricorso presentato.[313]

Fondamentale in questo senso è la pronuncia del Tribunale di Como del 3 febbraio 2016[314], che assume una posizione particolarmente rigorosa sul tema, consentendo di cogliere con particolare chiarezza la persistente tensione sistemica che sussiste nel nostro ordinamento in materia di animali di affezione.[315]

In particolare, il caso in esame riguardava la sottoposizione al giudice, ai fini dell'omologa, di un accordo di separazione consensuale fra coniugi che – in assenza di figli, di beni comuni da regolare e considerata l'indipendenza economica di entrambi – avevano disposto unicamente in merito agli aspetti patrimoniali e relazionali concernenti l'animale di affezione, nella specie un cane.[316]

---

[313] *Ibidem*.

[314] Trib. Como, decr. 3 febbraio 2016, in *Fam. e dir*., n. 12/2016, 1162 ss., con nota critica di M. PITTALIS, *Separazione personale dei coniugi e "affido" dell'animale di affezione*.

[315] Così, L. VIZZONI, *Animali d'affezione tra soggettività giuridica e affidamento: il principio del benessere animale nelle crisi familiari*, cit., pag. 25.

[316] In tal senso si v. ancora M. PITTALIS, *Diritto degli esseri animali. Lezioni e commenti*, cit., pag. 89 e ss. Interessante è anche evidenziare il contenuto dell'accordo di separazione che l'autrice è riuscita a farsi trasmettere in forma anonima dal Tribunale. Pertanto, appare opportuno riportare di seguito, nei termini testuali in cui sono riformulate, le clausole relative a tale accordo. In particolare, i coniugi avevano concordato quanto segue:
« - Il cane, ancorché intestato al marito all'anagrafe canina ASL di Como, era in realtà di "*proprietà*" di entrambi i coniugi e pertanto tutte le decisioni allo stesso relative sarebbero state assunte dagli stessi di comune accordo;
- Il cane avrebbe "*abitato*" vita natural durante presso l'abitazione della moglie, fatte salve le modalità di frequentazione anch'esse previste oltre nell'accordo;
- Il marito avrebbe versato alla moglie per il mantenimento del cane "*la somma mensile di euro 250,00, quale contributo per la dog-sitter, somma che verserà entro il giorno 5 di ogni mese e verrà rivalutata secondo gli indici ISTAT – operai e famiglia – con decorrenza 1.1.2017 sulla base 1.1.2016-1.1.2017; inoltre provvederà all'acquisto delle crocchette necessarie per l'alimentazione".* Quanto alle spese veterinarie, l'accordo prevedeva che in ragione dell'80% le stesse facessero carico al marito, e che per il restante 20% facessero carico alla moglie;
- Il marito avrebbe tenuto con sé il cane, presso la propria abitazione, per il fine settimana "*alternativamente con la moglie, dalle ore 18 del venerdì fino alle ore 20 della domenica"*; inoltre avevano disposto che "*durante la settimana i coniugi concorderanno altri eventuali incontri compatibilmente con gli orari di lavoro delle parti"*; e che "*i coniugi divideranno tra loro i periodi di vacanza estiva che trascorreranno con … concordando la suddivisione tra loro il 28.2 di ogni anno e divideranno anche tra loro i giorni di vacanza per festività e/o altri periodi di vacanza durante l'anno"*».

Interessante appare la posizione assunta dal Tribunale di Como, il quale, dopo aver richiamato la natura negoziale dell'accordo di separazione consensuale e aver precisato che il controllo demandato al giudice in sede di omologa è volto a verificare "la compatibilità della convenzione pattizia rispetto alle norme cogenti ed ai principi di ordine pubblico, nonché, in presenza di figli minori, di compiere ex art. 158 2°co cc la più pregnante indagine circa la conformità delle condizioni relative ad affidamento e mantenimento allo interesse degli stessi…", opera una distinzione tra le clausole aventi contenuto economico e quelle concernenti, invece, le modalità di frequentazione dell'animale, attribuendo a queste una diversa rilevanza ai fini dell'inserimento nell'accordo e della relativa omologazione.

Quanto alle prime, il giudice considera le disposizioni relative alla ripartizione delle spese necessarie per il mantenimento e la cura del cane come pattuizioni aventi natura economica, analoghe a quelle concernenti qualsiasi altro bene o interesse familiare, ritenendo pertanto che il loro inserimento nell'accordo non ponga particolari problemi ai fini dell'omologazione.

Con riferimento, invece, alle condizioni riguardanti le modalità di frequentazione dell'animale e la responsabilità nei suoi confronti da parte dei coniugi, il Tribunale osserva che – sebbene esse riproducano impropriamente il lessico impiegato in materia di «affidamento, collocazione e protocollo di visita dei figli minori», il che appare «una caduta di stile sul piano culturale»[317] – anche tali questioni risultino comunque meritevoli di considerazione nell'ambito dell'autonomia negoziale delle parti, poiché finalizzate a garantire a ciascun coniuge la possibilità di mantenere un rapporto continuativo con l'animale di affezione.

Secondo il Tribunale, infatti, si tratta di interessi che, pur non avendo un contenuto strettamente patrimoniale, possono ugualmente formare oggetto di tutela giuridica, in linea con quanto previsto dall'art. 1174 c.c.[318]

Ad una prima lettura, la pronuncia sembrerebbe, dunque, manifestare una significativa apertura verso il riconoscimento della dimensione affettiva del rapporto uomo-animale.

[317] Si tratta, questa, di una affermazione che rivela una certa ritrosia ad accostare la disciplina degli animali di affezione a quella prevista per i rapporti genitoriali. Invero, con tale presa di distanza il giudice sembra condividere il rifiuto, da parte di alcuni tribunali, di fare ricorso, anche solo in via analogica, agli strumenti elaborati dal diritto di famiglia per la tutela di altri interessi affettivi meritevoli comunque di protezione.

[318] In particolare, l'art. 1174 c.c. prevede: «La prestazione che forma oggetto dell'obbligazione deve essere suscettibile di valutazione economica e deve corrispondere a un interesse, anche non patrimoniale, del creditore». Pertanto, l'interesse non deve necessariamente esaurirsi nella sfera economica per essere considerato meritevole di protezione da parte dell'ordinamento.

Il riconoscimento della meritevolezza delle clausole concernenti la frequentazione dell'animale lascia infatti intendere una certa consapevolezza circa il valore non esclusivamente economico che esso assume all'interno della famiglia.

Tuttavia, tale impressione iniziale risulta, in parte, ridimensionata dalle ulteriori affermazioni contenute nel decreto.

Il Tribunale, infatti, a partire dal richiamo di una precedente ordinanza del Tribunale di Milano del 2 marzo 2011[319], precisa che, in assenza di una specifica disciplina, il giudice della separazione non è tenuto a decidere sull'assegnazione dell'animale o a regolamentare i rapporti tra quest'ultimo e i coniugi in caso di disaccordo.

Particolarmente significativa appare, inoltre, l'osservazione secondo cui, *data la fantasia del legislatore*, non potrebbe escludersi un futuro ampliamento dell'oggetto dei procedimenti familiari fino a ricomprendere anche le questioni concernenti l'affidamento degli animali di affezione. L'espressione impiegata lascia trasparire però un certo scetticismo nei confronti di una simile evoluzione normativa, percepita più come una eventualità concretamente possibile che come uno sviluppo auspicabile dell'ordinamento.

Non a caso, il richiamo al disegno di legge n. 3231 della XVI Legislatura, che, si ricorda, proponeva l'introduzione dell'art. 455-*ter* c.c. in materia di affido degli animali familiari, sembra essere utilizzato dal Tribunale non per sostenere l'opportunità di una simile riforma, bensì per dimostrare che soltanto una specifica scelta legislativa potrebbe attribuire al giudice il potere di pronunciarsi su tali questioni.[320]

Nel caso in esame, posto che è intervenuto un accordo liberamente raggiunto dalle parti – per il quale il controllo giudiziale non investe il merito delle scelte compiute, ma si limita a verificarne la conformità alle norme imperative e ai principi di ordine pubblico – il Giudice non ha potuto fare altro che ammettere l'omologazione.

Alla luce di tali osservazioni, la pronuncia del Tribunale di Como appare caratterizzata da una evidente tensione interna.

---

[319] Trib. Milano, ord. 2 marzo 2011, «che ha dichiarato inammissibile, in sede di separazione giudiziale, la domanda volta all'assegnazione di animali di affezione all'uno o all'altro coniuge, per il fatto che l'ordinamento italiano non prevede ancora nulla circa la possibilità di affidare gli animali domestici, "né essendo compito del giudice della separazione quello di regolare i diritti delle parti sugli animali di casa"». Così, M. PITTALIS, *Diritto degli esseri animali. Lezioni e commenti*, cit., pag. 101.

[320] Tuttavia, vale la pena anticipare sin d'ora che, già prima della pronuncia del Tribunale di Como, alcuni giudici di merito, pur in assenza di una specifica disciplina, si erano occupati della sorte dell'animale di affezione nell'ambito delle crisi familiari. Si tratta, in particolare, delle decisioni del Trib. Pescara (9 maggio 2002), Trib. Foggia (2008), e Trib. Milano (decr. 13 marzo 2013), che verranno analizzate successivamente. In ogni caso, si tratta di pronunce che assumono particolare rilievo poiché precedono temporalmente la decisione del Tribunale di Como e dimostrano come una parte della giurisprudenza avesse già ritenuto possibile intervenire sulla regolamentazione dei rapporti concernenti l'animale di affezione nonostante il vuoto normativo esistente.

Da un lato, il Tribunale continua a ricondurre le spese di mantenimento dell'animale nell'alveo delle ordinarie questioni patrimoniali familiari – equiparandolo così ad analoghi "beni di interesse familiare" che richiedono spese di gestione e di cura[321] – e prende le distanze da qualsiasi assimilazione tra il rapporto con l'animale e la relazione genitoriale; dall'altro lato, ammette l'inserimento, nell'accordo di separazione, purchè non contrastino con norme imperative o con principi di ordine pubblico, di clausole concernenti la frequentazione dell'animale, riconoscendo rilevanza ad interessi che trascendono la dimensione meramente patrimoniale.

Sotto questo limitato profilo, quindi, la pronuncia sembra cogliere, sia pure in modo ancora embrionale, l'evoluzione della sensibilità sociale nei confronti degli animali di affezione e del valore che essi assumono all'interno del nucleo familiare.

Ciononostante, il Tribunale mostra una certa riluttanza a trarre da tali premesse tutte le conseguenze sul piano giuridico, giungendo persino ad invitare «le parti, per il futuro (per es. in caso di divorzio o modifica delle condizioni di separazione) a regolare altrimenti, ovvero con impegni stragiudiziali, le sorti del loro animale domestico».

Ne emerge, pertanto, una posizione per certi versi oscillante: il giudice prende atto della peculiare rilevanza del rapporto uomo e animale, ma continua a negare che essa possa giustificare, in assenza di un espresso intervento legislativo, una piena considerazione di tali interessi nell'ambito degli strumenti propri del diritto di famiglia.

In conclusione, può osservarsi come la pronuncia del Tribunale di Como non presenti, sotto questo profilo, caratteri di particolare innovatività. Il giudice comasco, infatti, sembra non prendere in considerazione un significativo precedente rappresentato dal Tribunale di Cremona dell'11 luglio 2008[322], che aveva già affrontato il tema della regolamentazione delle sorti degli animali d'affezione nell'ambito delle crisi coniugali, estendendo le garanzie previste per l'affidamento condiviso dei figli minori. In particolare, nel caso di specie, una coppia si era trovata a ricorrere alla separazione giudiziale proprio a causa della contesa di due cani in merito alla loro permanenza e gestione. In tale contesto, il Tribunale invitava le parti a trovare un accordo che consentisse ad entrambi di conservare un rapporto stabile con gli animali, proponendo, altresì, la ripartizione delle spese in misura paritaria.

---

[321] Impostazione, questa, che sembra trascurare il percorso evolutivo già intrapreso dalla normativa sovranazionale che, ben prima della pronuncia in esame, aveva progressivamente superato la tradizionale concezione dell'animale quale mero oggetto di proprietà, valorizzandone, invece, la natura di essere senziente In tal senso si v. ampiamente M. PITTALIS, *Diritto degli esseri animali. Lezioni e commenti*, cit., pag. 103-104.

[322] A causa dell'irreperibilità della pronuncia in esame, ci si affida all'analisi operata da M. ROVACCHI, *Gli animali da compagnia nella separazione di partners*, in IUS Famiglie, Banca Dati *Dejure*, 24 marzo 2016, § *Le soluzioni giuridiche*.

Particolarmente significativo appare il fatto che tale regolamentazione risultasse ispirata alla logica sottesa all'affidamento condiviso dei figli minori, essendo finalizza a garantire la continuità del rapporto tra ciascun coniuge e gli animali di affezione. Ecco che, una volta raggiunta l'intesa, «il relativo accordo veniva recepito e omologato».[323]

Nello stesso senso si registra il decreto del Tribunale di Milano del 13 marzo 2013[324], reso in sede di omologazione di un ricorso per separazione consensuale, nella quale i coniugi avevano disciplinato la permanenza dei gatti di famiglia presso l'abitazione della madre – dove era collocata anche la figlia minore[325] – prevedendo altresì una ripartizione delle spese di mantenimento (quelle ordinarie sarebbero state a carico della madre, mentre quelle straordinarie sarebbero state sostenute in pari misura dai coniugi).

Il Tribunale, ritenendo pienamente legittima tale pattuizione, ha colto anche l'occasione per sviluppare alcune importanti considerazioni sulla posizione giuridica degli animali di affezione nell'ordinamento contemporaneo.

Invero, si afferma: «nell'attuale ordinamento […] il sentimento per gli animali ha protezione costituzionale e riconoscimento europeo cosicchè deve essere riconosciuto un vero e proprio diritto soggettivo all'animale da compagnia (Trib. Varese, decreto 7 dicembre 2011). […] Ne consegue che, una interpretazione evolutiva ed orientata delle norme vigenti, impone di ritenere che l'animale non possa essere più collocato nell'area semantica concettuale delle "cose", secondo l'impostazione tralaticia ma debba essere riconosciuto come "essere senziente" […]. Non essendo l'animale una «cosa» (v., ad es., artt. 923 c.c.), bensì un essere senziente, è legittima facoltà dei coniugi quella di regolamentarne la permanenza presso l'una o l'altra abitazione e le modalità che ciascuno dei proprietari deve seguire per il mantenimento dello stesso».

Si tratta di una pronuncia che assume particolare rilievo poiché contribuisce al superamento della concezione strettamente proprietaria dell'animale di affezione e rappresenta uno dei primi riconoscimenti giurisprudenziali dell'autonomia e della meritevolezza degli accordi concernenti la sua sorte nell'ambito delle procedure di separazione.

---

[323] *Ibidem*.

[324] Trib. Milano, Sez. IX civile, decr. 13 marzo 2013, in altalex.com, con nota di SIMONE MARANI.

[325] «In questa pronuncia, in realtà, è soprattutto l'interesse del minore ad imprimere una direzione ad un quesito che non trova riscontro normativo». Così, F. MANDARINI, *Verso un affidamento condiviso degli animali d'affezione in caso di separazione?*, in *www.forense.re.it.* L'autrice menziona anche una pronuncia del Trib. Milano, 21 settembre 2012, che ha omologato delle condizioni di separazione in cui è stato disposto l'affidamento condiviso del cane e della figlia. Nelle condizioni si legge che l'animale, implicitamente considerato membro della famiglia, rimarrà affidato ad entrambi i coniugi i quali lo terranno con loro, secondo le rispettive disponibilità, cercando di far coincidere la sua permanenza con quella della figlia, che ne è particolarmente affezionata, e prevedendo altresì una ripartizione delle spese al 50%.

Invero, pur trattandosi di un provvedimento emesso in sede di separazione consensuale, esso ha offerto un importante contributo alle successive elaborazioni giurisprudenziali che, facendo leva sulla natura di essere senziente dell'animale, hanno progressivamente privilegiato il criterio del suo benessere rispetto a quello della mera titolarità formale.

3.5.2. (Segue) L'affidamento dell'animale di affezione nella separazione giudiziale

Se l'affidamento dell'animale di affezione non pone particolari problemi nel caso in cui le parti raggiungano un accordo in sede di separazione, ben più complessa si rivela l'ipotesi in cui il rapporto di coppia si interrompa senza che sia stato raggiunto un accordo in merito alla sua collocazione. In tali casi, il nodo centrale consiste nello stabilire se il giudice possa colmare il silenzio del legislatore pronunciandosi sull'affidamento dell'animale e quali criteri debbano orientare l'eventuale esercizio di tale potere.[326]

Prima, però, di esaminare gli orientamenti giurisprudenziali sviluppatisi in materia, appare opportuno soffermarsi sugli interessi coinvolti nelle controversie relative al collocamento dell'animale in caso di separazione giudiziale della coppia.[327]

Invero, l'individuazione degli interessi meritevoli di tutela costituisce un passaggio preliminare imprescindibile, poiché dalla loro qualificazione dipendono i criteri ai quali il giudice dovrebbe attenersi nell'adozione della decisione.

Sotto tale profilo, la questione si presenta particolarmente complessa in ragione della pluralità degli interessi potenzialmente coinvolti.

Viene, anzitutto, in considerazione l'interesse proprietario del coniuge o convivente titolare dell'animale, fondato sulle prerogative riconosciute dal diritto di proprietà.

A tale interesse si contrappongono, tuttavia, ulteriori esigenze ben più meritevoli di considerazione: l'interesse, se presente, del figlio minore a conservare il rapporto instaurato con l'animale, l'interesse del partner non proprietario a mantenere il legame affettivo instaurato nel corso della convivenza e, infine, l'interesse dello stesso animale alla salvaguardia del proprio benessere.

Il problema centrale consiste, pertanto, nello stabilire se e in quale misura tali interessi possano ricevere tutela giuridica e, conseguentemente, quale debba essere il criterio destinato a prevalere nel loro bilanciamento.

---

[326] M. PITTALIS, *Un nuovo approccio al tema della tutela degli esseri animali,* cit., pag. 316.
[327] In questo senso si v. ampiamente G. GAROFALO, *Il collocamento dell'animale d'affezione nella crisi familiare: dalla "relazione proprietaria alla responsabilità "padronale*", cit., pp. 771-772-773.

Proprio attorno a tali interrogativi si sono sviluppate le principali soluzioni elaborate dalla giurisprudenza, la cui analisi consentirà di cogliere l'evoluzione del ruolo progressivamente riconosciuto all'animale di affezione all'interno delle relazioni familiari.

Invero, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale di Como, che ha escluso la sussistenza di un potere-dovere del giudice di pronunciarsi sulla sorte dell'animale di affezione in assenza di un accordo tra le parti, parte della giurisprudenza di merito aveva già da tempo intrapreso una strada diversa, ritenendo ammissibile disciplinare l'affidamento dell'animale nell'ambito dei procedimenti di separazione e divorzio, nonostante l'assenza di una specifica previsione normativa in materia.

Tali pronunce muovono dalla consapevolezza che le controversie concernenti gli animali di affezione non possono essere risolte mediante il solo richiamo alle regole proprietarie, poiché coinvolgono una pluralità di interessi ulteriori, tra i quali il legame affettivo instaurato dai membri della famiglia con l'animale e, soprattutto, il benessere di quest'ultimo.

Proprio il progressivo riconoscimento di tali interessi ha indotto alcuni giudici ad individuare, in via interpretativa, criteri idonei a colmare il vuoto normativo esistente, giungendo molto spesso a disporre forme di affidamento esclusivo o condiviso modellate sulle peculiarità del caso concreto.

Si richiama, al riguardo, l'ordinanza del Presidente del Tribunale di Foggia del 2008[328] che aveva stabilito «[i]l giudice della separazione può ben disporre, in sede dei provvedimenti interinali, che l'animale di affezione, già convivente con la coppia, sia affidato ad uno dei coniugi con l'obbligo di averne cura, e statuire a favore dell'altro coniuge il diritto di prenderlo e tenerlo con sé per alcune ore nel corso di ogni giorno».[329]

Si tratta, come si può notare, di una ordinanza molto significativa poiché, con essa, il giudice, oltre a regolare il destino dell'animale di affezione, anticipa un orientamento successivamente consolidatosi nella giurisprudenza di merito, secondo il quale le controversie relative agli animali di affezione non possono essere risolte esclusivamente sulla base del titolo di proprietà, ma richiedono una valutazione orientata al benessere dell'animale e alla tutela dei legami affettivi instaurati con i membri della famiglia. Ed infatti, nel caso di specie, l'animale

[328] Trib. Foggia del 2008, inedita, ma citata nel d.d.l. n. 795, XVII Legislatura, del 18 aprile 2013, su iniziativa dei Deputati Brambilla-Castiello e anche nel d.d.l. n. 1556, XIX Legislatura, del 24 giugno 2025, a firma Potenti-Bergesio-Cantù ove viene affermato che «il giudicante, nel caso di specie, ha infatti ritenuto che quasi sempre ai cani viene assegnato un microchip con il nome del padrone, ma, non essendo il cane un bene mobile registrato, può aver sviluppato una relazione affettiva con un altro soggetto (in questo caso l'altro coniuge)».

[329] Così, M. PITTALIS, *Diritto degli esseri animali. Lezioni e commenti*, cit., pag. 100. In realtà, non si tratta della prima pronuncia in materia poiché già il Tribunale di Pescara, il 9 maggio 2002, aveva stabilito lo stesso principio. In questo senso si v. C. CALABRESE, *Ci separiamo. E il cane?,* in Banca Dati *Dejure*, 20 gennaio 2017, § *Inammissibilità della domanda di* "*affidamento*".

viene affidato al marito, ritenuto il soggetto «maggiormente idoneo ad assicurare il miglior sviluppo possibile dell'identità dell'animale»[330], nonostante la formale intestazione alla moglie, alla quale veniva assicurato il solo diritto di visita.[331]

Pronuncia, questa che apre la strada all'applicazione, in via analogica, ai modelli decisori ispirati all'affidamento dei figli minori: «anche per il cane si può parlare di affidamento condiviso».[332]

Sulla stessa scia si colloca anche l'ordinanza del Tribunale di Sciacca del 19 febbraio 2019[333], nella quale viene affermato: «rilevato che in mancanza di accordi condivisi e sul presupposto che il sentimento degli animali costituisce un valore meritevole di tutela, anche in relazione al benessere dell'animale stesso, assegna il gatto (..) (..) al resistente che dalla sommaria istruttoria appare assicurare il miglior sviluppo possibile dell'identità dell'animale ed il cane (..) indipendentemente dall'eventuale intestazione del microchip, ad entrambe le parti, a settimane alterne, con spese veterinarie e straordinarie al 50%».

In particolare, nel caso di specie, due coniugi, in occasione della separazione, non essendo riusciti a trovare un accordo riguardo agli animali d'affezione (un cane e un gatto) con loro conviventi durante il matrimonio, chiedevano al Presidente del Tribunale, tra le altre cose, di disciplinarne le modalità di frequentazione, nonché di stabilire la ripartizione delle spese necessarie per il loro mantenimento.[334]

Dall'ordinanza in esame emergono due principi fondamentali: in primo luogo, il Presidente riconosce che il legame affettivo che unisce l'uomo all'animale costituisce un interesse giuridicamente rilevante e meritevole di protezione, anche in considerazione dell'esigenza di garantire il benessere dell'animale stesso; in secondo luogo, individua il criterio al quale il giudice deve attenersi nel disciplinare la sorte dell'animale all'esito della crisi coniugale, precisando che la soluzione prescelta deve essere orientata, "indipendentemente dall'eventuale intestazione del microchip", alla tutela delle sue esigenze e alla salvaguardia del miglior sviluppo della sua identità.

Merita, tuttavia, di essere evidenziato come il Presidente del Tribunale siciliano, diversamente da altre pronunce in materia, non richiami espressamente la disciplina dettata

---

[330] P. CIRILLO, *Separazione e divorzio: a chi viene affidato l'animale da affezione?,* in *Ius in itinere*, Rivista Giuridica, 26 novembre 2020.
[331] Si v. M. ROVACCHI, L*'affidamento del cane nello scioglimento della relazione affettiva*, in IUS Famiglie, Banca Dati *Dejure*, 18 maggio 2023, § *Le soluzioni giuridiche.*
[332] *Ibidem*.
[333] Trib. Sciacca, 19 febbraio 2019, in Banca Dati *Dejure.*
[334] C. CALABRESE, *L'assegnazione dell'animale domestico nella separazione dei coniugi*, in IUS Famiglie, Banca Dati *Dejure*, 24 giugno 2029, § *Il caso*.

dagli artt. 316, comma 4, e 337-*bis* c.c. in tema di affidamento dei figli minori, evitando così qualsiasi riferimento all'applicazione analogica di tali disposizioni. In questa prospettiva, assume particolarmente significato la scelta terminologica di utilizzare il concetto di "assegnazione" anziché quello di "affidamento", espressione che sembra evidenziare la volontà di mantenere distinta la posizione degli animali da quella dei figli.[335]

Si tratta di una scelta che, però, a nostro avviso, appare più formale che sostanziale.

Invero, il percorso argomentativo seguito e i criteri adottati per la decisione finiscono per richiamare da vicino la logica sottesa alla normativa in materia di responsabilità genitoriale. La valorizzazione del benessere dell'animale quale parametro prioritario e la ricerca della soluzione più idonea a garantire il suo "miglior sviluppo" riproducono, seppur con i necessari adattamenti, il criterio del superiore interesse del minore che orienta le decisioni relative all'affidamento dei figli.

Ne consegue che, pur evitando un esplicito riferimento agli art. 316, comma 4 e 337-*bis* c.c., il Presidente giunge sostanzialmente a risultati analoghi a quelli che deriverebbero dall'applicazione dei principi elaborati in tale ambito.

Di segno diametralmente opposto rispetto all'orientamento espresso dal Tribunale di Sciacca appare la recente ordinanza del Tribunale di Pavia dell'11 novembre 2025[336], che rappresenta uno dei più significativi arresti giurisprudenziali del tentativo di applicare analogicamente la disciplina prevista per i figli minori anche agli animali di affezione.

Nel caso di specie, la controversia traeva origine dalla richiesta avanzata da un coniuge di ottenere, in via cautelare, il riconoscimento del diritto di affidamento o di gestione condivisa del cane adottato durante la vita matrimoniale, sul presupposto dell'esistenza di un consolidato legame affettivo instaurato con esso nel corso della convivenza.

In particolare, la parte ricorrente chiedeva al Tribunale di provvedere, in via anticipata e d'urgenza, al ripristino dei suoi diritti di visita, gestione e di accudimento dell'animale di affezione (un cane di nome Lola), con il quale aveva convissuto per oltre sei anni.

A sostegno della domanda cautelare, il ricorrente riteneva sussistente il requisito del *fumus boni iuris*, ossia la verosimile fondatezza del diritto tutelato, evidenziando che il cane era stato adottato nel corso della convivenza per volontà comune di entrambi i partner, di essersi occupato quotidianamente della cura dell'animale, provvedendo alla sua alimentazione, alle sue passeggiate, ai controlli veterinari, nonché di aver convissuto stabilmente con esso "dal

[335] *Ibidem*.
[336] Trib. Pavia, Sez. III, ord. 11/11/2015, in Banca Dati di Merito del Ministero della Giustizia.

28.01.2017 quando è andato a prendere personalmente il cane fino al 11.09.2023 quando la Sig.ra [omissis] [gli] ha impedito illegittimamente […] di rientrare in casa e di rivedere il cane".

Tali circostanze, a nostro avviso, dimostravano l'esistenza di un rapporto affettivo tra lui e l'animale, il quale si sarebbe affezionato ad entrambi i componenti della coppia, nonostante l'intestazione formale in capo all'ex moglie.

Quanto al *periculum in mora*, il ricorrente evidenziava, invece, come l'età avanzata del cane, nato nel 2016 e ormai prossimo alla fine della sua vita, rendesse particolarmente urgente l'adozione di un provvedimento cautelare. Invero, l'attesa dei tempi ordinari del giudizio di merito avrebbe rischiato di compromettere in modo irreversibile la possibilità di mantenere e coltivare il rapporto affettivo instaurato con l'animale, vanificando così l'eventuale riconoscimento futuro del diritto alla frequentazione o gestione condivisa dello stesso.

Venendo all'analisi della decisione, l'aspetto maggiormente rilevante non risiede tanto nella soluzione concretamente adottata – che, si anticipa, dichiara l'inammissibilità del ricorso per difetto del presupposto della residualità dell'azione promossa – quanto nell'impostazione teorica che la sorregge.

Invero, diversamente dalle altre pronunce sopra menzionate, che avevano valorizzato la natura di essere senziente dall'animale e il suo benessere nel mantenimento delle relazioni affettive, il Tribunale di Pavia riafferma con forza che, allo stato dell'attuale ordinamento, gli animali continuano ad essere qualificati come beni mobili e, in quanto tali, costituiscono oggetto e non soggetto di diritti[337], citando, a sostegno di tale conclusione, anche la sentenza della Corte di Cassazione del 25 settembre 2018.[338]

---

[337] In particolare, viene affermato: «Se è innegabile che il crescente ruolo che, negli ultimi decenni, hanno assunto gli animali da compagnia nella società contemporanea ha indotto le moderne legislazioni ad uno speciale rafforzamento della loro tutela giuridica e che la diffusione degli animali domestici in fasce sempre più larghe di popolazione ha dato luogo ad un fenomeno commerciale di non poco rilievo, prospettando, con riferimento al commercio di animali d'affezione (su cui specificamente l'art.8 della richiamata Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia) anche problematiche di tutela giuridica un tempo ignote (tra cui, la riconosciuta possibilità di qualificare come "consumatore", ai sensi del Codice del consumo, la persona fisica che acquista un animale da compagnia o d'affezione per la "soddisfazione di esigenze di vita quotidiana estranee all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente esercitata"; cfr. Cass. n. 35844/2022), non si può disconoscere che, nell'attuale ordinamento, gli animali in genere devono essere considerati come "cose mobili", beni giuridici che possono costituire "oggetto" di diritti reali (cfr. artt. 812, 816, 820, 923, 924, 925, 926, 994, 1160, 1161, 2052 c.c.) ovvero di rapporti negoziali (cfr. artt. 1496, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645 c.c.)».

[338] Cass. Civ., Sez. II, ord. 25.09.2018, n. 22708 che osserva: «Nel campo dell'esperienza giuridica vanno considerati come "cose" anche gli esseri viventi suscettibili di utilizzazione da parte dell'uomo: non solo i vegetali, ma anche gli animali. L'uomo ha sempre manifestato verso gli animali, in quanto esseri senzienti, un senso di pietà e di protezione, quando non anche di affetto. Da qui l'esistenza, in tutte le epoche storiche, di precetti giuridici, essenzialmente di natura pubblicistica, posti a salvaguardia e a tutela degli animali (…). Va tuttavia precisato che la disciplina pubblicistica che appresta tutela agli animali non rende comunque questi ultimi titolari di diritti. L'animale, per quanto sia un essere senziente, non può essere soggetto di diritti per la semplice ragione che è privo della c.d. "capacità giuridica" (che si definisce, appunto, come la capacità di essere soggetti di diritti e di obblighi);

Ne consegue che «gli animali domestici (o da compagnia o d'affezione) […] sono soggetti alle ordinarie azioni a tutela del possesso (artt. 1168, 1170 c.c.) oltre che al rimedio cautelare tipico costituito dal sequestro giudiziario (laddove si controverta circa la proprietà) dovendo, pertanto, ritenersi inammissibile il ricorso ai provvedimenti di urgenza "atipici" previsti dall'art. 700 c.p.c.».

Tuttavia, la più evidente divergenza rispetto alle pronunce precedentemente esaminate (si veda, ad esempio, Trib. Foggia e Trib. Sciacca) risiede proprio nella seguente affermazione: «[n]el merito, ad ogni modo, preme osservare che anche nel caso in cui il ricorso alla tutela cautelare atipica fosse ritenuto ammissibile, assumendo che il ricorrente vanti – strumentalmente alla domanda avanzata in sede di cognizione – non già un diritto reale di proprietà o comproprietà del cane, bensì un diritto personale al mantenimento della relazione affettiva sorta con l'animale durante la convivenza e proseguita nel rapporto matrimoniale con la resistente, va comunque osservato che la domanda non potrebbe trovare accoglimento».

Ed è proprio da tale premessa che deriva il rigetto della pretesa di applicare analogicamente agli animali di affezione la disciplina prevista per l'affidamento dei figli minori. Secondo il Tribunale, infatti, gli artt. 337-*ter* e ss. c.c., perseguono la finalità specifica di tutelare soggetti titolari di diritti propri, quali sono i figli, e non possono pertanto essere estesi ad una realtà ontologicamente e giuridicamente diversa.[339]

Ne deriva, quindi, «almeno secondo l'attuale normativa», che non può essere riconosciuto in capo all'ex coniuge un autonomo diritto di visita dell'animale modellato sul diritto di frequentazione dei figli previsto nei procedimenti di separazione e divorzio.[340]

Qui emerge il principale punto di contrasto rispetto alla pronuncia del Tribunale di Sciacca: invero, mentre quest'ultimo, pur nella consapevolezza dell'assenza di una disciplina

capacità che l'ordinamento riserva alle persone fisiche e a quelle giuridiche. L'animale, perciò, è solo il beneficiario della tutela apprestata dal diritto e non il titolare di un diritto alla tutela giuridica».

[339] Nello specifico si afferma: «Conseguentemente, non può trovare applicazione analogica – indipendentemente dall'accertamento della proprietà dell'animale domestico, allo stato degli atti tutt'altro che pacifico – la disciplina normativa posta a tutela dei figli minori e regolamentante l'esercizio del diritto di visita dei genitori. Trattasi, infatti, di norme di diritto positivo a carattere eccezionale le quali mirano solo di riflesso il diritto dei genitori a conservare un rapporto significativo con i figli. La disciplina positiva, infatti, come chiaramente evincibile dalla lettura dell'art. 337-ter c.c., è dettata nell'esclusivo interesse dei figli della coppia, anche di fatto, che si sia slegata dal vincolo familiare, tant'è che essa stabilisce che ogni provvedimento riguardante la prole debba essere adottato con "esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale" dei figli medesimi.

[340] «Non avendo gli animali, almeno secondo l'attuale normativa, ricevuto tutela alla stregua di soggetti di diritto, alcuna regolamentazione di un "diritto di visita" di costoro può aversi, non essendo applicabile analogicamente la speciale disciplina in materia di figli e potendo, al più, riconoscersi come meritevole di tutela il negozio giuridico a carattere non patrimoniale, frutto di libera determinazione e volizione dei contraenti, con il quale la coppia separatasi disciplini l'assegnazione degli animali di affezione, trattandosi di accordo non contrario ad alcuna norma cogente né ad alcun principio di ordine pubblico».

legislativa espressa, aveva regolato la sorte dell'animale di affezione, individuando nel benessere dell'animale il parametro fondamentale per la decisione, e privilegiando, così, una lettura evolutiva dell'ordinamento, coerente con il progressivo riconoscimento della sensibilità animale e con la crescente rilevanza assunta da questi all'interno delle relazioni familiari, il Tribunale di Pavia, al contrario, adotta una prospettiva maggiormente formalistica, ritenendo che l'assenza di un espresso intervento legislativo impedisca qualsiasi assimilazione tra la posizione degli animali e quella dei figli minori.

L'impostazione accolta da tale pronuncia pertanto si presta, a nostro avviso, ad alcuni rilievi critici.

In primo luogo, essa sembra attribuire un peso limitato alle profonde trasformazioni che hanno interessato il diritto degli animali negli ultimi anni. Se è vero che gli animali non sono ancora qualificati come soggetti di diritto, è altrettanto vero che l'ordinamento nazionale ed europeo ne riconosce ormai stabilmente la natura di esseri senzienti, come dimostrano l'art. 13 TFUE e la modifica dell'art. 9 Cost. che ha espressamente introdotto la tutela degli animali tra i principi fondamentali della Repubblica. Da questo punto di vista, quindi, l'insistenza di qualificare l'animale come una "cosa mobile" oggetto di diritti reali rischia di apparire riduttiva e non coerente con l'evoluzione del sistema.

Ulteriore profilo problematico è rappresentato dalla contraddizione insita nella motivazione.

Lo stesso Tribunale riconosce, infatti, che il rapporto con l'animale di affezione costituisce una manifestazione della personalità dell'individuo e che la perdita di tale rapporto può, in determinate circostanze, integrare un danno non patrimoniale risarcibile, ma al tempo stesso nega che da tale legame affettivo possa derivare qualsiasi posizione soggettiva meritevole di tutela specifica, confinandone la rilevanza alle sole ipotesi di condotte antigiuridiche.[341]

Alla luce di quanto esposto, si può osservare, dunque, come l'ordinanza pavese rappresenti una significativa battuta d'arresto rispetto agli orientamenti più innovativi della giurisprudenza di merito.

[341] Invero, viene affermato: «Benché, infatti, costituisca approdo giurisprudenziale pressoché unanimemente affermato quello secondo il quale il rapporto con l'animale di affezione rientra nel novero delle facoltà esplicative della personalità, sicché la perdita dell'animale di affezione può, in presenza di una condotta antigiuridica, far sorgere in capo al proprietario il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale subito per il dolore conseguito alla perita, non può ignorarsi che nel nostro ordinamento giuridico gli animali siano, allo stato, come detto, "oggetto" e non "soggetto" di diritto».

Mentre il Tribunale di Sciacca si colloca nel solco di una progressiva dinamicità della figura dell'animale di affezione, il Tribunale di Pavia riafferma la centralità del paradigma proprietario, subordinando ogni valutazione alla persistente qualificazione dell'animale quale "cosa mobile".

Ne emerge, quindi, il quadro di una giurisprudenza ancora profondamente divisa, nella quale convivono due opposte concezioni: una tradizionale, ancorata alle categorie civilistiche della proprietà, ed una evolutiva, orientata a valorizzare il benessere dell'animale e la dimensione affettiva che caratterizza il rapporto con l'essere umano.

3.5.3. (Segue) L'affidamento dell'animale di affezione nelle crisi delle coppie di fatto

La questione relativa alla sorte dell'animale di affezione non si è manifestata esclusivamente nell'ambito delle crisi coniugali, ma ha assunto rilevanza anche nelle ipotesi di cessazione della convivenza *more uxorio*.

Anche in tale ambito, l'assenza di una disciplina positiva, ha determinato l'emersione di orientamenti giurisprudenziali non sempre uniformi.

Ne è derivato, quindi, un panorama giurisprudenziale caratterizzato da decisioni differenti, oscillanti tra l'applicazione dei tradizionali criteri proprietari e l'adozione di approcci maggiormente orientati alla salvaguardia del benessere animale.

Nella prima direzione si registra il decreto del Tribunale di Milano del 24 febbraio 2015[342], chiamato a decidere una controversia insorta tra due ex conviventi in merito alla sorte del cane che avevano accudito durante la loro relazione.

Nel caso di specie, le parti avevano instaurato, nel corso della convivenza, un profondo legame affettivo con l'animale e, al momento della cessazione del rapporto avvenuto nel 2013, avevano raggiunto un accordo volto a disciplinarne la gestione. In particolare, avevano stabilito che il cane rimanesse con ciascuno di essi per periodi alternati, secondo una ripartizione concordata dei tempi di permanenza. Tale accordo, tuttavia, veniva successivamente disatteso da una delle parti, impendendo all'altro convivente di continuare a frequentare l'animale secondo le modalità pattuite.[343]

Ritenendo leso il proprio interesse a mantenere il rapporto con il cane, l'ex convivente proponeva ricorso dinanzi al Tribunale di Milano, chiedendo che venissero disciplinate

[342] Trib. Milano, Sez. IX, decr. 24/02/2015, in *Il caso.it*, con massima di GIUSEPPE BUFFONE.
[343] M. ROVACCHI, *Gli animali da compagnia nella separazione di partners*, cit., § *Il caso.*

giudizialmente le modalità di affidamento dell'animale, i tempi di permanenza presso ciascuno dei soggetti coinvolti e la ripartizione delle spese necessarie al suo mantenimento.[344]

Il Tribunale di Milano, però, dichiarava il ricorso inammissibile, escludendo la possibilità di applicare gli artt. 316, comma 4, e 337-*bis* c.c. in assenza di figli.

Invero, pur riconoscendo espressamente come la giurisprudenza abbia ormai attribuito all'animale la qualità di "essere senziente" e come possa configurarsi un vero e proprio «diritto soggettivo all'animale da compagnia», secondo il Tribunale tali premesse non sono sufficienti a giustificare la creazione di nuovi strumenti processuali in assenza di una espressa previsione legislativa.[345]

Secondo il giudice milanese, infatti, il riconoscimento di un diritto soggettivo all'animale di affezione non consente di assimilare la posizione dell'animale a quella del figlio minore e, conseguentemente, di estendere analogicamente la disciplina dettata per l'affidamento dei figli alle controversie concernenti gli animali domestici. I minori, osserva il Tribunale, sono persone fisiche titolari di diritti fondamentali riconosciuti dall'ordinamento interno e sovranazionale, mentre gli animali, pur meritevoli di tutela, non possono essere equiparati ad essi.

La decisione si pone, quindi, anche se cronologicamente antecedente, in sostanziale continuità con l'orientamento espresso dal Tribunale di Como, anch'esso contrario all'applicazione analogica delle norme sull'affidamento dei figli agli animali di affezione. In entrambe le pronunce emerge, infatti, una particolare attenzione alla necessità che eventuali forme di tutela dell'animale trovino espressione in una specifica previsione normativa.

Pertanto, pur riconoscendo il valore affettivo del rapporto uomo-animale e la crescente sensibilità dell'ordinamento verso il benessere degli animali, i giudici escludono che il vuoto legislativo possa essere colmato attraverso un intervento creativo della giurisprudenza.

Particolarmente significativo è, inoltre, il passaggio in cui il Tribunale precisa che il soggetto interessato non resta comunque privo di tutela, potendo fare ricorso agli ordinari

---

[344] *Ibidem*.

[345] Viene affermato infatti che «[…] ciò non giustifica, fuori da una cornice disegnata dal Legislatore, l'istituzione di "diritti d'azione" inediti, non sorretti da una specifica previsione normativa; ciò, peraltro, si ricava anche dalla giurisprudenza citata dal ricorrente: con la pronuncia "Trib. Varese, Ufficio Volontaria Giurisdizione, decreto 7 dicembre 2011", il giudice non ebbe a tipizzare "nuovi" strumenti processuali ma, nell'ambito di una amministrazione di sostegno, ebbe solo a conferite all'amministratore di sostegno il compito di garantire alla persona beneficiaria incontri con il suo cane d'affezione, in un contesto sanitario; con le pronunce Trib. Milano, sez. IX, 13 marzo 2013 e 17 luglio 2013, quest'Ufficio ebbe a chiarire che, nelle separazioni consensuali e nei divorzi su ricorso congiunto, è nella facoltà dei coniugi/genitori introdurre anche patti intesi a regolare il godimento dell'animale da compagnia (purché accessori al contenuto fisiologico e naturale degli accordi compositivi della crisi familiare);».

strumenti predisposti dall'ordinamento a protezione del diritto di proprietà o della comproprietà sull'animale.

Si tratta, dunque, di una pronuncia che rappresenta una delle espressioni più rigorose dell'orientamento restrittivo sviluppatosi in materia che, sottolineando l'assenza di una disciplina normativa espressa, nega al giudice il potere di disciplinare l'affidamento degli animali di affezione attraverso l'applicazione analogica delle norme dettate per i minori.[346]

[346] Nella medesima linea interpretativa, più recentemente, si pone il Trib. Milano, Sez IV, ord. 29.03.2021 (in Banca Dati di Merito del Ministero della Giustizia) chiamato a decidere in merito all'affidamento di un cane in seguito alla cessazione della relazione di una coppia di conviventi. In particolare, la ricorrente chiedeva l'affidamento esclusivo dell'animale, sostenendo di aver instaurato con esso un legame affettivo prevalente e di essere la persona maggiormente idonea a garantirne il benessere, nonostante l'intestazione all'anagrafe in capo al resistente. Anche qui, il Tribunale, pur riconoscendo che «gli animali sono "esseri senzienti" e come tali sono tutelati dalla normativa vigente […]», osserva «che il diritto della ricorrente di ottenere l'affidamento del cane, quale ex convivente del proprietario, per il legame affettivo instaurato con l'animale, non è configurabile nel nostro ordinamento, non essendo equiparabili gli animali da compagnia ai figli minori, come da giurisprudenza di questo Tribunale (Sez. IX civ. decreto 24.02.2015 […]). L'ex convivente non ha quindi azione per ottenere l'affidamento dell'animale domestico in forza della maggiore intensità del suo rapporto d'affezione con l'animale […]. La domanda cautelare della ricorrente, fondata sul rapporto di affezione con l'animale, non può quindi essere accolta». La decisione viene ricondotta, dunque, nell'alveo delle regole proprietarie: «essendo pacifico che il cane è formalmente di proprietà del resistente, che non risulta abbia mai abdicato al proprio diritto», «non è ravvisabile il fumus boni iuris del diritto di proprietà in capo alla ricorrente».
«É infine pacifico che la disponibilità di intestare il cane alla ricorrente, che, in alcune occasioni, [l'ex convivente] ha manifestato, non si è mai tradotta nel fatti, pertanto, il cane è, a tutti gli effetti, di proprietà del resistente, che ha il diritto di tenerlo con sè».
L'ordinanza conferma dunque come, nonostante il riconoscimento dell'animale quale essere senziente, continui a prevalere l'impostazione tradizionale che considera tali controversie estranee alla competenza del giudice in materia di affidamento, in assenza di una specifica disciplina legislativa.
Lo stesso *modus operandi* viene in rilievo nella sentenza del Trib. Roma, Sez. V, 2/11/2021, n. 17045, (consultabile su Banca Dati di Merito del Ministero della Giustizia) che si caratterizza anch'essa per l'attribuzione di rilievo prioritario alla titolarità dell'animale. Invero, viene affermato: «[…] nel caso in esame il ricorrente ha provato anche di aver acquistato e pagato il cane. In base al codice civile, gli animali, quindi anche i cani, sono beni mobili, che non devono essere iscritti in pubblici registri. La proprietà del cane da parte del ricorrente peraltro non è stata contestata dalla resistente la quale inoltre non ha fornito neanche idonea prova in merito alla contitolarità del cane. Non vi è inoltre in atti alcun accordo relativo all'affidamento del cane tra le parti. Non esiste ad oggi una normativa specifica che regoli l'affidamento del cane in caso di separazione tra i coniugi e i conviventi. La normativa prevede esclusivamente la differenza tra persone e cose e non esiste un terzo genus. Vi è una parte della giurisprudenza che riconosce il cane come essere senziente e diverse decisioni in cui il Tribunale ha omologato decisioni consensuali tra i coniugi e relative all'affidamento del cane. Ma, se, come nel caso in esame, non vi è accordo tra le parti, il giudice in assenza di norma non potrà giudicare sull'affidamento del cane ma dovrà valutare il caso sulla base delle vigenti normative che prevedono la tutela della proprietà. […] Nel caso de quo è evidente dagli atti, che il cane appartiene al ricorrente il quale ne chiede la restituzione e pertanto da un lato vi è il diritto di proprietà sul cane provato in atti dal ricorrente – diritto riconosciuto e tutelato dalle norme giuridiche-; non vi è accordo tra le parti circa l'affidamento del cane; vi è da parte della resistente una richiesta di affidamento del cane però non tutelata dal diritto ne riconosciuta attualmente dalla legge […]».
Anche tale pronuncia, pertanto, si inserisce nel solco dell'orientamento più tradizionale, continuando a ricondurre la disciplina relativa all'affidamento degli animali di affezione alle categorie civilistiche della proprietà. Ne consegue che, in assenza di un accordo tra le parti e di una specifica previsione normativa, il giudice esclude la possibilità di pronunciarsi sull'affidamento dell'animale, attribuendo prevalenza al diritto dominicale e relegando in secondo piano il legame affettivo instaurato con esso e le esigenze del suo benessere.

Di diverso avviso appare, invece, l'orientamento espresso dal Tribunale di Roma nel 2016[347], che, per la prima volta, estende al cane conteso tra due ex conviventi *more uxorio* i criteri propri dell'affidamento condiviso.[348]

Nel caso di specie, la controversia trae origine dalla cessazione della relazione affettiva tra le parti, durante la quale esse avevano accolto e accudito un cane.

Al termine della stessa, sorgendo conflitti in merito alla gestione del cane, l'attrice cita in giudizio il suo ex convivente, sostenendo di essere l'unica proprietaria dell'animale, evidenziando come esso fosse registrato presso l'anagrafe canina a suo nome e lamentando che l'ex compagno, al quale aveva consentito di tenere il cane per un fine settimana, si fosse successivamente rifiutato di restituirglielo.

Il convenuto, dal canto suo, eccepiva di essersi sempre occupato del cane, facendolo sottoporre alle necessarie cure e ai controlli sanitari e che «il microchip [fosse] posto a nome dell'attrice perché, a differenza di lui, aveva la residenza in Roma, e, [che] comunque, l'intestazione [di esso] non attribuisce il diritto di proprietà dell'animale, tanto meno all'interno di una famiglia o nei rapporti tra i coniugi». Inoltre, egli affermava che, «a differenza da quanto sostenuto dall'attrice», il cane fosse rimasto sempre presso di lui.

Si tratta di una pronuncia che assume particolare rilievo poiché il Tribunale, pur prendendo espressamente atto dell'assenza, nell'ordinamento italiano, di una disciplina specifica relativa all'affidamento degli animali di affezione, ritiene opportuno regolamentarne sia le modalità di frequentazione sia la ripartizione degli oneri di cura e di mantenimento.[349]

---

[347] Trib. Roma, Sez. V, 15/03/2016, n. 5322, in Banca Dati *Dejure.*

[348] In questo senso si v. M. BERTOLOZZI, *Evoluzione della tutela dei diritti degli animali nella legislazione italiana, con particolare riguardo alle situazioni di crisi del nucleo familiare,* in L'osservatorio sul diritto di famiglia, Diritto e processo, n. 2, 2020, pag. 36.

[349] A. SIMEONE, *Per il Tribunale di Roma è possibile l'affido di "Fido"*, in IUS Famiglie, Banca Dati *Dejure*, 2 dicembre 2016, § *La questione*. L'autore però non condivide la soluzione a cui è pervenuto il Tribunale affermando che «[i]l provvedimento in esame, seppure lodevole per gli intenti che si prefigge e per il tentativo di rispondere ad istanze sociali sempre più pressanti, non può essere condiviso, qualora lo si legga, come deve essere letto, sotto il prisma ottico delle regole attuali del nostro ordinamento; regole che possono o non possono piacere ma che non autorizzano il Giudice, bouche de la loi, a porre in essere inammissibili fughe in avanti disancorate dalla realtà normativa». In particolare, osserva che il Tribunale di Roma abbia oltrepassato i limiti imposti dall'attuale quadro normativo, sostituendosi di fatto al legislatore nell'individuazione di una disciplina dell'affidamento degli animali di affezione ancora inesistente. Secondo l'autore, il giudice avrebbe inoltre violato il principio della domanda, poiché le parti avevano richiesto l'accertamento della titolarità del cane e non l'adozione di un provvedimento di affidamento condiviso. Ulteriore profilo problematico riguarderebbe il ricorso all'analogia con la disciplina dell'affidamento dei figli minori: si ritiene, infatti, che non sia giuridicamente sostenibile un'equiparazione tra minori e animali, poiché solo i primi sono titolari di personalità giuridica e destinatari di una specifica tutela. In tal senso, l'animale, pur essendo oggi riconosciuto come essere senziente, continua ad essere considerato, dalla normativa attuale, come una "cosa mobile oggetto di diritto". L'autore contesta poi il richiamo operato dal Tribunale alla proposta di legge, ritenendo che il giudice non possa fondare la propria decisione su una disciplina non ancora vigente, potendo «[…] semmai desumere dalle succitate proposte di legge taluni principi che possono fungere da criteri interpretativi dalla normativa esistente ma non può sovrapporre il piano de iure condito con quello de iure condendo, sostituendo alla normativa esistente quella futura, o meglio futuribile, senza incorrere nel

Invero, dati i sempre più frequenti casi in cui i coniugi o comunque i conviventi si rivolgono al giudice per la risoluzione delle relative controversie, il Tribunale di Roma dichiara espressamente di voler aderire ai principali precedenti giurisprudenziali formatisi in materia. A tal proposito, vengono richiamate le decisioni dei Tribunali di Foggia e di Cremona che si distinguono, «a prescindere dalle differenti statuizioni legate al caso specifico esaminato», per il principio comune che le ispira, individuato nella tutela dell'interesse "materiale, spirituale e affettivo" dell'animale e per aver applicato, per analogia, la disciplina riservata ai figli minori.

A sostegno di tale impostazione, il giudice richiama altresì la proposta di introduzione dell'art. 455-*ter* c.c., all'epoca all'esame del parlamento, che avrebbe attribuito al giudice il potere di decidere sull'affidamento degli animali familiari avendo riguardo esclusivamente alla soluzione maggiormente idonea a garantirne il benessere, indipendentemente dal regime patrimoniale della coppia e dalle risultanze dei registri anagrafici.

Venendo al caso concreto, il giudice osserva che dall'istruttoria era emerso che il cane aveva vissuto per diversi anni con entrambe le parti e che sia l'attrice sia il convenuto avevano contribuito alla sua cura e al suo mantenimento, sviluppando, in questo modo, un legame affettivo con entrambi.[350]

Ed è proprio sulla base di tali elementi che il giudice ne dispone l'affidamento condiviso, con permanenza alternata presso ciascuna delle parti per sei mesi all'anno e con «facoltà per la parte che nei sei mesi non l'avrà con sé, di vederlo e tenerlo due giorni la settimana, anche continuativi, notte compresa», disponendo altresì la ripartizione al 50% delle spese per il suo mantenimento. Soluzione, questa, che richiama chiaramente il modello dell'affidamento condiviso dei figli minori.

Particolarmente rilevante risulta, poi, il riconoscimento dell'applicabilità di tale soluzione anche ai rapporti di convivenza *more uxorio*. Il Tribunale osserva infatti che, ai fini della tutela dell'interesse dell'animale, appare del tutto irrilevante che le parti fossero unite in matrimonio oppure conviventi di fatto. Anzi, secondo il giudice, dal punto di vista del cane,

---

divieto di cui artt. 1, 2, 10, e 11 preleggi». Si tratta, dunque, di una pronuncia non rimasta esente da critiche anche in dottrina.

[350] Viene affermato infatti: «Dall'istruttoria espletata è emerso, infatti, che: - il cane ha convissuto per tre anni con le parti nello stesso appartamento, dopo la fine della relazione e la materiale separazione, dal punto di vista abitativo, delle stesse parti, il cane ha continuato a vedere e stare, alternativamente, sia con l'una che con l'altra, sino al 2012 (testi escussi). E certamente, dal punto di vista del cane, non rileva assolutamente se sia stato l'uno a concedere all'altro questo "favore" o viceversa (a secondo che si voglia prestar fede ai testi di parte attrice o a quelli di parte convenuta); - entrambe le parti si sono occupate sia in regime di convivenza che successivamente, delle cure necessarie per l'animale (documentazione prodotta). E' indubbio, quindi, che il cane si sia affezionato ad entrambe, le abbia identificate entrambe come i suoi "padroni", termine poco piacevole e si sia abituato, per circa tre anni, a vivere, a periodi alterni, con una solo di loro in abitazioni e luoghi diversi, condividendo abitudini di vita diverse».

tale distinzione è completamente priva di significato, poiché il legame affettivo instaurato con entrambi prescinde dal regime giuridico che regolava il rapporto tra gli esseri umani.[351]

La pronuncia in esame rappresenta, dunque, un importante consolidamento dell'orientamento inaugurato dai Tribunali di Cremona e Foggia: pur in assenza di una specifica disciplina legislativa, il Tribunale di Roma afferma con chiarezza che il criterio guida nella decisione relativa alla sorte dell'animale d'affezione deve essere individuato nel suo benessere e nella tutela delle relazioni affettive con esso instaurate.

Interessante è anche richiamare la successiva ordinanza del Tribunale di Lucca del 24 gennaio 2020[352], la quale, chiamata a decidere, in sede cautelare, sulla sorte di un cane conteso tra ex conviventi, ha ribadito l'applicabilità in via analogica dei criteri propri dell'affidamento dei figli minori, disponendo così l'affidamento condiviso dell'animale.

Nel caso di specie, l'urgenza era stata ravvisata nell'età avanzata del cane, circostanza che rendeva incompatibili i tempi del giudizio ordinario con l'esigenza di preservare il rapporto tra l'animale e il ricorrente.[353]

Anche questo Tribunale infatti – aderendo agli orientamenti giurisprudenziali più sensibili in merito all'affidamento degli animali di affezione nei casi di separazione, divorzio, o cessazione della convivenza *more uxorio* – ha ritenuto che, in assenza di una disciplina specifica, la normativa maggiormente idonea a fungere da parametro di riferimento fosse quella dettata in materia di affidamento dei figli.[354]

Ecco, dunque, che viene disposto l'affidamento condiviso del cane, con collocazione prevalente presso la convenuta e il riconoscimento in favore dell'attore di specifici tempi di frequentazione.[355]

---

[351] «Si ritiene, peraltro, che l'affidamento condiviso sia applicabile anche se le parti non erano sposate, a differenza delle fattispecie decise dalle pronunce giurisprudenziali richiamate. La proposta di legge indicata, infatti, estende la competenza del Tribunale a decidere dell'affido dell'animale anche alla cessazione della convivenza more uxorio e l'orientamento giurisprudenziale, anche se con il suo solito ritardo, finalmente tende sempre più ad equiparare la famiglia di fatto a quella fondata sul matrimonio. Ma, ciò che più rileva, è che, dal punto di vista del cane, che è l'unico che conta ai fini della tutela del suo interesse, non ha assolutamente alcuna importanza che le parti siano state sposate o meno; il suo legame ed il suo affetto per entrambe prescinde assolutamente dal regime giuridico che le legava, neanche percepibile, così come, del resto, è anche per i bambini, che pure la differenza percepiscono, nei confronti dei genitori».

[352] Trib. Lucca, 20 gennaio 2020, con nota di M. ROVACCHI, *L'affido condiviso del cane: applicazione analogica alla normativa sull'affidamento dei figli*, in IUS Famiglie, Banca Dati *Dejure,*16 aprile 2020.

[353] In questo senso si v. anche M. BERTOLOZZI, *Evoluzione della tutela dei diritti degli animali nella legislazione italiana, con particolare riguardo alle situazioni di crisi del nucleo familiare,* cit., pag. 36.

[354] «Nel vuoto normativo, alla luce per un verso dell'importanza del legame affettivo fra persone e animali e, dall'altro, del rispetto dovuto a questi ultimi quali esseri senzienti, non c'è infatti dubbio che la normativa più vicina alla fattispecie sia quella relativa all'affido dei figli».

[355] In particolare: «[…] il diritto dell'attore di prelevare il cane nei giorni di martedì, mercoledì, giovedì e sabato dalle 15.00 alle 18.00, ferma ovviamente restando alle parti la possibilità di concordare, in proposito, tempi diversi».

Si tratta, pertanto, anche in questo caso, di una importante pronuncia che conferma la crescente attenzione della giurisprudenza nei confronti del legame affettivo tra l'uomo e l'animale, nonché la tendenza a ricorrere, in assenza di una disciplina specifica, ai criteri elaborati in materia di affidamento dei figli minori.

Fondamentale è anche menzionare la sentenza della Corte di Cassazione, sezione civile, del 2023[356] la quale ha precisato che, nelle controversie derivanti dalla separazione dei partner, il diritto a continuare a mantenere rapporti con l'animale di affezione non dipende esclusivamente dalla titolarità giuridica di esso, ma dall'esistenza di un legame affettivo concreto, stabile e dimostrabile. Pertanto, da questo punto di vista, anche al soggetto che non risulti proprietario dell'animale può essere riconosciuta tutela, purchè sia in grado di provare di aver instaurato con esso una relazione significativa e duratura.[357]

Nel caso di specie, tuttavia, la Corte, ritendo non sufficientemente provata l'esistenza di un rapporto affettivo qualificato tra la ricorrente e l'animale – anche in considerazione dell'assenza di una stabile convivenza tra le parti e della breve durata della relazione sentimentale, protrattasi per soli quattro mesi – esclude la possibilità di riconoscere in capo alla stessa un diritto di frequentazione dell'animale.[358]

Alla luce di quanto esposto si può osservare come, anche nell'ambito delle convivenze, la sorte degli animali di affezione, dopo la rottura del rapporto, continui ad essere oggetto di soluzioni giurisprudenziali non sempre convergenti. Invero, l'assenza di parametri normativi specifici ha favorito l'emersione di orientamenti differenti, rendendo ancora incerta l'individuazione dei criteri da adottare per la tutela del rapporto tra l'animale e i soggetti che se ne sono presi cura.

3.6. Prospettive future in merito all'affidamento degli animali di affezione

Dall'analisi svolta emerge come, nelle controversie concernenti il collocamento dell'animale nei casi di crisi familiare, il dibattito giuridico si sia sviluppato attorno a due differenti criteri decisionali: da un lato, vi è l'impostazione tradizionale che attribuisce rilievo prevalente al diritto di proprietà sull'animale; dall'altro lato, un orientamento che valorizza principalmente il rapporto affettivo instaurato con quest'ultimo e il suo benessere.

---

[356] Cass. Civ., Sez. II, 24/03/2023, n. 8459, in Banca Dati *Dejure*.
[357] L. VIZZONI, *Animali d'affezione tra soggettività giuridica e affidamento: il principio del benessere animale nelle crisi familiari*, cit., pag. 27.
[358] M. ROVACCHI, L*'affidamento del cane nello scioglimento della relazione affettiva*, cit., § *Le soluzioni giuridiche*.

Secondo la prima prospettiva, la questione dovrebbe essere risolta mediante l'applicazione delle regole civilistiche in materia di proprietà e comunione, in linea con la considerazione dell'animale quale bene suscettibile di appropriazione. In tale ottica, l'individuazione del soggetto legittimato a mantenerne la custodia dipenderebbe principalmente dall'accertamento della titolarità dominicale o, nei casi di comproprietà, dall'applicazione degli strumenti previsti per la divisione dei beni comuni. Ne consegue che, essendo esclusa una divisione in natura dell'animale, la relativa disciplina dovrebbe essere individuata nelle norme che regolano l'utilizzo e l'amministrazione della cosa comune, con particolare riferimento all'art. 1102 c.c., e non nelle disposizioni previste in materia di responsabilità genitoriale e affidamento dei figli, attesa la diversità ontologica e giuridica tra minori e animali di affezione.[359]

Un diverso orientamento, invece, al quale si ritiene di aderire, evidenzia come il mero dato proprietario non sia sufficiente a disciplinare situazioni nelle quali l'animale abbia assunto un ruolo significativo all'interno del nucleo familiare. L'attenzione viene, quindi, spostata al legame affettivo instaurato con i membri della famiglia e alla necessità di individuare la soluzione maggiormente idonea a garantirne il benessere psicofisico. Ed è proprio in questa prospettiva che parte della giurisprudenza ha proposto di applicare, in via analogica, i principi elaborati in materia di affidamento dei figli minori.

Allo stato attuale, si può dire che nessuno dei due modelli interpretativi appaia in grado di imporsi in modo assoluto sull'altro: anche se la tendenza più recente sembra orientata verso una progressiva valorizzazione del benessere dell'animale e della dimensione relazionale che lo lega ai suoi membri della famiglia, il dato proprietario continua a conservare una funzione significativa nell'economia della decisione.

Emerge dunque, con sempre maggiore evidenza, l'esigenza di un intervento del legislatore volto a disciplinare la sorte degli animali di affezione nelle ipotesi di cessazione della convivenza o del vincolo matrimoniale.[360] Invero, lasciare tale compito alla giurisprudenza può comportare decisioni che, oltre ad essere non uniformi, rischiano di essere condizionate dalla sensibilità del singolo giudice.[361]

---

[359] Art. 1102 c.c.: «Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purchè non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto […]». In questo senso si v. L. OLIVERO, *Fine di una relazione e affidamento dell'animale di affezione*, cit., pag. 38

[360] C. CALABRESE, *L'assegnazione dell'animale domestico nella separazione dei coniugi*, cit., § *Osservazioni.*

[361] M. BERTOLOZZI, *Evoluzione della tutela dei diritti degli animali nella legislazione italiana, con particolare riguardo alle situazioni di crisi del nucleo familiare*, cit., pag. 37.

Un ulteriore profilo che meriterebbe maggiore attenzione, tanto sul piano normativo, quanto su quello interpretativo, riguarda la posizione dei figli minori coinvolti nella crisi familiare.

Invero, la maggior parte delle proposte legislative avanzate negli ultimi anni in materia di affidamento degli animali di affezione concentra l'attenzione prevalentemente sul benessere dell'animale, senza attribuire un autonomo rilievo all'interesse del minore a mantenere il legame affettivo instaurato con quest'ultimo. Eppure, è ormai ampiamente riconosciuto come la presenza dell'animale possa contribuire in maniera significativa al suo equilibrio emotivo ed affettivo. In tale prospettiva, sarebbe pertanto auspicabile valorizzare il principio del superiore interesse del minore, il quale «potrebbe fungere da fondamento giuridico per disporre la collocazione dell'animale presso il genitore affidatario o collocatario della prole».[362] Tale soluzione troverebbe giustificazione nell'esigenza di garantire la continuità delle relazioni affettive del minore e di attenuare le conseguenze negative derivanti dalla crisi del nucleo familiare, consentendogli di conservare un legame emotivo significativo e un'importante fonte di stabilità in un momento particolarmente delicato del suo percorso di crescita.[363]

Le incertezze interpretative emerse nel corso della trattazione evidenziano, dunque, la necessità di un intervento legislativo che disciplini espressamente il collocamento degli animali d'affezione nelle crisi familiari, fornendo al giudice parametri chiari e uniformi.

Una futura regolamentazione potrebbe valorizzare non soltanto il benessere dell'animale, ma anche gli interessi dei componenti del nucleo familiare coinvolti, in particolare quelli dei figli minori, tenendo conto della rilevanza che gli animali hanno progressivamente assunto all'interno delle relazioni affettive contemporanee.

L'esperienza di altri ordinamenti europei, tra i quali quello spagnolo e portoghese, dimostra come sia possibile conciliare la tutela dell'animale con le esigenze della famiglia attraverso una disciplina che, pur senza assimilare gli animali ai figli, ne riconosca la peculiare posizione all'interno del contesto familiare.

È verosimile che anche l'ordinamento italiano, sulla scia dell'evoluzione sociale e culturale in atto, sia destinato ad abbandonare progressivamente una lettura esclusivamente proprietaria del fenomeno, approdando a modelli di tutela maggiormente aderenti alla realtà delle relazioni tra uomo e animale.

---

[362] G. A. PARINI, *Gli animali di affezione nella crisi della famiglia e nelle vicende successorie*, cit., pag. 335.
[363] *Ibidem*.

3.7. Conclusioni

Nel presente capitolo si è cercato di focalizzare l'attenzione sui contrasti giurisprudenziali più rilevanti per i temi oggetto di questo lavoro.

Invero, a partire dagli anni Settanta del secolo scorso, in Occidente si è verificato un mutamento del comune sentire rispetto al rapporto con l'animale.[364]

Da res, oggetto di utilità, è divenuto compagno fedele, e proprio questa nuova e diffusa sensibilità ha generato interrogativi di varia natura giuridica, sfociati anche nell'individuazione dei criteri in merito al loro affidamento nei casi di crisi di coppia.

Ciononostante, l'analisi delle pronunce esaminate dimostra come il percorso evolutivo di adattamento del diritto a tale evoluzione sociale sia ancora incompleto. Le soluzioni elaborate dai giudici appaiono spesso tra loro incoerenti: in alcuni casi, prevale una lettura ancorata alla dimensione proprietaria dell'animale, mentre in altri, emerge una maggiore valorizzazione del rapporto affettivo instaurato con esso e con la sua natura di essere senziente.

Proprio tale oscillazione interpretativa testimonia la necessità di una risposta legislativa capace di offrire maggiore certezza e uniformità applicativa.

[364] Così R. GARETTO, *Soggettività giuridica dell'animale. Rilievi critici*, in F. Bilotta - F. Raimondi (a cura di), *Il soggetto di diritto. Storia ed evoluzione di un concetto nel diritto privato*, Napoli, Jovene editore, 2020, pag. 167.

CONCLUSIONI

Giunti al termine del presente lavoro, è possibile formulare alcune osservazioni conclusive in merito alla progressiva evoluzione dell'inquadramento giuridico degli animali di affezione con particolare riferimento alle problematiche che emergono in occasione della crisi familiare.

L'analisi svolta ha evidenziato come il rapporto tra uomo e animale abbia subito, nel corso del tempo, una trasformazione profonda che ha interessato il piano sociale e culturale e, di conseguenza, anche quello giuridico.

La tradizionale impostazione antropocentrica, che per secoli ha collocato l'animale nell'ambito delle *res* e dei beni suscettibili di appropriazione, appare oggi sempre meno idonea a rappresentare la realtà dei rapporti che si instaurano tra gli animali di affezione e gli esseri umani.

Il crescente riconoscimento dell'animale quale essere senziente, capace di provare sensazioni, emozioni e sofferenze, ha, infatti, favorito l'insorgere di una sensibilità nuova, destinata a riflettersi progressivamente anche sul piano normativo.

Invero, pur non essendo ancora del tutto superata l'impostazione tradizionale che riconduce l'animale nell'ambito delle categorie patrimoniali, sempre di più fonti internazionali, europee, e anche nazionali, mostrano una crescente attenzione nei confronti della sua tutela e tendono a valorizzarne il suo benessere quale "*essere non umano*" meritevole di protezione.

Particolarmente significativa, in questo contesto, è la rilevanza assunta dagli animali d'affezione all'interno delle relazioni familiari.

Essi non sono più assimilabili a un semplice oggetto di proprietà, ma sono inseriti in relazioni caratterizzate da una forte componente affettiva ed emotiva.

Proprio l'intensità di tali legami rende particolarmente complessa l'individuazione delle soluzioni da adottare quando il rapporto tra i membri della famiglia si rompe, facendo emergere questioni che il diritto è chiamato a disciplinare in modo sempre più adeguato.

L'indagine comparatistica svolta nel secondo capitolo ha consentito di evidenziare come diversi Paesi stranieri abbiano già intrapreso un percorso volto a disciplinare espressamente il collocamento degli animali di affezione nelle controversie familiari.

In particolare, l'ordinamento spagnolo rappresenta uno degli esempi più avanzati di adeguamento del diritto alla mutata sensibilità sociale, mediante l'introduzione di disposizioni

che impongono al giudice di tener conto sia degli interessi dei membri della famiglia sia del benessere dell'animale.

Il confronto con tali esperienze dimostra, pertanto, il ritardo dell'ordinamento italiano, il quale continua a essere caratterizzato dall'assenza di una disciplina specifica in materia.

Invero, nonostante i numerosi progetti di riforma il legislatore non è ancora intervenuto nella regolamentazione della sorte degli animali di affezione nelle ipotesi di separazione, divorzio o cessazione della convivenza. A colmare tale lacuna si rende particolarmente prezioso l'intervento della giurisprudenza nell'elaborazione di soluzioni idonee a soddisfare gli interessi in questione.

Tuttavia, l'esame delle principali decisioni giurisprudenziali ha evidenziato il consolidarsi di orientamenti non sempre coincidenti, determinando un quadro caratterizzato da significative incertezze applicative.

Se da un lato, ci sono pronunce che continuano a muoversi nell'alveo delle tradizionali regole proprietarie; dall'altro, numerose decisioni mostrano la tendenza a valorizzare la dimensione affettiva del rapporto tra uomo e animale e il benessere di quest'ultimo, adottando criteri che richiamano quelli utilizzati in materia di figli minori.

Alla luce di ciò, emerge con necessità l'urgenza di un intervento normativo che consenta di regolare in modo chiaro e coerente la sorte degli animali familiari.

Una futura regolamentazione dovrebbe essere in grado, quindi, di morigerare la tradizionale logica proprietaria e accogliere un approccio dinamico all'inquadramento dell'animale di affezione.

Se, infatti, esso può originariamente configurarsi quale bene oggetto di consumo, una volta inserito nel contesto domestico assume un ruolo peculiare, divenendo a tutti gli effetti un componente della famiglia.

Occorre, dunque, valorizzare la specificità del legame che lo unisce ai suoi conviventi e tutelare i rapporti affettivi che si instaurano con essi, in linea con le più recenti proposte normative volte al riconoscimento degli "animali familiari".

In tale prospettiva, il riconoscimento del benessere animale quale criterio guida nella risoluzione delle controversie familiari rappresenta non soltanto un possibile sviluppo dell'ordinamento, ma anche l'espressione di una più ampia evoluzione culturale e giuridica che vede l'animale non più un mero oggetto di diritti, bensì un essere senziente meritevole di tutela e considerazione, perfettamente in sintonia con quanto previsto dall'art. 13 TFUE.

Il dibattito sul tema è ancora aperto e, si spera, destinato a svilupparsi ulteriormente.

Il presente lavoro, dunque, ha cercato di cogliere le trasformazioni in atto nel rapporto tra diritto, società e sensibilità collettiva, evidenziando come l'evoluzione delle categorie giuridiche debba necessariamente accompagnare l'evoluzione dei valori che caratterizzano la comunità di riferimento.

BIBLIOGRAFIA

ARISTOTELE, *La politica*, in R. Laurenti (a cura di), Bari, Laterza, 1966

ACETO DI CAPRIGLIA S., *Gli animali da affezione: dalla loro dereificazione alla deumanizzazione dei diritti. Un dialogo interculturale,* in federalismi.it, n. 4, 2025, pp. 1-37

BARZANTI F., *La tutela del benessere degli animali nel Trattato di Lisbona,* in Diritto Unione Europea, n. 1, 2013, pp. 49-70

BATTELLI E., *La relazione fra persona e animale, tra valore economico e interessi non patrimoniali, nel prisma del diritto civile: verso un nuovo paradigma,* Cultura e diritti: per una formazione giuridica / Scuola superiore dell'avvocatura, Fondazione del Consiglio nazionale forense, Pisa, Pisa University Press, Vol. 1/2, 2018, pp. 35-60.

BATTELLI E., *Animali non "res inanimate" ma "esseri viventi" non umani: una prospettiva funzionale di tutela del benessere degli animali oltre la soggettività,* in E. Battelli - M. Lottini - G. Spoto - E. M. Incutti (a cura di), Nuovi orizzonti sulla tutela degli animali, Roma, Roma TrE-press, 2022

BENTHAM J., *Introduzione ai principi della morale e della legislazione*, in S. CASTIGNONE, *Animali e diritto: da "cose a soggetti",* in E. Granito - F. Manzione (a cura di), *Per una storia non antropocentrica. L'uomo e gli altri animali*, Salerno, Plectica editrice, 2010

BERTOLOZZI M., *Evoluzione della tutela dei diritti degli animali nella legislazione italiana, con particolare riguardo alle situazioni di crisi del nucleo familiare,* in L'osservatorio sul diritto di famiglia, Diritto e processo, n. 2, 2020, pp. 1-168

BERUTTI L., *Riflessioni in tema di responsabilità extrapatrimoniale per il decesso o la lesione di animali d'affezione,* in Giustiziacivile.com, 2021

BIANCA C. M., *Diritto civile. I. La norma giuridica – i soggetti,* in M. COSSUTTA*, L'essere umano tra soggettività giuridica ed oggettività economica. Note sulla non-cittadinanza fra*

diritti fondamentali ed incapacità giuridica speciale, in Etica & Politica, n. 2, 2014, pp. 722-749

BOTTO G., *Gli animali "in quanto esseri senzienti": riflessioni intorno alla riforma costituzionale belga del 2024*, in DPCE *online*, n. 3, 2024, pp. 1613-1641

BOUWMA R., *How to Apply the "Best Interest of the Pet" Standard in Divorce Proceedings in Accordance with Newly Enacted Laws*, in Animal Legal & Historical Center, 2019, pp. 1- 27

BOVATTI R., *Verso una maggiore tutela degli animali? Prime riflessioni sulla Legge 6 giugno 2025, n. 82*, in Giurisprudenza penale web, n. 9, 2025, pp. 1-8

BUENO BIOT A., *Animales de compañía y crisis matrimoniales: entre el bienestar animal y el interés de los miembros de la familia*, in dirittoesalute, Rivista di sanità e responsabilità medica, n. 3, 2025, pp. 309-480

BUFFONE G., *L'animale da compagnia è un essere senziente e i provvedimenti relativi al suo collocamento e affidamento vanno assunti tenendo conto del suo benessere*, in Giustizia civile.com, 2022

BUHAI S. L., *Pets as property: signs of change in the law of judgment collections*, in Animal Law, vol. 26, 2020, pp. 171-194

CALABRESE C., *Ci separiamo. E il cane?,* in Banca Dati *Dejure*, 20 gennaio 2017, § *Inammissibilità della domanda di "affidamento"*

CALABRESE C., *L'assegnazione dell'animale domestico nella separazione dei coniugi*, in IUS Famiglie, Banca Dati *Dejure*, 24 giugno 2029, § *Il caso*

CAMPEGGIO G., *La natura e la tutela degli animali: dalla legge di modifica costituzionale italiana alla «storica» sentenza dell'Ecuador*, in Diritto e giurisprudenza agraria alimentare e dell'ambiente, n. 5, 2022, pp. 1-15

CANTONE L., *I diritti degli animali in Europa: una questione di moralità, religione e diritto,* in Eurojus, n. 1, 2025, pp. 187-205

CARACCIOLO LA GROTTERIA V., *Benessere animale e strumenti di tutela,* in Diritto e Giurisprudenza agraria alimentare e dell'ambiente, n. 4, 2022, pp. 1-4

CARDEIRA BRAVO DE MANSILLA G., *"¿Es el animal doméstico parte del hogar? Su repercusión en Derecho de Familia*, in T. VÁZQUEZ MUIÑA, *Parejas de hecho y animales de compañía tras la ley 17/2021, de 15 de diciembre*, in Actualidad Jurídica Iberoamericana, n. 17, 2022, pp. 2608-263

CASAS DÍAZ L., *Las crisis matrimoniales y los animales de compañía: una aproximación práctica desde el ejercicio de la abogacía,* in dA.Derecho Animal (Forum of Animal Law Studies), vol. 10/1, 2019, pp. 76-83

CASTIGNONE S., *Povere bestie. I diritti degli animali*, Venezia, Marsilio, 1999

CASTIGNONE S., *Animali e diritto: da "cose a soggetti"*, in E. Granito - F. Manzione (a cura di), *Per una storia non antropocentrica. L'uomo e gli altri animali*, Salerno, Plectica editrice, 2010

CASTIGNONE S., *I diritti degli animali. Un problema aperto*, in M.Andreozzi - S. Castignone - A. Massaro, (a cura di), *Emotività animali. Ricerche e discipline a confronto*, Milano, Edizioni Universitarie di Lettere Economia Diritto, 2013

CERINI D., *Lo strano caso dei soggetti-oggetti: gli animali nel sistema italiano e l'esigenza di una riforma*, in «dA. Derecho Animal (Forum of Animal Law Studies)», vol. 10/2, 2019, pp. 27-38

CERLON C., *Risarcibilità del danno non patrimoniale da perdita o ferimento dell'animale di affezione: questione ancora aperta,* in IUS Responsabilità civile, 2019

CHAPARRO MATAMOROS P., *El cuidado de los animales de compañía en defecto de acuerdo tras la crisis conyugal. Breve comentario al nuevo art. 94 bis CC*, in Familia Sucesiones ICAV, n. 29, 2024, pp. 14-20

CIRILLO G. P., *Sistema istituzionale di diritto comune,* II ed., Padova, Cedam, 2021

CIRILLO P., *Separazione e divorzio: a chi viene affidato l'animale da affezione?,* in *Ius in itinere*, Rivista giuridica, 26 novembre 2020

D'AQUINO T., *Summa theologica*, vol. XVII, questione 64, art. 1 e vol. XV, questione 65, art. 3, in V. POCAR, *Gli animali non umani. Per una sociologia dei diritti,* Milano, Editori Laterza, 2003

DE VERDA Y BEAMONTE J. R., *Animales de compañía y crisis familiares: criterios interpretativos de la Ley 17/2021*, *de 15 de diciembre,* in InDret: Revista para el Análisis del Derecho, n. 4, 2024, pp. 1-48

D'ORSI A., *Trasformazioni nelle scienze del comportamento animali: verso il riconoscimento di emozioni, intenzionalità, pensiero e coscienza*, in Antropologia Pubblica, n. 7, 2021, pp. 73-102

DI FIORE G., *Diritti degli animali, quando sono nati in Europa? E da quando consideriamo gli animali "esseri senzienti"?,* in AnimalEqualityItalia, 2021

DONADONI P., *Sulla natura giuridica della relazione con l'animale di affezione. La bioetica tra diritto di proprietà e diritto della personalità,* Il Mulino – Rivisteweb, n. 1, 2014, pp. 259-266

DONADONI P., *Il diritto all'affetto degli animali, il diritto all'affetto verso gli animali. Alcune precursioni bioetiche di Silvana Castignone,* in I. Fanlo Cortés (a cura di), *Ambiente, animali e umani. Il pensiero bioetico di Silvana Castignone,* I ed., Milano, Ledizioni LediPublishing, 2018

DONADONI P., *Il «danno interspecifico» per la perdita della relazione con l'animale di affezione – I parte,* in Responsabilità civile e previdenza, n. 4, 2022, pp. 1281-1304

DONADONI P., *Il «danno interspecifico» per la perdita della relazione con l'animale di affezione – II parte,* in Responsabilità civile e previdenza, n. 5, 2022, pp. 1680-1701

DONADONI P., *Animali, senzienza e specismo nella disciplina giuridica sovranazionale europea,* in Boletin Mexicano de Derecho Comparado, n. 164, 2022, pp. 61-80

DONADONI P., *Interruzione della relazione tra umani e animali d'affezione: il "danno interspecifico" nel dibattito giuridico italiano,* in Boletín Mexicano de Derecho Comparado, n. 167, 2023, pp. 51-78

DONADONI P., *La giurisprudenza italiana e il valore giuridico della relazione con l'animale familiare. La sentenza n. 1256/2025 del Tribunale di Brescia,* in dirittoesalute, Rivista di sanità e responsabilità medica, n. 3, 2025, pp. 309-480

FANLO CORTÉS I., SAVORANI G., *Il lento cammino di "dereificazione"degli animali non umani tra interrogativi filosofici e ruolo del diritto. Introduzione,* in I. Fanlo Cortés - G. Savorani (a cura di), *Il benessere degli animali non umani. Valore autonomo o strumentale? Questioni bioetiche e ruolo del diritto*, Genova, Genova University Press, 2024

FASANI F., *l'animale come bene giuridico,* in Rivista italiana di diritto e procedura penale, n. 2, 2017, pp. 710-738

FERRARA V., *Frodi e maltrattamento di animali*, in E. Granito - F. Manzione (a cura di), *Per una storia non antropocentrica. L'uomo e gli altri animali*, Salerno, Plectica editrice, 2010

FONDRIESCHI A. F., *Una naturale dignità: interessi in conflitto e criteri di soluzione nel rapporto tra uomo e animale*, in Politica del diritto, Il Mulino – Rivisteweb, n. 4, 2020, pp. 565-616

FONTANAROSA F., *I diritti degli animali in prospettiva comparata,* in DPCE Online, n. 1, 2021, pp. 169-195

FOXX J., *The use of Agreements in the Resolution of Pet Custody Disputes*, in UMKC Law Review, vol. 85, no. 2, 2017, pp. 455-476

GANGALE L., *I diritti degli animali da Aristotele a Martha Nussbaum*, in Filosofia e nuovi sentieri, 2024

GARETTO R., *Soggettività giuridica dell'animale. Rilievi critici*, in F. Bilotta - F. Raimondi (a cura di), *Il soggetto di diritto. Storia ed evoluzione di un concetto nel diritto privato*, Napoli, Jovene editore, 2020

GAROFALO G.*, Il collocamento dell'animale d'affezione nella crisi familiare: dalla "relazione" proprietaria alla responsabilità "padronale*", in Actualidad Jurídica Iberoamericana, n. 17, pp. 768-801

GAZZOLA M., *La tutela penale degli animali non umani e la legge n.82 del 6 giugno 2025,* in S. De Vido - M. Gazzola (a cura di), *Lineamenti di diritto e diritti degli animali non umani*, 1.ed., Venezia, Edizioni Ca' Foscari, 2025

GERARDO M., *La rilevanza giuridica degli animali: oggetto di diritto e di tutele. Considerazioni sulla soggettività e capacità degli animali*, in Rassegna avvocatura dello Stato, n. 3-4, 2024, pp. 1-62

GIMÉNEZ-CANDELA M., *Estatuto jurídico de los animales en el Código Civil. La esperada descosificación animal,* in dA.Derecho Animal (Forum of Animal Law Studies), vol.12/2, 2021, pp. 7-22

GIUSTI E., *Il diritto alla salute degli animali, politiche economiche proattive e polizze assicurative,* in Euro-Balkan Law and Economics Review, n. 2, 2024, pp. 256-289

GRANITO E., *Introduzione*, in E. Granito e F. Manzione (a cura di), *Per una storia non antropocentrica. L'uomo e gli altri animali*, Salerno, Plectica editrice, 2010

GUSMAI A., *La legge pugliese a tutela degli animali d'affezione alla prova del nuovo art. 9, comma 3, Cost.,* in il Mulino – Rivisteweb, n. 2, 2024, pp. 366-375

HUME. D., *Trattato sulla natura umana*, in I. MERZAGORA, P. CARUSO, *Soffrono anche loro. I crimini contro gli animali,* Rassegna italiana di criminologia, n. 1, 2025, pp. 15-30.

IZZO U., *Il danno nella relazione tra uomini e animali. Storia e attualità di un problema,* Collana della Facoltà di Giurisprudenza, Trento, Università degli Studi di Trento, 2025

KANT I., *Lezioni di Etica*, in V. POCAR, *Gli animali non umani. Per una sociologia dei diritti,* Milano, Editori Laterza, 2003

LAZARE J., *"Who Get the Dog?": A Family Law Approach*, in Queen's Law Journal, vol. 45, n. 2., 2020, pp. 287-318

LÓPEZ TUR T., *La guarda y custodia de los animales de compañía*, in Revista de Derecho, Empresa y Sociedad, (R.E.D.S.), n. 18-19, 2021, pp. 73-94

LOISEAU G., *L'animal et le droit des biens*, in Revue Semestrielle de Droit Animalier – RSDA, n. 1, 2015, pp. 1- 443

MAGARÒ P., *La tutela degli animali nel nuovo articolo 9 della costituzione italiana*, in I. Fanlo Cortés - G. Savorani (a cura di), *Il benessere degli animali non umani. Valore autonomo o strumentale? Questioni bioetiche e ruolo del diritto,* Genova, Genova University Press, 2024

MAIORI A., *La protezione degli animali in Italia. Storia dell'ENPA e dei movimenti zoofili ed animalisti dalla metà dell'Ottocento alle soglie del Duemila,* Roma, Edizioni Enpa, 2016

MANDARINI F., *Verso un affidamento condiviso degli animali d'affezione in caso di separazione?*, in *www.forense.re.it*

MARGUENAUD J. P., *Une révolution théorique: l'extraction masquée des animaux de la catégorie des biens*, in S. ACETO DI CAPRIGLIA, *Gli animali da affezione: dalla loro*

*dereificazione alla deumanizzazione dei diritti. Un dialogo interculturale**, in federalismi.it, n. 4, 2025, pp. 1-37

MEDEO A., *La tutela penale degli animali contro i maltrattamenti*, in I. Fanlo Cortés - G. Savorani (a cura di), *Il benessere degli animali non umani. Valore autonomo o strumentale? Questioni bioetiche e ruolo del diritto*, Genova, Genova University Press, 2024

MERZAGORA I., CARUSO P., *Soffrono anche loro. I crimini contro gli animali,* in Rassegna italiana di criminologia, n. 1, 2025, pp. 15-30

MIĆKOVIĆ S., *Fur-Ever Homes After Divorce: The Future of Pet Custody*, in Animal Law Review, vol. 28, n. 1, 2022, pp. 47-62

MIGLIETTI L., *In Spagna gli animali non sono più cose. Qualche osservazione sul caso di Tuco, il primo animale d'affezione riconosciuto come essere senziente ai sensi della legge 17/2021,* in Rivista di diritti comparati, n. 2, 2022, pp. 585-603

MIGLIETTI L., *La deoggettivazione degli animali nell'ordinamento spagnolo. Brevi note comparative sulla legge n. 17 del 15 dicembre 2021*, in DPCE *online*, n. 2, 2023, pp. 905-916

MIGLIETTI L., *La tutela giuridica dell'animale d'affezione in seno alla crisi del nucleo familiare negli ordinamenti italiano e spagnolo: cenni comparativi*, in COIS Rivista, (Centro-Osservatorio Interdisciplinare di Studi del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università della Calabria), 2024, § 3.

MÍGUEZ NÚÑEZ R., *Le avventure del soggetto. Contributo teorico-comparativo sulle nuove forme di soggettività giuridica,* Milano, in Mimesis Edizioni, 2019, pp. 15-31

MÍGUEZ NÚÑEZ R., *Né persone né cose: lineamenti decostruttivi per un rinnovamento concettuale della «summa divisio»,* in Rivista critica del diritto privato, n. 3, 2021, pp. 359-388

MOLINARO L., *L'attività politico-normativa dell'Unione Europea a seguito del principio di tutela del benessere animale sancito dall'art. 13 TFUE. Analisi della politica agroalimentare e della disciplina inerente alla sperimentazione animale,* in E. Battelli - M. Lottini - G. Spoto

- E. M. Incutti (a cura di), Nuovi orizzonti sulla tutela degli animali, Roma, Roma TrE-press, 2022

MOLLO A. A., *La soggettività giuridica degli essi non umani: gli animali*, in European Journal of Privacy Law & Technologies, n. 2., 2022, pp. 291-302

MORGAN EASON L., *A Bone to Pick: Applying a Best Interest of the Family Standard in Pet Custody Disputes*, vol. 62, Issue 1, 2017, pp. 79-104

NEVADO MONTERO J. J., *Familia y crisis de pareja: el acuerdo sobre la tenencia de las mascotas o animales de compañía*, in Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, n. 783, 2021, pp. 524-535

NEWELL B., *Animal Custody Disputes: A Growing Crack in the Legal Thinghood of Nonhuman Animals*, in Animal Law, n. 6, 2000, pp. 179-184

OLIVERO L., *Fine di una relazione e affidamento dell'animale di affezione*, in Giurisprudenza italiana, n. 1, 2024, pp. 37-40

OLMOS SÁEZ J., LLAMAS CARAVACA C., CANO J., *La custodia de las mascotas: nuevo escenario en la mediación familiar*, in Revista Complutense de Educatión, vol. 21, 2022, pp. 1-9

ONIDA P. P., *Il problema della qualificazione dogmatica dell'animale non umano nel sistema giuridico-religioso romano*, in E. Granito e F. Manzione (a cura di), *Per una storia non antropocentrica. L'uomo e gli altri animali,* Salerno, Plectica editrice, 2010

ORTIZ FERNÁNDEZ M., *Reflexiones en torno a la Ley 17/2021, de 15 diciembre: la proteccíon de los animales como "seres sintientes",* in Actualidad Jurídica Iberoamericana, n. 17, 2022, pp. 400-425

PALAZZO F., *Legalità penale: considerazioni su trasformazione e complessità di un principio "fondamentale"*, in M. VOGLIOTTI, *Dove passa il confine? Sul divieto di analogia nel diritto*

penale, in E. Dolcini - G. Fiandaca - E. Musco - T. Padovani - F. Palazzo - F. Sgubbi (collana diretta da), *Itinerari di Diritto Penale*, Torino, Giappichelli Editore, 2011

PARINI G. A., *Gli animali nel diritto civile italiano*, in S. De Vido, M. Gazzola (a cura di), *Lineamenti di diritto e diritti degli animali non umani*, 1.ed., Venezia, Edizioni Ca' Foscari, 2025

PARINI G. A., *Gli animali di affezione nella crisi della famiglia e nelle vicende successorie*, in dirittoesalute, Rivista di sanità e responsabilità medica, n. 3, 2025, pp. 309-480

PEDROSO GUEDES S. P., *O destino/confiança dos animais de companhia nos casos de separação conjugal,* in Lex Familiae, Revista Portuguesa de Direito da Família, ano 18, n. 35, 2021, pp. 1-172

PELEGATTI G., *Dignità e diritti degli animali. Prospettive biotiche e giuridiche,* in www.dirittifondamentali.it, 2017, pp. 1-43

PITTALIS M., *Diritto degli esseri animali. Lezioni e commenti*, Bari, Cacucci Editore, 2022

PITTALIS M., *Un nuovo approccio al tema della tutela degli esseri animali*, in dirittoesalute, Rivista di sanità e responsabilità medica, n. 3, 2025, pp. 309-480

POCAR V., *Gli animali non umani. Per una sociologia dei diritti*, Milano, Editori Laterza, 2003

RAFFAELE C., *Lettura Martinetti. Gli animali nel diritto: da cose a soggetti?*, in Rivista di filosofia, il Mulino – Rivisteweb, n. 1, 2024, pp. 39-61

RESCIGNO F., *I diritti animali nella prospettiva contemporanea: l'antispecismo giuridico e la soggettività animale,* in L. Scaffardi - V. Zeno-Zencovich (a cura di), *Cibo e diritto. Una prospettiva comparata*, volume II, Roma, Roma TrE-PRESS, 2020

RESCIGNO F., *Una nuova frontiera per i diritti esistenziali: gli esseri animali*, in E. BATTELLI, *La relazione fra persona e animale, tra valore economico e interessi non patrimoniali, nel*

prisma del diritto civile: verso un nuovo paradigma, Cultura e diritti: per una formazione giuridica / Scuola superiore dell'avvocatura, Fondazione del Consiglio nazionale forense, Pisa, Pisa University Press, Vol. 1/2, 2018, pp. 35-60.

RESCIGNO F., *L'evoluzione della tutela degli esseri animali: aspetti di diritto pubblico*, in C. Campanaro – M. Falvo (a cura di), *Norme di diritto penale e amministrativo a tutela degli animali. Procedure e casi pratici con focus su aspetti medici veterinari correlati*, Arma dei carabinieri, 2020

ROOK D., *Who Gets Charlie? The Emergence of Pet Custody Disputes in Family Law: Adapting Theoretical Tools from Child Law*, in International Journal of Law, Policy and the Family, vol. 28, no. 2, 2014, pp. 177-193

RODOTÀ S., *Repertorio di fine secolo*, Roma-Bari, Laterza, 1999

ROSANÒ A., *Gli animali da compagnia dell'ordinamento dell'Unione Europea: percorsi possibili verso una maggiore protezione*, in Unione Europea e diritti, n. 1, 2026, pp. 1-29

ROSSI S., *L'anello di Re Salomone. Note sulla condizione giuridica degli animali d'affezione,* in Forum di quaderni costituzionali rassegna, 2015

ROVACCHI M., *Gli animali da compagnia nella separazione di partners*, in IUS Famiglie, Banca Dati *Dejure*, 24 marzo 2016, § *Le soluzioni giuridiche*

ROVACCHI M., L*'affidamento del cane nello scioglimento della relazione affettiva*, in IUS Famiglie, Banca Dati *Dejure*, 18 maggio 2023, § *Le soluzioni giuridiche*

RUGA RIVA C., *Il "sentimento per gli animali": critica di un bene giuridico (troppo) umano e (comunque) inutile,* in La legislazione penale, 2021, pp. 1-13

SANDERS J., *Who Gets the Pet in the Divorce? Examining a Standard for the New York Legislature to Adopt*, in Touro Law Review, vol. 37, no. 1, 2021, pp. 499-526

SARTORIS C., *Il regime giuridico degli animali di affezione. Il problema dell'interesse tutelato*, in dirittoesalute, Rivista di sanità e responsabilità medica, n. 2, 2024, pp. 95-112.

SETTANI G., RUGGI M., *Diritto animale, diritto degli animali e diritti degli animali. L'auspicio di un intervento riorganizzativo del legislatore tra esigenze sociali e necessità giuridiche di sistema,* in BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto, n. 1, 2019, pp. 477-496

SETTANI G., RUGGI M., *La donazione di animali nell'ordinamento civilistico italiano,* in Teoria e Storia del Diritto Privato, n. XIV, 2021, pp. 1-36.

SENIGAGLIA R., *Riflessioni sullo statuto giuridico degli animali di affezione e sue ricadute in materia di vendita e responsabilità civile,* in Diritto di famiglia e delle persone, n. 4, 2021, pp. 1172-1787

SIMEONE A., *Per il Tribunale di Roma è possibile l'affido di "Fido"*, in IUS Famiglie, Banca Dati *Dejure*, 2 dicembre 2016, § *La questione*

SINGER P., *Liberazione animale*, in V. POCAR, *Gli animali non umani. Per una sociologia dei diritti,* Milano, Editori Laterza, 2003

SORRENTI G., *Il giudice soggetto alla legge…in assenza di legge: lacune e meccanismi integrativi,* in Costituzionalismo.it, n. 1, 2018, pp. 59- 123

SPERANZA M. T., *L'animale che dunque sono? Intorno a Derrida per una genealogia del rapporto uomo-animale,* in Scienza&Filosofia, n. 7, 2012, pp. 61-80

SPOTO G., *Il dibattito sulla soggettività giuridica degli animali e il sistema delle tutele*, in Cultura e diritti: per una formazione giuridica / Scuola superiore dell'avvocatura, Fondazione del Consiglio nazionale forense, Pisa, Pisa University Press, Vol. 1/2, 2018, pp. 61-78.

SPOTO G., *Benessere e tutela dell'animale: da "oggetto di protezione" a "soggetto di diritti",* in E. Battelli - M. Lottini - G. Spoto - E. M. Incutti (a cura di), Nuovi orizzonti sulla tutela degli animali, Roma, Roma TrE-press, 2022

TENORE V., *Gli animali in giudizio. Contenzioni costituzionali, civili, penali, amministrativi, contabili, tributari, comunitari sugli "esseri senzienti non umani". Normativa, giurisprudenza, dottrina*, Torino, Giappichelli, 2023

TRAISCI F. P., FONTANAROSA F., *I diritti degli animali: da oggetto di consumo agroalimentare a soggetti giuridici con diritti propri,* in L. Scaffardi, V. Zeno-Zencovich (a cura di), *Cibo e diritto. Una prospettiva comparata*, volume II, Roma, Roma TrE-PRESS

VALASTRO A., *La tutela degli animali nella Costituzione italiana,* in BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto, n. 2., 2022, pp. 261- 281

VÁZQUEZ MUIÑA T., *Parejas de hecho y animales de compañía tras la ley 17/2021, de 15 de diciembre*, in Actualidad Jurídica Iberoamericana, n. 17, 2022, pp. 2608-2631

VEGA A., *Companion Animals: a legislative proposal to redefine their legal worth*, in Tul. L. Rev., n. 98, 2023-2024, pp. 1-71

VIJETHA SAISHREE PALLE & SNEHA, *Paws and Split: The Fight over Custody*, in Jus Corpus Law Journal, vol. 4, no. 2, 2024, pp. 127-135

VIOLA F., *Animali tra giustizia e diritti*, in L. Galleni - F. Viola - F. Conigliaro, *Animali e persone: ripensare i diritti*, Cinisello Balsamo, San Paolo Edizioni, 2003, pp. 69-122

VIPIANA P., *La protezione degli animali nel nuovo art. 9 Cost.,* in DPCE Online, n. 2, 2022, pp. 1111-1121

VIZZONI L., *Animali d'affezione tra soggettività giuridica e affidamento: il principio del benessere animale nelle crisi familiari*, in dirittoesalute, Rivista di sanità e responsabilità medica, n. 1, 2026, pp. 21-34

VOGLIOTTI M., *La nuova legalità penale e il ruolo della giurisdizione. Spunti per un confronto (*)*, in Sistema Penale, n. 3, 2020, pp. 45-68.

ZATTI P., *Chi è il padrone del cane?*, in G. A. PARINI, *La tutela degli animali di affezione all'interno del nostro ordinamento: "le metamorfosi",* in Rassegna di diritto civile, Edizioni scientifiche italiane, n. 4, 2017, pp. 1545-1560

GIURISPRUDENZA NAZIONALE

Giurisprudenza di legittimità

Corte Cost., 29 dicembre 1988, n. 1146.

Corte Cost., 14 aprile 2010, n. 138

Cass. Civ., Sez. III, 27 luglio 2007, n. 14846

Cass. Civ., Sez. U., 11 novembre 2008, n. 26972, n. 26973, n. 26974, n. 26975

Cass. Civ., Sez. I, 20 luglio 2015, n. 15138

Cass. Civ., Sez. II, 25 settembre 2018, n. 22728

Cass. Civ., Sez. II, 24 marzo 2023, n. 8459, in Banca Dati *Dejure*

Cass. Pen., 5 giugno 2007, n. 21805

Cass. Pen., 10 ottobre 2016, n. 54531

Giurisprudenza di merito

Trib. Varese, ord., 11 gennaio 1996

Trib. Pescara, ord., 9 maggio 2002

Trib. Foggia, 2008.

Trib. Cremona, sent., 11 giugno 2008

Trib. Milano, ord., 2 marzo 2011

Trib. Varese, decr., 7 dicembre 2011

Trib. Milano, ord., 21 settembre 2012

Trib. Milano, Sez. IX civile, decr.,13 marzo 2013, in altalex.com, con nota di SIMONE MARANI

Trib. Milano, Sez. IX, decr., 24 febbraio 2015, in *Il caso.it*, con massima di GIUSEPPE BUFFONE

Trib. Pavia, Sez. III, ord., 11 novembre 2015, in Banca Dati di Merito del Ministero della Giustizia

Trib. Como, decr. 3 febbraio 2016, in *Fam. e dir*., n. 12/2016, 1162 ss., con nota critica di M. PITTALIS, *Separazione personale dei coniugi e "affido" dell'animale di affezione*

Trib. Roma, Sez. V, 15 marzo 2016, n. 5322, in Banca Dati *Dejure*

Trib. Pavia, Sez. III, 16 settembre 2016, n. 1266

Trib. Sciacca, 19 febbraio 2019, in Banca Dati *Dejure*

Trib. Lucca, 20 gennaio 2020, con nota di M. ROVACCHI, *L'affido condiviso del cane: applicazione analogica alla normativa sull'affidamento dei figli,* in IUS Famiglie, Banca Dati *Dejure*,16 aprile 2020

Trib. Milano, Sez IV, ord., 29 marzo 2021, in Banca Dati di Merito del Ministero della Giustizia

Trib. Roma, Sez. V, 2 novembre 2021, n. 17045, in Banca Dati di Merito del Ministero della Giustizia

Trib. Prato, 25 gennaio 2025, n. 51, in iusletter.com

GIURISPRUDENZA SPAGNOLA

Sentenza dell'*Audiencia Provincial* di León (Sez. 1), n. 430/2011, del 25 novembre (ECLI:ES:AP:LE:2011:1373)

Sentenza dell'*Audiencia Provincial* di Malaga (Sez. 6), n. 182/2012, del 12 aprile (ECLI:ES:APMA:2012:1077)

Sentenza dell'Audiencia Provincial di Madrid (Sez. 22), n. 841/2013 del 29 ottobre (ECLI:ES:APPO:2013:15112)

Sentenza dell'*Audiencia Provincial* di Pontevedra (Sez. 6), n. 703/2014, del 9 dicembre (ECLI:ES:APPO:2014:2475)

Sentenza dell'*Audiencia Provincial* di Segovia (Sez. 1), n. 36/2015, del 24 marzo (ECLI:ES:APSG:2015:64)

Sentenza dell'*Audiencia Provincial* di Madrid (sez. 13), n. 582/2016, del 17 novembre (ECLI:ES:APM:2016:14624)

Sentenza del Giudice di Primo Grado n. 4 di Murcia, n. 93/2019, del 21 giugno (ECLI:ES:JPI:2019:93)

Sentenza dell'*Audiencia Provincial* di *Huelva* (Sez. 2), n. 137/2023, del 23 febbraio (ECLI:ES:APH:2023:133)

Sentenza dell'*Audiencia Provincial* di *León* (Sez.1), n. 245/2023, del 21 marzo (ECLI:ES:APLE:2023:463)

Sentenza dell'*Audiencia Provincial* di Navarra (Sez. 3), n. 657/2023, del 18 settembre (ECLI:ES:APNA:2023:992)

Sentenza dell'*Audiencia Provincial* di Madrid (Sez. 31), n. 430/2023, del 30 novembre (ECLI:ES:APM:2023:18362)

GIURISPRUDENZA AMERICANA

Raymond v. Lachman, 695 N.Y.S.2d 308 (N.Y. App. Div.1999), 19 agosto 1999

Juelfs v. Gough, 41 P.3d 593, 15 febbraio 2002

Ireland v. Ireland, Court of Queen's Bench for Saskatchewan, 13 dicembre 2010, 2010, SKQB 454, (2010), 367 Sask.R. 130 (FD)

Travis v. Murray, 977 N.Y.S.2d 621, 628 (N.Y. Sup. Ct. 2013)

Henderson v. Henderson, Court of Queen's Bench for Saskatchewan, 31 agosto 2016, 2016 SKQB 282, 2016 FDL 252

DOCUMENTI

EURISPES, Rapporto Italia 2019 – Percorsi di ricerca nella società italiana, Bologna, 2019, in www.eurispes.eu, 685-686

ISTAT (Istituto Nazionale di Statistica), *Gli animali domestici in Italia,* Statistiche Report, 18 dicembre 2025, su dati dell'Indagine multiscopo "*I cittadini e il tempo libero*" 2024, disponibile su www.istat.it.

Disegno di legge n. 318, XVII Legislatura, «*Modifiche al Codice civile e ulteriori disposizioni per la tutela degli animali*», 26 marzo 2013, consultabile in https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/291914.pdf

Disegno di legge n. 795, XVII Legislatura, «*Introduzione dell'art. 155-septies del codice civile, concernente l'affido degli animali di affezione in caso di separazione dei coniugi*», 18 aprile 2013, consultabile in https://www.camera.it/leg17/126?leg=17&idDocumento=795

Disegno di legge n. 76, XVIII Legislatura, «*Modifiche al codice civile e ulteriori disposizioni per la tutela degli animali*», 23 marzo 2018, consultabile in https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01067265.pdf

Proposta di legge n. 24, XIX Legislatura, «*Modifiche al codice civile e altre disposizioni per la tutela degli animali nonché in materia di animali familiari*», 13 ottobre 2022, consultabile in https://documenti.camera.it/leg19/pdl/pdf/leg.19.pdl.camera.24.19PDL0001230.pdf

Disegno di legge n. 587, XIX Legislatura, «*Disposizioni in materia di reati contro gli animali e tutela degli animali di affezione e di compagnia*», 9 marzo 2023, consultabile in https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01373003.pdf.

Disegno di legge n. 1556, XIX Legislatura, «*Attribuzione della custodia e della cura degli animali di affezione in caso di separazione dei coniugi*», 24 giugno 2025, consultabile in https://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/FascicoloSchedeDDL/ebook/59315.pdf?tab=datiGenerali&did=59315

RINGRAZIAMENTI

Alla fine di questo percorso universitario, alcuni ringraziamenti sono doverosi.

In primo luogo, desidero esprimere la mia più profonda gratitudine al Professore Rodrigo Míguez Núñez per avermi guidata con costante disponibilità durante la stesura di questo elaborato. I suoi preziosi insegnamenti, uniti alla sua infinita gentilezza, hanno rappresentato un punto di riferimento fondamentale per la mia crescita accademica e personale.

Un ringraziamento speciale va, poi, alla mia famiglia, senza la quale nulla di tutto questo sarebbe stato possibile.

Vorrei dedicare un pensiero colmo di amore a mio papà, il mio più grande esempio di dignità, coraggio, sacrificio e dedizione. Grazie per esser stato il mio rifugio sicuro. In ogni momento di questo percorso, la tua forza silenziosa è stata la mia guida e il tuo orgoglio è la mia più grande ricompensa. Sappi che ogni traguardo che raggiungerò porterà per sempre l'impronta delle tue mani e del tuo immenso amore. Insieme affronteremo qualsiasi battaglia. Tutto questo è per te.

Desidero ringraziare immensamente mia mamma, colonna portante della mia vita, che con amore incondizionato e dolcezza infinita ha investito ogni giorno sul mio futuro, sostenendo ogni mia scelta con incontrollabile fiducia. Grazie per la persona straordinaria che sei.

Un ringraziamento va anche a mia sorella Giorgia che, nonostante le divergenze e i contrasti quotidiani, rappresenta un punto di riferimento imprescindibile della mia vita.

Il mio grazie più profondo va a Manuel, compagno di questo percorso e di ogni giorno. Grazie per esser stato la mia ancora nei momenti più difficili e per aver creduto nelle mie capacità anche quando io stessa faticavo a farlo. Aver condiviso con te questo cammino, rende questo successo ancora più prezioso. Alla nostra vita insieme.

Desidero ringraziare con tutto il cuore anche Martina e Sofia, per la loro presenza costante, il loro sostegno e per essere la certezza su cui so di poter sempre contare. Sorelle non di sangue, ma di cuore.

Un pensiero speciale è rivolto al piccolo Edo e alla sua grande mamma, Alessia, per la forza straordinaria che ha dimostrato e continua a dimostrare ogni giorno. Sei il mio esempio.

Rivolgo, inoltre, un sincero ringraziamento a tutta la mia famiglia in senso più ampio (Patrizia, Agnese, Giada, Sofia, Marika, i miei zii, etc…): non potendo menzionarvi singolarmente, altrimenti questi ringraziamenti sarebbero più lunghi dell'intero elaborato,

desidero che sappiate che il supporto, l'affetto e la vicinanza che ciascuno di voi mi ha dimostrato nel corso degli anni sono impressi nel mio cuore e fanno parte di questo traguardo.

Infine, vorrei ringraziare i miei amici e tutte le persone che, anche con un solo gesto, una parola di conforto o un sorriso, hanno incrociato il mio cammino durante questi anni universitari, rendendo questo percorso meno faticoso e infinitamente più ricco.

A tutti voi va la mia più profonda e sincera gratitudine.

Marika